SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 novembre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 85/L

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 11 novembre 2014, n. **165**.

Disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie relative ad enti territoriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e urgenza di modificare il comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in quanto l'esclusione dal patto di stabilità per le spese relative agli interventi su siti inquinati di proprietà degli enti territoriali determinerebbe oneri non quantificati e privi di idonea copertura finanziaria;

Ritenuta la necessità e urgenza di specificare a quale disposizione faccia riferimento la norma di copertura prevista dal comma 8-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

Ritenuta, altresì, la necessità di individuare chiaramente i territori interessati alla ricostruzione dei sismi del 2009 e del 2012;

Considerata l'esigenza che le modifiche sopra citate entrino in vigore contestualmente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati

1. Il comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è cosi sostituito: «7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.».

Art. 2.

Misure finanziarie relative ad Enti territoriali

1. Al comma 8-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 8-*ter*».

Art. 3.

Disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici

1. All'articolo 23-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «dell'Abruzzo» e le parole: «dell'Emilia Romagna» sono soppresse .

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LUPI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

LANZETTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

14G00180

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2014.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Lombardia tra il 7 luglio ed il 31 agosto 2014.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che tra il 7 luglio ed il 31 agosto 2014 il territorio della regione Lombardia è stato colpito da avversità atmosferiche caratterizzate da precipitazioni di forte intensità e da raffiche di vento tali da causare fenomeni franosi, esondazioni di corsi d'acqua, danneggiamenti ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alle infrastrutture viarie e ferroviarie ed alle attività agricole e produttive;

Considerato, inoltre, che detti eventi hanno provocato numerosi allagamenti, l'abbattimento di alberature, l'interruzione di collegamenti viari e della rete dei servizi essenziali, determinando forti disagi alla popolazione interessata;

Considerato, altresì, che la situazione sopra descritta ha determinato una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di alcune famiglie dalle loro abitazioni;

Viste le note della regione Lombardia del 25 luglio, dell'11 agosto e del 15 e 30 settembre 2014;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 29 ottobre 2014;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 31 luglio e 1° agosto 2014;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi atmosferici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Lombardia tra il 7 luglio ed il 31 agosto 2014.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Lombardia provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 5.500.000,00 a valere sul Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2014

Il Presidente: RENZI

14A08690

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 ottobre 2014.

Attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Siciliana e della regione Sardegna del contributo, pari a 110,7 milioni di euro, quale rimborso del minor gettito dell'imposta municipale propria relativo ai terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale, a decorrere dall'anno 2014.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 707, lettera *c)*, 708 e 711 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che prevedono, a decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, una agevolazione consistente nella riduzione da 110 a 75 del coefficiente per la determinazione della base imponibile IMU per i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e l'esenzione IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale, come individuati e definiti dall'art. 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Considerato che, al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il rimborso del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal predetto art. 1, comma 707, lettera *c)* e 708, della legge n. 147/2013, è attribuito agli stessi enti un contributo pari a 110,7 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, contributo da ripartirsi in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione studi e ricerche economico fiscali, i predetti dati relativi alle stime di gettito da imposta municipale per l'anno 2013 riferite a ciascun comune, per quanto attiene sia all'agevolazione riconosciuta ai terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola che all'esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Sentito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta dell'11 settembre 2014;

Decreta:

Articolo unico

Attribuzione ai comuni del contributo, pari a 110,7 milioni di euro, quale rimborso del minor gettito dell'Imposta municipale propria (IMU) relativo ai terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale, a decorrere dall'anno 2014

1. Il contributo da assegnarsi, per l'importo complessivo di 110,7 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna a titolo di rimborso del minor gettito dell'Imposta municipale propria (IMU) derivante sia dall'agevolazione consistente nella riduzione da 110 a 75 del coefficiente per la determinazione della base imponibile IMU per i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola che dall'esenzione IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 1, comma 707, lettera *c)*, 708 e 711 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) è ripartito a favore di ciascun comune nelle misure indicate nell'elenco A allegato al presente decreto, calcolate in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria relative agli stessi immobili, per l'anno 2013, così come comunicate dal competente Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2014

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

ELENCO *A*

Allegato decreto di riparto del contributo di cui all'articolo 1, comma 711, della legge n. 147/2013

Comuni delle regioni a statuto ordinario e della Sicilia e Sardegna

Ordine	Comune	Prov.	Riparto Contributo
1	ACQUI TERME	AL	23.055,42
2	ALESSANDRIA	AL	344.680,34
3	ALFIANO NATTA	AL	3.208,37
4	ALICE BEL COLLE	AL	31.008,50
5	ALLUVIONI CAMBIO'	AL	19.747,26
6	ALTAVILLA MONFERRATO	AL	4.235,39
7	ALZANO SCRIVIA	AL	5.466,86
8	ARQUATA SCRIVIA	AL	1.243,73
9	BALZOLA	AL	53.065,01
10	BASALUZZO	AL	16.460,69
11	BASSIGNANA	AL	26.680,39
12	BERGAMASCO	AL	3.608,71
13	BERZANO DI TORTONA	AL	296,30
14	BISTAGNO	AL	9.330,58
15	BORGORATTO ALESSANDRINO	AL	3.491,89
16	BORGO SAN MARTINO	AL	18.071,34
17	BOSCO MARENGO	AL	86.117,28
18	BOZZOLE	AL	11.025,05
19	CAMAGNA MONFERRATO	AL	866,29
20	CAMINO	AL	4.315,75
21	CAPRIATA D'ORBA	AL	17.839,27
22	CARBONARA SCRIVIA	AL	1.667,72
23	CARENTINO	AL	1.782,29
24	CAREZZANO	AL	798,99
25	CARPENETO	AL	4.230,40
26	CASAL CERMELLI	AL	17.565,27
27	CASALE MONFERRATO	AL	199.592,31
28	CASALNOCETO	AL	20.179,42
29	CASSANO SPINOLA	AL	7.853,00
30	CASSINE	AL	27.634,71
31	CASTELLAR GUIDOBONO	AL	6.620,62
32	CASTELLAZZO BORMIDA	AL	107.564,68
33	CASTELLETTO D'ORBA	AL	4.549,90
34	CASTELLETTO MERLI	AL	2.567,16
35	CASTELLETTO MONFERRATO	AL	598,24
36	CASTELNUOVO BORMIDA	AL	8.648,71
37	CASTELNUOVO SCRIVIA	AL	123.938,22
38	CASTELSPINA	AL	6.331,48
39	CELLA MONTE	AL	10.674,37
40	CERESETO	AL	3.309,52

41	CERRETO GRUE	AL	994,21
42	CERRINA	AL	7.671,83
43	CONIOLO	AL	10.774,07
44	CONZANO	AL	5.269,62
45	CREMOLINO	AL	3.089,82
46	CUCCARO MONFERRATO	AL	2.978,46
47	FELIZZANO	AL	30.189,29
48	FRANCAVILLA BISIO	AL	850,43
49	FRASCARO	AL	2.999,07
50	FRASSINELLO MONFERRATO	AL	7.703,98
51	FRASSINETO PO	AL	49.462,96
52	FRESONARA	AL	14.377,78
53	FRUGAROLO	AL	47.444,81
54	FUBINE	AL	8.111,28
55	GABIANO	AL	5.634,39
56	GAMALERO	AL	10.985,67
57	GAVAZZANA	AL	639,71
58	GAVI	AL	16.453,00
59	GIAROLE	AL	15.924,00
60	GROGNARDO	AL	447,01
61	GUAZZORA	AL	5.409,75
62	ISOLA SANT'ANTONIO	AL	40.718,60
63	LU	AL	9.458,38
64	MASIO	AL	24.061,86
65	MELAZZO	AL	6.129,50
66	MIRABELLO MONFERRATO	AL	22.560,63
67	MOLINO DEI TORTI	AL	8.092,95
68	MOMBELLO MONFERRATO	AL	4.131,12
69	MONCESTINO	AL	1.433,55
70	MONTALDEO	AL	1.288,59
71	MONTALDO BORMIDA	AL	7.553,96
72	MONTE CASTELLO	AL	3.240,84
73	MORANO SUL PO	AL	18.185,30
74	MORSASCO	AL	4.143,37
75	MURISENGO	AL	4.233,86
76	NOVI LIGURE	AL	43.832,65
77	OCCIMIANO	AL	51.172,99
78	ODALENGO GRANDE	AL	1.026,93
79	ODALENGO PICCOLO	AL	780,16
80	OLIVOLA	AL	4.208,79
81	ORSARA BORMIDA	AL	2.188,35
82	OTTIGLIO	AL	11.440,97
83	OVADA	AL	2.064,73
84	OVIGLIO	AL	36.282,81
85	OZZANO MONFERRATO	AL	4.760,95
86	PADERNA	AL	1.026,89
87	PARODI LIGURE	AL	2.244,88

88	PASTURANA	AL	511,10
89	PECETTO DI VALENZA	AL	4.251,10
90	PIETRA MARAZZI	AL	4.176,70
91	PIOVERA	AL	23.007,25
92	POMARO MONFERRATO	AL	35.142,24
93	PONTECURONE	AL	61.432,23
94	PONTESTURA	AL	1.935,42
95	PONTI	AL	2.708,11
96	PONZANO MONFERRATO	AL	1.642,16
97	POZZOLO FORMIGARO	AL	29.325,01
98	PRASCO	AL	669,13
99	PREDOSA	AL	27.221,16
100	QUARGNENTO	AL	49.996,75
101	QUATTORDIO	AL	22.938,24
102	RICALDONE	AL	31.470,69
103	RIVALTA BORMIDA	AL	16.555,35
104	RIVARONE	AL	4.949,45
105	ROCCA GRIMALDA	AL	6.225,90
106	ROSIGNANO MONFERRATO	AL	38.533,68
107	SALA MONFERRATO	AL	10.293,78
108	SALE	AL	109.215,73
109	SAN CRISTOFORO	AL	851,01
110	SAN GIORGIO MONFERRATO	AL	4.057,30
111	SAN SALVATORE MONFERRATO	AL	30.412,06
112	SANT'AGATA FOSSILI	AL	754,71
113	SARDIGLIANO	AL	442,60
114	SAREZZANO	AL	1.271,81
115	SERRALUNGA DI CREA	AL	2.085,60
116	SERRAVALLE SCRIVIA	AL	3.239,83
117	SEZZADIO	AL	21.392,88
118	SILVANO D'ORBA	AL	2.403,90
119	SOLERO	AL	32.804,39
120	SOLONGHELLO	AL	875,50
121	SPINETO SCRIVIA	AL	2.136,99
122	STREVI	AL	37.229,51
123	TASSAROLO	AL	891,59
124	TERRUGGIA	AL	8.918,81
125	TERZO	AL	3.447,09
126	TICINETO	AL	10.009,38
127	TORTONA	AL	128.788,67
128	TREVILLE	AL	1.107,18
129	TRISOBBIO	AL	1.347,78
130	VALENZA	AL	47.613,63
131	VALMACCA	AL	3.600,38
132	VIGNALE MONFERRATO	AL	28.611,88
133	VIGUZZOLO	AL	25.980,59
134	VILLADEATI	AL	1.590,66

135	VILLALVERNIA	AL	1.719,14
136	VILLAMIROGLIO	AL	430,88
137	VILLANOVA MONFERRATO	AL	29.094,85
138	VILLAROMAGNANO	AL	4.731,14
139	VISONE	AL	1.944,16
140	VOLPEDO	AL	15.228,43
141	VOLPEGLINO	AL	6.598,95
142	AGLIANO	AT	29.049,98
143	ALBUGNANO	AT	1.558,16
144	ANTIGNANO	AT	5.096,37
145	ARAMENGO	AT	698,79
146	ASTI	AT	36.194,49
147	AZZANO D'ASTI	AT	4.789,86
148	BALDICHIERI D'ASTI	AT	917,02
149	BELVEGLIO	AT	2.944,10
150	BERZANO DI SAN PIETRO	AT	213,87
151	BUTTIGLIERA D'ASTI	AT	11.035,73
152	CALAMANDRANA	AT	18.489,23
153	CALLIANO	AT	14.057,93
154	CALOSSO	AT	48.104,31
155	CAMERANO CASASCO	AT	402,45
156	CANELLI	AT	44.106,47
157	CANTARANA	AT	190,14
158	CAPRIGLIO	AT	509,90
159	CASORZO	AT	12.515,81
160	CASTAGNOLE DELLE LANZE	AT	21.127,12
161	CASTAGNOLE MONFERRATO	AT	14.126,44
162	CASTEL BOGLIONE	AT	7.803,56
163	CASTELL'ALFERO	AT	3.810,61
164	CASTELLERO	AT	122,45
165	CASTELLETTO MOLINA	AT	2.861,59
166	CASTELLO DI ANNONE	AT	7.386,96
167	CASTELNUOVO BELBO	AT	2.424,55
168	CASTELNUOVO CALCEA	AT	7.143,11
169	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT	4.570,72
170	CASTEL ROCCHERO	AT	11.420,03
171	CELLARENGO	AT	10.322,85
172	CELLE ENOMONDO	AT	6.169,17
173	CERRETO D'ASTI	AT	104,63
174	CERRO TANARO	AT	3.755,61
175	CINAGLIO	AT	185,86
176	CISTERNA D'ASTI	AT	4.988,20
177	COAZZOLO	AT	11.170,86
178	COCCONATO	AT	1.924,28
179	CORSIONE	AT	124,14
180	CORTANDONE	AT	116,80
181	CORTANZE	AT	323,61

182	CORTAZZONE	AT	763,63
183	CORTIGLIONE	AT	998,79
184	COSSOMBRATO	AT	568,57
185	COSTIGLIOLE D'ASTI	AT	67.776,35
186	CUNICO	AT	1.874,58
187	DUSINO SAN MICHELE	AT	4.412,06
188	FERRERE	AT	3.623,84
189	FONTANILE	AT	10.950,09
190	FRINCO	AT	2.928,68
191	GRANA	AT	5.895,43
192	GRAZZANO BADOGLIO	AT	7.961,21
193	INCISA SCAPACCINO	AT	12.724,83
194	ISOLA D'ASTI	AT	23.603,69
195	MARANZANA	AT	3.741,86
196	MARETTO	AT	101,40
197	MOASCA	AT	11.010,24
198	MOMBARUZZO	AT	19.108,78
199	MOMBERCELLI	AT	16.074,28
200	MONALE	AT	166,59
201	MONCALVO	AT	12.007,83
202	MONCUCCO TORINESE	AT	1.550,48
203	MONGARDINO	AT	9.690,00
204	MONTABONE	AT	1.992,64
205	MONTAFIA	AT	816,32
206	MONTALDO SCARAMPI	AT	7.418,78
207	MONTECHIARO D'ASTI	AT	2.228,28
208	MONTEGROSSO D'ASTI	AT	19.710,43
209	MONTEMAGNO	AT	12.129,10
210	MONTIGLIO MONFERRATO	AT	2.516,02
211	MORANSENGO	AT	176,05
212	NIZZA MONFERRATO	AT	61.704,32
213	PASSERANO MARMORITO	AT	839,97
214	PENANGO	AT	10.706,98
215	PIEA	AT	1.176,71
216	PIOVA' MASSAIA	AT	161,81
217	PORTACOMARO	AT	7.232,97
218	QUARANTI	AT	3.418,94
219	REFRANCORE	AT	4.502,54
220	REVIGLIASCO D'ASTI	AT	2.411,82
221	ROATTO	AT	483,23
222	ROBELLA	AT	1.234,91
223	ROCCA D'ARAZZO	AT	2.108,91
224	ROCCHETTA PALAFEA	AT	829,74
225	ROCCHETTA TANARO	AT	9.498,41
226	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	81.782,12
227	SAN MARTINO ALFIERI	AT	6.622,52
228	SAN MARZANO OLIVETO	AT	23.905,30

229	SAN PAOLO SOLBRITO	AT	1.235,04
230	SCURZOLENGO	AT	766,13
231	SETTIME	AT	500,38
232	SOGLIO	AT	341,92
233	TIGLIOLE	AT	5.336,81
234	TONCO	AT	13.705,29
235	TONENGO	AT	346,40
236	VAGLIO SERRA	AT	4.137,15
237	VALFENERA	AT	22.600,60
238	VIALE D'ASTI	AT	81,33
239	VIARIGI	AT	1.187,78
240	VIGLIANO D'ASTI	AT	3.021,28
241	VILLAFRANCA D'ASTI	AT	1.621,54
242	VILLANOVA D'ASTI	AT	21.731,46
243	VILLA SAN SECONDO	AT	582,93
244	VINCHIO	AT	9.909,49
245	ALBA	CN	113.373,21
246	BAGNOLO PIEMONTE	CN	4.730,77
247	BALDISSERO D'ALBA	CN	3.452,93
248	BARBARESCO	CN	26.821,19
249	BARGE	CN	33.006,79
250	BAROLO	CN	26.890,31
251	BASTIA MONDOVI'	CN	3.555,13
252	BEINETTE	CN	13.545,17
253	BENE VAGIENNA	CN	45.223,36
254	BORGO SAN DALMAZZO	CN	2.628,38
255	BOVES	CN	5.192,41
256	BRA	CN	90.151,01
257	BUSCA	CN	37.034,65
258	CAMO	CN	2.674,19
259	CANALE	CN	47.766,80
260	CARAGLIO	CN	26.722,89
261	CARAMAGNA PIEMONTE	CN	34.045,76
262	CARDE'	CN	29.442,47
263	CARRU'	CN	28.143,17
264	CASALGRASSO	CN	23.211,03
265	CASTAGNITO	CN	16.403,85
266	CASTELLETTO STURA	CN	23.630,43
267	CASTELLINALDO	CN	23.530,80
268	CASTIGLIONE FALLETTO	CN	15.799,41
269	CASTIGLIONE TINELLA	CN	10.672,05
270	CAVALLERLEONE	CN	29.275,31
271	CAVALLERMAGGIORE	CN	85.495,27
272	CENTALLO	CN	114.891,59
273	CERESOLE ALBA	CN	46.854,58
274	CERVERE	CN	32.427,56
275	CEVA	CN	3.934,98

276	CHERASCO	CN	111.379,29
277	CLAVESANA	CN	9.693,29
278	CORNELIANO D'ALBA	CN	14.750,01
279	COSSANO BELBO	CN	20.920,78
280	COSTIGLIOLE SALUZZO	CN	19.091,59
281	CUNEO	CN	209.513,19
282	DIANO D'ALBA	CN	27.538,70
283	DOGLIANI	CN	33.579,23
284	ENVIE	CN	11.022,86
285	FARIGLIANO	CN	17.145,36
286	FAULE	CN	7.746,09
287	FOSSANO	CN	364.947,47
288	GENOLA	CN	40.290,60
289	GOVONE	CN	32.163,02
290	GRINZANE CAVOUR	CN	6.823,98
291	GUARENE	CN	38.217,46
292	LAGNASCO	CN	103.534,11
293	LA MORRA	CN	67.577,74
294	LEQUIO TANARO	CN	6.157,53
295	LESEGNO	CN	520,36
296	MAGLIANO ALFIERI	CN	14.256,02
297	MAGLIANO ALPI	CN	11.160,51
298	MANGO	CN	11.575,75
299	MANTA	CN	64.692,59
300	MARENE	CN	47.874,56
301	MARGARITA	CN	9.544,20
302	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	CN	29.456,21
303	MONCHIERO	CN	2.611,75
304	MONDOVI'	CN	100.037,98
305	MONFORTE D'ALBA	CN	66.048,45
306	MONTA'	CN	17.611,41
307	MONTALDO DI MONDOVI'	CN	257,52
308	MONTALDO ROERO	CN	5.650,65
309	MONTANERA	CN	15.606,48
310	MONTELUPO ALBESE	CN	2.400,83
311	MONTEU ROERO	CN	8.673,90
312	MONTICELLO D'ALBA	CN	11.146,89
313	MORETTA	CN	45.668,32
314	MOROZZO	CN	32.866,87
315	MURELLO	CN	21.599,07
316	NARZOLE	CN	26.615,85
317	NEIVE	CN	49.561,05
318	NEVIGLIE	CN	3.685,53
319	NIELLA TANARO	CN	3.193,64
320	NOVELLO	CN	13.446,19
321	PEVERAGNO	CN	10.658,50
322	PIANFEI	CN	3.912,19

323	PIOBESI D'ALBA	CN	4.020,01
324	PIOZZO	CN	19.412,72
325	POCAPAGLIA	CN	7.783,71
326	POLONGHERA	CN	17.911,52
327	PRIOCCA	CN	18.964,52
328	RACCONIGI	CN	122.382,09
329	ROCCA DE' BALDI	CN	31.415,10
330	RODDI	CN	17.959,44
331	RODDINO	CN	1.827,63
332	RODELLO	CN	5.003,12
333	RUFFIA	CN	8.618,15
334	SALMOUR	CN	11.992,80
335	SALUZZO	CN	208.914,94
336	SANFRE'	CN	10.501,91
337	SANT'ALBANO STURA	CN	45.124,17
338	SANTA VITTORIA D'ALBA	CN	7.481,42
339	SANTO STEFANO BELBO	CN	39.299,80
340	SANTO STEFANO ROERO	CN	6.918,79
341	SAVIGLIANO	CN	268.698,91
342	SCARNAFIGI	CN	79.650,81
343	SERRALUNGA D'ALBA	CN	18.489,24
344	SINIO	CN	4.070,04
345	SOMMARIVA DEL BOSCO	CN	50.111,12
346	SOMMARIVA PERNO	CN	12.509,04
347	TARANTASCA	CN	41.598,46
348	TORRE SAN GIORGIO	CN	11.981,72
349	TREISO	CN	17.728,52
350	TREZZO TINELLA	CN	3.677,25
351	TRINITA'	CN	24.016,30
352	VERDUNO	CN	10.291,96
353	VERZUOLO	CN	14.631,02
354	VEZZA D'ALBA	CN	12.185,03
355	VILLAFALLETTO	CN	87.276,89
356	VILLANOVA MONDOVI'	CN	4.055,98
357	VILLANOVA SOLARO	CN	25.324,83
358	VOTTIGNASCO	CN	7.594,43
359	AGRATE CONTURBIA	NO	5.303,48
360	AMENO	NO	333,28
361	ARONA	NO	657,56
362	BARENGO	NO	11.531,96
363	BELLINZAGO NOVARESE	NO	24.372,41
364	BIANDRATE	NO	7.967,28
365	BOCA	NO	586,87
366	BOGOGNO	NO	1.832,88
367	BORGOLAVEZZARO	NO	40.236,78
368	BORGOMANERO	NO	6.780,64
369	BORGO TICINO	NO	1.296,44

370	BRIGA NOVARESE	NO	264,93
371	BRIONA	NO	26.526,63
372	CALTIGNAGA	NO	54.751,51
373	CAMERI	NO	40.714,17
374	CARPIGNANO SESIA	NO	13.826,88
375	CASALBELTRAME	NO	16.651,06
376	CASALEGGIO NOVARA	NO	23.829,73
377	CASALINO	NO	77.149,29
378	CASALVOLONE	NO	31.532,37
379	CASTELLAZZO NOVARESE	NO	22.931,25
380	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO	4.286,05
381	CAVAGLIETTO	NO	2.123,79
382	CAVAGLIO D'AGOGNA	NO	2.095,44
383	CAVALLIRIO	NO	900,62
384	CERANO	NO	17.514,90
385	COMIGNAGO	NO	945,46
386	CRESSA	NO	5.793,63
387	CUREGGIO	NO	4.874,28
388	DIVIGNANO	NO	1.359,32
389	DORMELLETTO	NO	3.206,32
390	FARA NOVARESE	NO	3.663,54
391	FONTANETO D'AGOGNA	NO	5.800,22
392	GALLIATE	NO	21.248,61
393	GARBAGNA NOVARESE	NO	26.887,16
394	GARGALLO	NO	68,77
395	GATTICO	NO	1.894,98
396	GHEMME	NO	12.334,74
397	GOZZANO	NO	230,80
398	GRANOZZO CON MONTICELLO	NO	26.156,61
399	GRIGNASCO	NO	1.724,41
400	INVORIO	NO	1.550,29
401	LANDIONA	NO	1.245,13
402	MAGGIORA	NO	1.753,84
403	MANDELLO VITTA	NO	5.767,75
404	MARANO TICINO	NO	1.517,32
405	MEINA	NO	4.363,60
406	MEZZOMERICO	NO	6.179,36
407	MIASINO	NO	420,10
408	MOMO	NO	20.028,38
409	NIBBIOLA	NO	19.900,95
410	NOVARA	NO	202.754,00
411	OLEGGIO	NO	9.371,53
412	OLEGGIO CASTELLO	NO	2.420,22
413	PETTENASCO	NO	1.573,61
414	PISANO	NO	255,02
415	POMBIA	NO	928,85
416	PRATO SESIA	NO	1.488,77

417	RECETTO	NO	8.103,87
418	ROMAGNANO SESIA	NO	4.933,27
419	ROMENTINO	NO	13.618,80
420	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	NO	48,93
421	SAN NAZZARO SESIA	NO	11.957,49
422	SAN PIETRO MOSEZZO	NO	40.162,49
423	SILLAVENGO	NO	12.175,53
424	SIZZANO	NO	4.967,85
425	SORISO	NO	232,34
426	SOZZAGO	NO	29.833,92
427	SUNO	NO	17.413,31
428	TERDOBBIATE	NO	36.735,25
429	TORNACO	NO	33.349,55
430	TRECATE	NO	43.673,86
431	VAPRIO D'AGOGNA	NO	4.376,88
432	VARALLO POMBIA	NO	2.447,71
433	VERUNO	NO	379,77
434	VESPOLATE	NO	38.083,28
435	VICOLUNGO	NO	13.469,15
436	VINZAGLIO	NO	30.938,88
437	AGLIE'	TO	9.912,03
438	AIRASCA	TO	26.004,55
439	ALBIANO D'IVREA	TO	8.901,54
440	ALPIGNANO	TO	7.981,99
441	ANDEZENO	TO	5.378,57
442	ARIGNANO	TO	5.978,33
443	AVIGLIANA	TO	4.137,95
444	AZEGLIO	TO	1.375,06
445	BAIRO	TO	2.685,20
446	BALDISSERO CANAVESE	TO	781,06
447	BALDISSERO TORINESE	TO	10.193,44
448	BANCHETTE	TO	361,65
449	BARBANIA	TO	7.720,37
450	BARONE CANAVESE	TO	2.134,66
451	BEINASCO	TO	4.868,18
452	BOLLENGO	TO	11.798,52
453	BORGARO TORINESE	TO	11.889,50
454	BORGOFRANCO D'IVREA	TO	2.254,28
455	BORGOMASINO	TO	11.532,10
456	BOSCONERO	TO	12.114,38
457	BRANDIZZO	TO	3.943,29
458	BROZOLO	TO	1.492,34
459	BRUINO	TO	1.212,18
460	BRUSASCO	TO	6.726,64
461	BURIASCO	TO	25.008,43
462	BUROLO	TO	1.719,07
463	BUSANO	TO	2.997,97

464	BUTTIGLIERA ALTA	TO	1.711,02
465	CALUSO	TO	12.024,40
466	CAMBIANO	TO	20.176,88
467	CAMPIGLIONE-FENILE	TO	26.543,48
468	CANDIA CANAVESE	TO	2.682,06
469	CANDIOLO	TO	4.611,42
470	CARAVINO	TO	4.476,59
471	CARIGNANO	TO	86.971,59
472	CARMAGNOLA	TO	211.353,58
473	CASALBORGONE	TO	4.675,22
474	CASCINETTE D'IVREA	TO	1.101,61
475	CASELLE TORINESE	TO	36.475,74
476	CASTAGNETO PO	TO	3.354,11
477	CASTAGNOLE PIEMONTE	TO	34.207,50
478	CASTIGLIONE TORINESE	TO	6.191,95
479	CAVAGNOLO	TO	1.651,86
480	CAVOUR	TO	105.007,85
481	CERCENASCO	TO	12.014,16
482	CHIAVERANO	TO	202,12
483	CHIERI	TO	54.315,65
484	CHIVASSO	TO	64.189,46
485	CICONIO	TO	1.166,05
486	CINZANO	TO	972,86
487	CIRIE'	TO	26.570,64
488	COLLEGNO	TO	14.789,52
489	COLLERETTO GIACOSA	TO	1.427,00
490	COSSANO CANAVESE	TO	58,46
491	CUCEGLIO	TO	2.641,20
492	CUMIANA	TO	8.530,29
493	DRUENTO	TO	17.791,51
494	FAVRIA	TO	24.903,94
495	FELETTO	TO	12.328,87
496	FIANO	TO	1.696,54
497	FIORANO CANAVESE	TO	1.496,66
498	FOGLIZZO	TO	9.151,26
499	FRONT	TO	3.998,23
500	GARZIGLIANA	TO	7.489,51
501	GASSINO TORINESE	TO	10.621,49
502	GROSSO	TO	1.561,91
503	GRUGLIASCO	TO	29.943,03
504	ISOLABELLA	TO	3.883,32
505	IVREA	TO	15.659,04
506	LA LOGGIA	TO	12.235,37
507	LAURIANO	TO	2.255,47
508	LEINI	TO	46.065,21
509	LESSOLO	TO	872,47
510	LOMBARDORE	TO	7.068,34

511	LOMBRIASCO	TO	11.359,69
512	LORANZE'	TO	658,29
513	LUSIGLIE'	TO	2.427,59
514	MACELLO	TO	36.774,05
515	MAGLIONE	TO	1.017,72
516	MARENTINO	TO	2.020,07
517	MATHI	TO	2.671,70
518	MAZZE'	TO	13.927,74
519	MERCENASCO	TO	4.005,42
520	MOMBELLO DI TORINO	TO	1.347,56
521	MONCALIERI	TO	71.020,52
522	MONTALDO TORINESE	TO	882,25
523	MONTALENGHE	TO	2.784,59
524	MONTALTO DORA	TO	1.652,65
525	MONTANARO	TO	14.912,33
526	MONTEU DA PO	TO	8.078,07
527	MORIONDO TORINESE	TO	2.743,81
528	NICHELINO	TO	7.668,08
529	NOLE	TO	9.741,33
530	NONE	TO	32.937,90
531	OGLIANICO	TO	5.040,18
532	ORBASSANO	TO	19.838,73
533	ORIO CANAVESE	TO	1.460,50
534	OSASCO	TO	11.533,01
535	OSASIO	TO	9.497,05
536	OZEGNA	TO	7.722,16
537	PALAZZO CANAVESE	TO	1.846,04
538	PANCALIERI	TO	23.927,19
539	PARELLA	TO	909,75
540	PAVAROLO	TO	5.186,74
541	PAVONE CANAVESE	TO	7.459,10
542	PECETTO TORINESE	TO	29.605,38
543	PEROSA CANAVESE	TO	4.795,57
544	PIANEZZA	TO	23.967,22
545	PINEROLO	TO	31.849,94
546	PINO TORINESE	TO	19.825,67
547	PIOBESI TORINESE	TO	29.757,49
548	PIOSSASCO	TO	18.154,66
549	PISCINA	TO	10.392,01
550	PIVERONE	TO	7.389,26
551	POIRINO	TO	76.626,54
552	PRALORMO	TO	28.356,52
553	RIVALBA	TO	2.943,62
554	RIVALTA DI TORINO	TO	15.060,95
555	RIVA PRESSO CHIERI	TO	60.256,60
556	RIVAROLO CANAVESE	TO	44.934,42
557	RIVAROSSA	TO	4.757,30

558	RIVOLI	TO	26.534,76
559	ROBASSOMERO	TO	4.070,27
560	ROMANO CANAVESE	TO	7.826,30
561	RONDISSONE	TO	8.256,92
562	ROSTA	TO	3.578,42
563	SALASSA	TO	1.629,66
564	SALERANO CANAVESE	TO	2.269,97
565	SAMONE	TO	516,29
566	SAN BENIGNO CANAVESE	TO	19.017,44
567	SAN CARLO CANAVESE	TO	12.475,60
568	SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO	18.697,81
569	SAN GILLIO	TO	3.199,78
570	SAN GIORGIO CANAVESE	TO	18.004,59
571	SAN GIUSTO CANAVESE	TO	5.988,68
572	SAN MARTINO CANAVESE	TO	1.711,53
573	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	23.000,08
574	SAN MAURO TORINESE	TO	4.312,08
575	SAN PONSO	TO	2.378,96
576	SAN RAFFAELE CIMENA	TO	12.616,68
577	SAN SEBASTIANO DA PO	TO	3.369,96
578	SANTENA	TO	30.413,13
579	SCALENGHE	TO	48.847,47
580	SCARMAGNO	TO	1.469,79
581	SCIOLZE	TO	4.440,50
582	SETTIMO ROTTARO	TO	1.576,69
583	SETTIMO TORINESE	TO	18.617,27
584	STRAMBINO	TO	23.916,13
585	TORINO	TO	17.646,25
586	TORRAZZA PIEMONTE	TO	2.672,94
587	TORRE CANAVESE	TO	618,58
588	TROFARELLO	TO	27.198,35
589	VAUDA CANAVESE	TO	3.103,77
590	VENARIA	TO	7.252,08
591	VEROLENGO	TO	40.408,14
592	VERRUA SAVOIA	TO	14.451,23
593	VESTIGNE'	TO	10.432,37
594	VIALFRE'	TO	312,07
595	VIGONE	TO	60.034,01
596	VILLAFRANCA PIEMONTE	TO	108.631,63
597	VILLANOVA CANAVESE	TO	1.817,22
598	VILLARBASSE	TO	1.125,02
599	VILLAREGGIA	TO	3.676,53
600	VILLASTELLONE	TO	40.427,45
601	VINOVO	TO	20.533,28
602	VIRLE PIEMONTE	TO	21.475,21
603	VISCHE	TO	14.488,89
604	VOLPIANO	TO	33.905,00

605	VOLVERA	TO	18.246,22
606	ALBANO VERCELLESE	VC	16.399,39
607	ALICE CASTELLO	VC	21.935,42
608	ARBORIO	VC	63.462,96
609	ASIGLIANO VERCELLESE	VC	87.399,14
610	BALOCCO	VC	28.331,00
611	BIANZE'	VC	111.809,12
612	BORGO D'ALE	VC	97.347,35
613	BORGO VERCELLI	VC	24.268,57
614	BURONZO	VC	48.903,35
615	CARESANA	VC	49.941,63
616	CARESANABLOT	VC	17.476,73
617	CARISIO	VC	83.497,65
618	CASANOVA ELVO	VC	38.962,82
619	CIGLIANO	VC	56.477,91
620	COLLOBIANO	VC	25.318,03
621	COSTANZANA	VC	85.825,47
622	CRESCENTINO	VC	67.657,24
623	CROVA	VC	23.761,88
624	DESANA	VC	35.037,55
625	FONTANETTO PO	VC	64.293,75
626	FORMIGLIANA	VC	39.650,66
627	GATTINARA	VC	13.194,47
628	GHISLARENGO	VC	15.692,90
629	GREGGIO	VC	3.829,09
630	LAMPORO	VC	17.973,14
631	LENTA	VC	20.475,79
632	LIGNANA	VC	31.182,81
633	LIVORNO FERRARIS	VC	72.309,31
634	LOZZOLO	VC	453,20
635	MONCRIVELLO	VC	13.302,84
636	MOTTA DE' CONTI	VC	12.208,27
637	OLCENENGO	VC	21.859,60
638	OLDENICO	VC	5.734,66
639	PALAZZOLO VERCELLESE	VC	14.299,19
640	PERTENGO	VC	10.375,98
641	PEZZANA	VC	32.662,05
642	PRAROLO	VC	25.945,59
643	QUINTO VERCELLESE	VC	28.649,86
644	RIVE	VC	25.195,21
645	ROASIO	VC	8.450,35
646	RONSECCO	VC	81.918,36
647	ROVASENDA	VC	41.517,96
648	SALASCO	VC	22.550,28
649	SALI VERCELLESE	VC	15.476,47
650	SALUGGIA	VC	52.306,75
651	SAN GERMANO VERCELLESE	VC	47.682,64

652	SAN GIACOMO VERCELLESE	VC	14.958,04
653	SANTHIA'	VC	92.707,86
654	SERRAVALLE SESIA	VC	201,73
655	STROPPIANA	VC	22.020,00
656	TRICERRO	VC	16.652,96
657	TRINO	VC	107.352,71
658	TRONZANO VERCELLESE	VC	145.118,78
659	VERCELLI	VC	211.443,46
660	VILLARBOIT	VC	38.584,46
661	VILLATA	VC	13.306,80
662	BENNA	BI	4.720,70
663	BIELLA	BI	12.061,16
664	BORRIANA	BI	2.830,36
665	BRUSNENGO	BI	6.778,14
666	CANDELO	BI	10.847,83
667	CASTELLETTO CERVO	BI	20.569,59
668	CAVAGLIA'	BI	18.550,93
669	CERRIONE	BI	13.642,68
670	COSSATO	BI	8.447,35
671	DORZANO	BI	1.990,06
672	GAGLIANICO	BI	5.623,25
673	GIFFLENGA	BI	3.140,93
674	MASSAZZA	BI	10.045,35
675	MASSERANO	BI	14.356,76
676	MOTTALCIATA	BI	19.311,31
677	PONDERANO	BI	9.160,49
678	ROPPOLO	BI	1.181,40
679	SALUSSOLA	BI	43.480,43
680	SANDIGLIANO	BI	12.136,95
681	VERRONE	BI	4.470,83
682	VIGLIANO BIELLESE	BI	2.846,45
683	VILLA DEL BOSCO	BI	17,00
684	VILLANOVA BIELLESE	BI	13.839,13
685	VIVERONE	BI	1.136,41
686	VERBANIA	VB	3.017,67
687	ALBANO SANT'ALESSANDRO	BG	1.841,48
688	AMBIVERE	BG	510,59
689	ANTEGNATE	BG	11.974,47
690	ARCENE	BG	6.219,60
691	ARZAGO D'ADDA	BG	10.674,79
692	AZZANO SAN PAOLO	BG	5.759,86
693	BAGNATICA	BG	1.344,08
694	BARBATA	BG	11.231,66
695	BARIANO	BG	18.031,72
696	BARZANA	BG	35,41
697	BERGAMO	BG	12.246,25
698	BOLGARE	BG	13.720,07

699	BOLTIERE	BG	2.746,60
700	BONATE SOPRA	BG	2.478,12
701	BONATE SOTTO	BG	5.297,23
702	BOTTANUCO	BG	6.008,24
703	BREMBATE	BG	1.171,82
704	BREMBATE DI SOPRA	BG	1.789,95
705	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	25.210,59
706	BRUSAPORTO	BG	773,16
707	CALCINATE	BG	11.420,94
708	CALCIO	BG	28.912,91
709	CALUSCO D'ADDA	BG	4.171,62
710	CALVENZANO	BG	7.163,55
711	CANONICA D'ADDA	BG	2.596,24
712	CAPRIATE SAN GERVASIO	BG	1.803,85
713	CARAVAGGIO	BG	54.093,16
714	CAROBBIO DEGLI ANGELI	BG	1.589,51
715	CARVICO	BG	135,61
716	CASIRATE D'ADDA	BG	16.068,99
717	CASTELLI CALEPIO	BG	5.903,61
718	CASTEL ROZZONE	BG	1.214,71
719	CAVERNAGO	BG	8.662,79
720	CENATE SOTTO	BG	6.033,59
721	CHIGNOLO D'ISOLA	BG	8.278,52
722	CHIUDUNO	BG	3.412,40
723	CISERANO	BG	4.711,44
724	CIVIDATE AL PIANO	BG	11.060,27
725	COLOGNO AL SERIO	BG	33.696,47
726	COMUN NUOVO	BG	23.678,14
727	CORTENUOVA	BG	10.108,52
728	COSTA DI MEZZATE	BG	5.460,23
729	COVO	BG	20.075,25
730	CURNO	BG	3.991,54
731	DALMINE	BG	5.377,18
732	FARA GERA D'ADDA	BG	16.124,66
733	FARA OLIVANA CON SOLA	BG	1.343,40
734	FILAGO	BG	2.084,65
735	FONTANELLA	BG	20.999,41
736	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG	8.963,22
737	GHISALBA	BG	8.616,25
738	GORLAGO	BG	3.909,19
739	GORLE	BG	967,15
740	GRASSOBBIO	BG	7.109,16
741	GRUMELLO DEL MONTE	BG	8.775,60
742	ISSO	BG	10.110,45
743	LALLIO	BG	175,21
744	LEVATE	BG	9.283,63
745	LURANO	BG	4.397,54

746	MADONE	BG	1.548,68
747	MAPELLO	BG	1.483,07
748	MARTINENGO	BG	49.240,52
749	MEDOLAGO	BG	3.157,67
750	MISANO DI GERA D'ADDA	BG	6.169,37
751	MORENGO	BG	19.228,49
752	MORNICO AL SERIO	BG	8.071,89
753	MOZZANICA	BG	7.026,91
754	MOZZO	BG	1.270,98
755	OSIO SOPRA	BG	7.652,16
756	OSIO SOTTO	BG	6.770,49
757	PAGAZZANO	BG	7.278,52
758	PALADINA	BG	473,35
759	PALOSCO	BG	14.148,19
760	PEDRENGO	BG	1.274,52
761	POGNANO	BG	3.627,72
762	PONTE SAN PIETRO	BG	2.091,63
763	PONTIROLO NUOVO	BG	7.981,05
764	PRESEZZO	BG	190,12
765	PUMENENGO	BG	12.910,15
766	ROMANO DI LOMBARDIA	BG	20.342,33
767	SAN PAOLO D'ARGON	BG	8.564,68
768	SCANZOROSCIATE	BG	1.567,62
769	SERIATE	BG	6.763,57
770	SOLZA	BG	937,55
771	SPIRANO	BG	16.217,93
772	STEZZANO	BG	13.778,44
773	SUISIO	BG	3.026,69
774	TELGATE	BG	11.860,01
775	TERNO D'ISOLA	BG	2.723,54
776	TORRE BOLDONE	BG	439,33
777	TORRE DE' ROVERI	BG	2.124,75
778	TORRE PALLAVICINA	BG	13.762,71
779	TREVIGLIO	BG	50.052,25
780	TREVIOLO	BG	6.728,23
781	URGNANO	BG	15.760,02
782	VALBREMBO	BG	1.335,45
783	VERDELLINO	BG	1.499,91
784	VERDELLO	BG	11.273,53
785	VILLA D'ADDA	BG	371,77
786	ZANICA	BG	16.733,60
787	ACQUAFREDDA	BS	19.407,55
788	ADRO	BS	5.198,88
789	ALFIANELLO	BS	13.735,46
790	AZZANO MELLA	BS	16.585,33
791	BAGNOLO MELLA	BS	54.657,09
792	BARBARIGA	BS	9.986,54

793	BASSANO BRESCIANO	BS	9.577,80
794	BEDIZZOLE	BS	24.538,76
795	BERLINGO	BS	7.437,82
796	BORGO SAN GIACOMO	BS	46.712,82
797	BORGOSATOLLO	BS	4.431,12
798	BRANDICO	BS	8.710,98
799	BRESCIA	BS	24.006,01
800	CALCINATO	BS	45.911,14
801	CALVAGESE DELLA RIVIERA	BS	1.392,27
802	CALVISANO	BS	57.376,46
803	CAPRIANO DEL COLLE	BS	23.930,57
804	CAPRIOLO	BS	5.445,30
805	CARPENEDOLO	BS	49.553,37
806	CASTEGNATO	BS	20.860,31
807	CASTELCOVATI	BS	10.354,82
808	CASTEL MELLA	BS	13.717,49
809	CASTENEDOLO	BS	48.405,01
810	CASTREZZATO	BS	20.202,02
811	CAZZAGO SAN MARTINO	BS	32.274,72
812	CELLATICA	BS	702,09
813	CHIARI	BS	73.901,48
814	CIGOLE	BS	32.435,85
815	COCCAGLIO	BS	17.979,79
816	COLOGNE	BS	22.879,31
817	COMEZZANO-CIZZAGO	BS	13.961,49
818	CORTE FRANCA	BS	4.806,70
819	CORZANO	BS	17.575,37
820	DELLO	BS	38.365,55
821	DESENZANO DEL GARDA	BS	27.187,79
822	ERBUSCO	BS	6.243,62
823	FIESSE	BS	21.412,93
824	FLERO	BS	9.610,09
825	GAMBARA	BS	46.633,67
826	GHEDI	BS	65.312,10
827	GOTTOLENGO	BS	59.847,68
828	ISORELLA	BS	30.812,97
829	LENO	BS	116.842,06
830	LOGRATO	BS	10.906,08
831	LONATO DEL GARDA	BS	21.239,51
832	LONGHENA	BS	5.616,06
833	MACLODIO	BS	11.276,64
834	MAIRANO	BS	11.236,88
835	MANERBIO	BS	43.060,97
836	MAZZANO	BS	20.704,07
837	MILZANO	BS	2.986,72
838	MONIGA DEL GARDA	BS	814,84
839	MONTICHIARI	BS	87.243,67

840	MONTIRONE	BS	15.927,47
841	MUSCOLINE	BS	4.488,26
842	NUVOLENTO	BS	5.072,78
843	NUVOLERA	BS	4.203,27
844	OFFLAGA	BS	54.985,65
845	ORZINUOVI	BS	93.378,22
846	ORZIVECCHI	BS	10.816,94
847	OSPITALETTO	BS	8.916,69
848	PADENGHE SUL GARDA	BS	3.472,85
849	PADERNO FRANCIACORTA	BS	15.279,82
850	PALAZZOLO SULL'OGLIO	BS	20.664,29
851	PARATICO	BS	323,20
852	PASSIRANO	BS	8.866,70
853	PAVONE DEL MELLA	BS	15.765,16
854	POLPENAZZE DEL GARDA	BS	3.597,22
855	POMPIANO	BS	10.964,88
856	PONCARALE	BS	20.693,44
857	PONTEVICO	BS	45.037,76
858	PONTOGLIO	BS	12.748,46
859	POZZOLENGO	BS	6.702,35
860	PRALBOINO	BS	19.425,58
861	PREVALLE	BS	6.603,82
862	PROVAGLIO D'ISEO	BS	6.343,97
863	PUEGNAGO DEL GARDA	BS	3.139,68
864	QUINZANO D'OGLIO	BS	31.303,42
865	REMEDELLO	BS	43.743,29
866	REZZATO	BS	15.288,79
867	ROCCAFRANCA	BS	31.120,50
868	RODENGO-SAIANO	BS	3.005,01
869	RONCADELLE	BS	10.191,97
870	ROVATO	BS	34.624,82
871	RUDIANO	BS	17.743,17
872	SAN FELICE DEL BENACO	BS	5.801,48
873	SAN GERVASIO BRESCIANO	BS	15.341,61
874	SAN PAOLO	BS	25.818,07
875	SAN ZENO NAVIGLIO	BS	5.827,41
876	SENIGA	BS	31.280,67
877	SIRMIONE	BS	16.324,08
878	SOIANO DEL LAGO	BS	2.424,98
879	TORBOLE CASAGLIA	BS	12.127,10
880	TRAVAGLIATO	BS	23.868,11
881	TRENZANO	BS	35.375,51
882	URAGO D'OGLIO	BS	13.451,60
883	VEROLANUOVA	BS	29.648,41
884	VEROLAVECCHIA	BS	45.817,04
885	VILLACHIARA	BS	14.490,03
886	VISANO	BS	22.197,34

887	ALBIOLO	CO	947,58
888	ALSERIO	CO	379,42
889	ALZATE BRIANZA	CO	240,28
890	ANZANO DEL PARCO	CO	3.772,00
891	APPIANO GENTILE	CO	9.038,57
892	AROSIO	CO	989,96
893	BEREGAZZO CON FIGLIARO	CO	601,66
894	BINAGO	CO	3.550,39
895	BREGNANO	CO	5.897,05
896	BULGAROGRASSO	CO	2.528,67
897	CADORAGO	CO	1.890,54
898	CAGNO	CO	623,35
899	CANTU'	CO	10.817,80
900	CAPIAGO INTIMIANO	CO	1.501,73
901	CARBONATE	CO	3.618,41
902	CARIMATE	CO	1.262,03
903	CARUGO	CO	581,28
904	CASNATE CON BERNATE	CO	120,72
905	CASSINA RIZZARDI	CO	1.301,22
906	CASTELNUOVO BOZZENTE	CO	869,17
907	CERMENATE	CO	9.603,33
908	CIRIMIDO	CO	2.633,29
909	COLVERDE	CO	2.914,41
910	CUCCIAGO	CO	1.325,68
911	FALOPPIO	CO	357,57
912	FENEGRO'	CO	2.479,55
913	FIGINO SERENZA	CO	1.154,84
914	FINO MORNASCO	CO	4.349,61
915	GRANDATE	CO	1.499,89
916	GRAVEDONA ED UNITI	CO	347,88
917	GUANZATE	CO	4.889,25
918	INVERIGO	CO	1.878,09
919	LAMBRUGO	CO	2.208,04
920	LIMIDO COMASCO	CO	3.090,23
921	LOCATE VARESINO	CO	1.368,53
922	LOMAZZO	CO	5.904,13
923	LUISAGO	CO	188,80
924	LURAGO D'ERBA	CO	187,05
925	LURAGO MARINONE	CO	2.195,03
926	LURATE CACCIVIO	CO	5.039,57
927	MARIANO COMENSE	CO	7.033,89
928	MASLIANICO	CO	28,67
929	MERONE	CO	665,27
930	MONTANO LUCINO	CO	850,62
931	MONTORFANO	CO	226,34
932	MOZZATE	CO	6.365,67
933	NOVEDRATE	CO	347,06

934	OLGIATE COMASCO	CO	3.446,53
935	OLTRONA DI SAN MAMETTE	CO	1.439,65
936	ORSENIGO	CO	1.652,34
937	RODERO	CO	584,19
938	RONAGO	CO	1.198,09
939	ROVELLASCA	CO	1.723,76
940	ROVELLO PORRO	CO	1.038,98
941	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO	651,23
942	SENNA COMASCO	CO	408,93
943	SOLBIATE	CO	676,02
944	TURATE	CO	8.423,24
945	UGGIATE-TREVANO	CO	2.642,42
946	VALMOREA	CO	656,49
947	VENIANO	CO	2.371,33
948	VERTEMATE CON MINOPRIO	CO	2.280,93
949	VILLA GUARDIA	CO	1.643,71
950	ACQUANEGRA CREMONESE	CR	9.875,42
951	AGNADELLO	CR	23.747,44
952	ANNICCO	CR	27.662,42
953	AZZANELLO	CR	11.710,16
954	BAGNOLO CREMASCO	CR	17.000,57
955	BONEMERSE	CR	4.972,77
956	BORDOLANO	CR	10.020,88
957	CA' D'ANDREA	CR	19.344,50
958	CALVATONE	CR	6.792,54
959	CAMISANO	CR	19.238,24
960	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR	8.654,76
961	CAPERGNANICA	CR	8.364,58
962	CAPPELLA CANTONE	CR	20.247,69
963	CAPPELLA DE' PICENARDI	CR	18.037,66
964	CAPRALBA	CR	18.676,76
965	CASALBUTTANO ED UNITI	CR	51.554,34
966	CASALE CREMASCO VIDOLASCO	CR	20.840,52
967	CASALETTO CEREDANO	CR	8.178,01
968	CASALETTO DI SOPRA	CR	8.928,53
969	CASALETTO VAPRIO	CR	3.808,55
970	CASALMAGGIORE	CR	61.410,98
971	CASALMORANO	CR	24.679,63
972	CASTELDIDONE	CR	11.324,34
973	CASTEL GABBIANO	CR	8.717,80
974	CASTELLEONE	CR	89.911,49
975	CASTELVERDE	CR	54.905,27
976	CASTELVISCONTI	CR	17.254,43
977	CELLA DATI	CR	31.608,98
978	CHIEVE	CR	10.969,74
979	CICOGNOLO	CR	7.434,80
980	CINGIA DE' BOTTI	CR	26.286,37

981	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	CR	24.248,25
982	CORTE DE' FRATI	CR	39.276,18
983	CREDERA RUBBIANO	CR	15.563,37
984	CREMA	CR	20.580,81
985	CREMONA	CR	80.367,41
986	CREMOSANO	CR	7.617,44
987	CROTTA D'ADDA	CR	21.386,88
988	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	CR	13.394,83
989	DEROVERE	CR	13.721,93
990	DOVERA	CR	29.225,17
991	DRIZZONA	CR	24.055,82
992	FIESCO	CR	14.056,21
993	FORMIGARA	CR	12.008,75
994	GABBIONETA BINANUOVA	CR	17.915,35
995	GADESCO PIEVE DELMONA	CR	26.201,13
996	GENIVOLTA	CR	28.004,26
997	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	8.203,03
998	GOMBITO	CR	8.842,24
999	GRONTARDO	CR	25.464,35
1000	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	CR	37.594,32
1001	GUSSOLA	CR	30.196,54
1002	ISOLA DOVARESE	CR	15.070,94
1003	IZANO	CR	11.115,97
1004	MADIGNANO	CR	12.806,90
1005	MALAGNINO	CR	16.351,56
1006	MARTIGNANA DI PO	CR	17.697,75
1007	MONTE CREMASCO	CR	1.566,64
1008	MONTODINE	CR	10.214,70
1009	MOSCAZZANO	CR	13.414,00
1010	MOTTA BALUFFI	CR	26.546,55
1011	OFFANENGO	CR	16.574,69
1012	OLMENETA	CR	16.152,71
1013	OSTIANO	CR	20.441,19
1014	PADERNO PONCHIELLI	CR	51.575,51
1015	PALAZZO PIGNANO	CR	9.339,47
1016	PANDINO	CR	35.906,79
1017	PERSICO D'OSIMO	CR	29.523,05
1018	PESCAROLO ED UNITI	CR	17.813,40
1019	PESSINA CREMONESE	CR	38.913,16
1020	PIADENA	CR	27.399,29
1021	PIANENGO	CR	9.627,85
1022	PIERANICA	CR	1.413,56
1023	PIEVE D'OLMI	CR	35.593,97
1024	PIEVE SAN GIACOMO	CR	30.305,20
1025	PIZZIGHETTONE	CR	55.980,45
1026	POZZAGLIO ED UNITI	CR	53.732,66
1027	QUINTANO	CR	4.423,31

1028	RICENGO	CR	14.841,75
1029	RIPALTA ARPINA	CR	8.907,56
1030	RIPALTA CREMASCA	CR	10.998,81
1031	RIPALTA GUERINA	CR	4.038,25
1032	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR	50.881,77
1033	RIVOLTA D'ADDA	CR	43.389,98
1034	ROBECCO D'OGLIO	CR	24.382,13
1035	ROMANENGO	CR	21.896,71
1036	SALVIROLA	CR	8.501,28
1037	SAN BASSANO	CR	24.686,00
1038	SAN DANIELE PO	CR	23.220,37
1039	SAN GIOVANNI IN CROCE	CR	11.289,86
1040	SAN MARTINO DEL LAGO	CR	10.098,39
1041	SCANDOLARA RAVARA	CR	18.862,37
1042	SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	CR	14.737,65
1043	SERGNANO	CR	28.316,16
1044	SESTO ED UNITI	CR	69.584,79
1045	SOLAROLO RAINERIO	CR	11.218,94
1046	SONCINO	CR	72.498,42
1047	SORESINA	CR	64.980,97
1048	SOSPIRO	CR	30.874,08
1049	SPINADESCO	CR	24.286,19
1050	SPINEDA	CR	12.832,02
1051	SPINO D'ADDA	CR	30.829,57
1052	STAGNO LOMBARDO	CR	73.159,72
1053	TICENGO	CR	9.287,14
1054	TORLINO VIMERCATI	CR	4.975,20
1055	TORNATA	CR	15.238,51
1056	TORRE DE' PICENARDI	CR	17.370,07
1057	TORRICELLA DEL PIZZO	CR	24.661,50
1058	TRESCORE CREMASCO	CR	8.031,91
1059	TRIGOLO	CR	39.431,21
1060	VAIANO CREMASCO	CR	3.510,39
1061	VAILATE	CR	19.917,40
1062	VESCOVATO	CR	31.089,75
1063	VOLONGO	CR	10.601,71
1064	VOLTIDO	CR	18.370,09
1065	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	65.491,25
1066	ASOLA	MN	141.110,44
1067	BAGNOLO SAN VITO	MN	61.578,72
1068	BIGARELLO	MN	47.209,45
1069	BORGOFRANCO SUL PO	MN	29.323,29
1070	BORGO VIRGILIO	MN	108.247,92
1071	BOZZOLO	MN	29.358,18
1072	CANNETO SULL OGLIO	MN	73.386,52
1073	CARBONARA DI PO	MN	20.457,04
1074	CASALMORO	MN	25.627,15

1075	CASALOLDO	MN	38.580,89
1076	CASALROMANO	MN	18.964,06
1077	CASTELBELFORTE	MN	50.751,60
1078	CASTEL D'ARIO	MN	70.821,74
1079	CASTEL GOFFREDO	MN	58.037,07
1080	CASTELLUCCHIO	MN	105.058,42
1081	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	26.695,86
1082	CAVRIANA	MN	34.209,20
1083	CERESARA	MN	61.277,92
1084	COMMESSAGGIO	MN	14.158,29
1085	CURTATONE	MN	81.491,63
1086	DOSOLO	MN	24.870,88
1087	FELONICA	MN	18.532,75
1088	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	19.814,07
1089	GAZZUOLO	MN	20.295,50
1090	GOITO	MN	87.749,97
1091	GONZAGA	MN	125.752,15
1092	GUIDIZZOLO	MN	42.247,78
1093	MAGNACAVALLO	MN	80.467,12
1094	MANTOVA	MN	37.096,57
1095	MARCARIA	MN	171.249,94
1096	MARIANA MANTOVANA	MN	8.852,27
1097	MARMIROLO	MN	114.249,09
1098	MEDOLE	MN	34.490,51
1099	MOGLIA	MN	57.131,89
1100	MONZAMBANO	MN	28.394,19
1101	MOTTEGGIANA	MN	45.861,09
1102	OSTIGLIA	MN	46.140,92
1103	PEGOGNAGA	MN	103.805,49
1104	PIEVE DI CORIANO	MN	12.157,97
1105	PIUBEGA	MN	40.512,93
1106	POGGIO RUSCO	MN	71.709,99
1107	POMPONESCO	MN	24.565,19
1108	PONTI SUL MINCIO	MN	14.682,38
1109	PORTO MANTOVANO	MN	66.747,85
1110	QUINGENTOLE	MN	17.527,16
1111	QUISTELLO	MN	142.735,06
1112	REDONDESCO	MN	29.793,78
1113	REVERE	MN	13.091,39
1114	RIVAROLO MANTOVANO	MN	34.348,68
1115	RODIGO	MN	81.274,64
1116	RONCOFERRARO	MN	111.212,17
1117	ROVERBELLA	MN	157.130,61
1118	SABBIONETA	MN	79.195,57
1119	SAN BENEDETTO PO	MN	104.898,63
1120	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	MN	22.856,84
1121	SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN	51.482,91

1122	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN	33.829,10
1123	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MN	32.573,22
1124	SCHIVENOGLIA	MN	30.210,45
1125	SERMIDE	MN	93.737,37
1126	SERRAVALLE A PO	MN	26.432,51
1127	SOLFERINO	MN	11.804,57
1128	SUSTINENTE	MN	35.255,68
1129	SUZZARA	MN	115.604,30
1130	VIADANA	MN	156.830,19
1131	VILLA POMA	MN	19.176,05
1132	VILLIMPENTA	MN	20.486,61
1133	VOLTA MANTOVANA	MN	87.705,05
1134	ABBIATEGRASSO	MI	65.454,57
1135	ALBAIRATE	MI	16.205,17
1136	ARCONATE	MI	4.140,91
1137	ARESE	MI	181,63
1138	ARLUNO	MI	10.684,03
1139	ASSAGO	MI	203,02
1140	BARANZATE	MI	2.954,85
1141	BAREGGIO	MI	3.195,37
1142	BASIANO	MI	2.115,34
1143	BASIGLIO	MI	9.085,73
1144	BELLINZAGO LOMBARDO	MI	8.485,47
1145	BERNATE TICINO	MI	12.885,75
1146	BESATE	MI	18.591,78
1147	BINASCO	MI	2.725,36
1148	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI	3.902,77
1149	BOLLATE	MI	6.260,40
1150	BRESSO	MI	960,07
1151	BUBBIANO	MI	2.622,06
1152	BUCCINASCO	MI	8.074,11
1153	BUSCATE	MI	6.448,96
1154	BUSSERO	MI	9.177,85
1155	BUSTO GAROLFO	MI	8.027,46
1156	CALVIGNASCO	MI	5.249,01
1157	CAMBIAGO	MI	7.465,97
1158	CANEGRATE	MI	557,55
1159	CARPIANO	MI	32.144,23
1160	CARUGATE	MI	3.083,83
1161	CASARILE	MI	11.025,48
1162	CASOREZZO	MI	1.562,42
1163	CASSANO D'ADDA	MI	23.589,75
1164	CASSINA DE' PECCHI	MI	6.414,50
1165	CASSINETTA DI LUGAGNANO	MI	2.367,00
1166	CASTANO PRIMO	MI	2.553,31
1167	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	9.373,00
1168	CERRO AL LAMBRO	MI	15.719,78

1169	CERRO MAGGIORE	MI	4.815,46
1170	CESANO BOSCONE	MI	1.128,57
1171	CESATE	MI	2.629,29
1172	CINISELLO BALSAMO	MI	4,07
1173	CISLIANO	MI	22.762,88
1174	COLOGNO MONZESE	MI	2.940,71
1175	COLTURANO	MI	1.547,23
1176	CORBETTA	MI	16.896,29
1177	CORMANO	MI	3.392,81
1178	CORNAREDO	MI	6.030,00
1179	CORSICO	MI	16.902,39
1180	CUGGIONO	MI	14.533,65
1181	CUSAGO	MI	11.112,65
1182	CUSANO MILANINO	MI	649,49
1183	DAIRAGO	MI	2.075,52
1184	DRESANO	MI	5.964,24
1185	GAGGIANO	MI	64.141,67
1186	GARBAGNATE MILANESE	MI	1.296,25
1187	GESSATE	MI	8.820,23
1188	GORGONZOLA	MI	32.647,58
1189	GREZZAGO	MI	1.597,71
1190	GUDO VISCONTI	MI	9.516,49
1191	INVERUNO	MI	6.269,70
1192	INZAGO	MI	16.378,44
1193	LACCHIARELLA	MI	59.100,35
1194	LAINATE	MI	10.999,71
1195	LEGNANO	MI	2.412,49
1196	LISCATE	MI	11.074,60
1197	LOCATE DI TRIULZI	MI	11.868,86
1198	MAGENTA	MI	19.396,31
1199	MAGNAGO	MI	2.137,75
1200	MARCALLO CON CASONE	MI	4.229,50
1201	MASATE	MI	3.962,14
1202	MEDIGLIA	MI	35.948,36
1203	MELEGNANO	MI	8.704,65
1204	MELZO	MI	23.284,37
1205	MESERO	MI	5.833,05
1206	MILANO	MI	14.240,20
1207	MORIMONDO	MI	32.846,81
1208	MOTTA VISCONTI	MI	5.903,75
1209	NERVIANO	MI	5.161,08
1210	NOSATE	MI	3.792,12
1211	NOVATE MILANESE	MI	9.829,68
1212	NOVIGLIO	MI	16.147,42
1213	OPERA	MI	6.168,38
1214	OSSONA	MI	1.629,58
1215	OZZERO	MI	14.187,42

1216	PADERNO DUGNANO	MI	5.076,05
1217	PANTIGLIATE	MI	5.767,42
1218	PARABIAGO	MI	12.084,98
1219	PAULLO	MI	9.607,05
1220	PERO	MI	2.002,93
1221	PESCHIERA BORROMEO	MI	5.288,00
1222	PESSANO CON BORNAGO	MI	4.648,33
1223	PIEVE EMANUELE	MI	30.783,34
1224	PIOLTELLO	MI	2.491,20
1225	POGLIANO MILANESE	MI	1.849,01
1226	POZZO D'ADDA	MI	1.673,60
1227	POZZUOLO MARTESANA	MI	26.133,36
1228	PREGNANA MILANESE	MI	396,07
1229	RESCALDINA	MI	1.267,63
1230	RHO	MI	7.979,55
1231	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI	11.130,01
1232	ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI	12.735,30
1233	RODANO	MI	3.160,19
1234	ROSATE	MI	26.815,12
1235	ROZZANO	MI	2.791,31
1236	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI	18.431,80
1237	SAN DONATO MILANESE	MI	12.603,93
1238	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI	1.232,67
1239	SAN GIULIANO MILANESE	MI	58.361,29
1240	SANTO STEFANO TICINO	MI	3.228,28
1241	SAN VITTORE OLONA	MI	2.502,27
1242	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI	13.957,31
1243	SEDRIANO	MI	12.044,95
1244	SEGRATE	MI	27.316,41
1245	SENAGO	MI	10.424,85
1246	SESTO SAN GIOVANNI	MI	1.451,42
1247	SETTALA	MI	43.315,52
1248	SETTIMO MILANESE	MI	4.183,01
1249	SOLARO	MI	6.230,64
1250	TREZZANO ROSA	MI	1.859,43
1251	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	4.763,73
1252	TREZZO SULL'ADDA	MI	4.034,08
1253	TRIBIANO	MI	12.887,78
1254	TRUCCAZZANO	MI	61.664,42
1255	TURBIGO	MI	1.195,89
1256	VANZAGHELLO	MI	1.672,73
1257	VANZAGO	MI	2.485,62
1258	VAPRIO D'ADDA	MI	2.919,82
1259	VERMEZZO	MI	10.888,28
1260	VERNATE	MI	14.028,71
1261	VIGNATE	MI	6.700,44
1262	VILLA CORTESE	MI	139,54

1263	VIMODRONE	MI	3.728,75
1264	VITTUONE	MI	6.453,08
1265	VIZZOLO PREDABISSI	MI	10.476,40
1266	ZELO SURRIGONE	MI	4.930,63
1267	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI	31.894,94
1268	ALAGNA	PV	3.736,21
1269	ALBAREDO ARNABOLDI	PV	16.868,25
1270	ALBONESE	PV	7.397,54
1271	ALBUZZANO	PV	11.954,94
1272	ARENA PO	PV	20.678,40
1273	BADIA PAVESE	PV	8.199,35
1274	BARBIANELLO	PV	17.554,96
1275	BASCAPE'	PV	41.136,44
1276	BASTIDA PANCARANA	PV	16.921,50
1277	BATTUDA	PV	29.180,28
1278	BELGIOIOSO	PV	31.565,44
1279	BEREGUARDO	PV	12.541,64
1280	BORGARELLO	PV	12.570,42
1281	BORGO SAN SIRO	PV	4.189,44
1282	BORNASCO	PV	19.017,54
1283	BOSNASCO	PV	9.404,78
1284	BREME	PV	31.316,38
1285	BRESSANA BOTTARONE	PV	14.549,66
1286	BRONI	PV	28.184,28
1287	CALVIGNANO	PV	2.986,89
1288	CAMPOSPINOSO	PV	3.974,13
1289	CANDIA LOMELLINA	PV	63.496,83
1290	CANEVINO	PV	3.115,12
1291	CANNETO PAVESE	PV	13.991,25
1292	CARBONARA AL TICINO	PV	34.756,72
1293	CASANOVA LONATI	PV	3.479,93
1294	CASATISMA	PV	7.871,37
1295	CASEI GEROLA	PV	26.178,34
1296	CASSOLNOVO	PV	39.127,93
1297	CASTANA	PV	14.537,02
1298	CASTEGGIO	PV	26.236,01
1299	CASTELLETTO DI BRANDUZZO	PV	22.061,43
1300	CASTELLO D'AGOGNA	PV	21.244,69
1301	CASTELNOVETTO	PV	37.823,47
1302	CAVA MANARA	PV	18.160,97
1303	CERANOVA	PV	8.008,94
1304	CERETTO LOMELLINA	PV	12.882,80
1305	CERGNAGO	PV	21.567,05
1306	CERTOSA DI PAVIA	PV	22.839,49
1307	CERVESINA	PV	9.158,55
1308	CHIGNOLO PO	PV	26.958,91
1309	CIGOGNOLA	PV	20.685,40

1310	CILAVEGNA	PV	28.859,63
1311	CODEVILLA	PV	4.021,68
1312	CONFIENZA	PV	35.056,41
1313	COPIANO	PV	2.296,92
1314	CORANA	PV	12.743,01
1315	CORNALE E BASTIDA	PV	1.315,56
1316	CORTEOLONA	PV	8.045,72
1317	CORVINO SAN QUIRICO	PV	6.560,89
1318	COSTA DE' NOBILI	PV	10.799,90
1319	COZZO	PV	52.733,29
1320	CURA CARPIGNANO	PV	20.820,28
1321	DORNO	PV	47.012,11
1322	FERRERA ERBOGNONE	PV	31.367,98
1323	FILIGHERA	PV	30.360,31
1324	FRASCAROLO	PV	16.937,37
1325	GALLIAVOLA	PV	27.912,15
1326	GAMBARANA	PV	13.775,53
1327	GAMBOLO'	PV	75.754,21
1328	GARLASCO	PV	61.184,14
1329	GENZONE	PV	11.644,08
1330	GERENZAGO	PV	4.748,36
1331	GIUSSAGO	PV	76.408,82
1332	GOLFERENZO	PV	1.140,02
1333	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	32.598,06
1334	GROPELLO CAIROLI	PV	55.228,67
1335	INVERNO E MONTELEONE	PV	12.937,35
1336	LANDRIANO	PV	44.201,11
1337	LANGOSCO	PV	24.914,10
1338	LARDIRAGO	PV	860,43
1339	LINAROLO	PV	8.334,08
1340	LIRIO	PV	1.907,60
1341	LOMELLO	PV	46.359,99
1342	LUNGAVILLA	PV	7.056,11
1343	MAGHERNO	PV	10.980,39
1344	MARCIGNAGO	PV	20.107,19
1345	MARZANO	PV	37.004,64
1346	MEDE	PV	80.541,27
1347	MEZZANA BIGLI	PV	7.691,91
1348	MEZZANA RABATTONE	PV	6.128,13
1349	MEZZANINO	PV	9.757,22
1350	MIRADOLO TERME	PV	8.137,43
1351	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	PV	22.334,38
1352	MONTECALVO VERSIGGIA	PV	9.260,89
1353	MONTESCANO	PV	5.147,30
1354	MONTICELLI PAVESE	PV	14.554,28
1355	MONTU' BECCARIA	PV	51.666,55
1356	MORNICO LOSANA	PV	15.410,91

1357	MORTARA	PV	115.713,97
1358	NICORVO	PV	24.625,04
1359	OLEVANO DI LOMELLINA	PV	42.411,40
1360	OLIVA GESSI	PV	1.962,78
1361	OTTOBIANO	PV	40.388,76
1362	PALESTRO	PV	22.399,80
1363	PANCARANA	PV	8.222,95
1364	PARONA	PV	6.900,72
1365	PAVIA	PV	145.397,46
1366	PIETRA DE' GIORGI	PV	30.787,00
1367	PIEVE ALBIGNOLA	PV	34.903,88
1368	PIEVE DEL CAIRO	PV	38.353,70
1369	PIEVE PORTO MORONE	PV	12.560,67
1370	PINAROLO PO	PV	14.419,35
1371	PIZZALE	PV	5.063,16
1372	PORTALBERA	PV	6.021,93
1373	REA	PV	1.609,95
1374	REDAVALLE	PV	6.819,30
1375	RETORBIDO	PV	480,26
1376	RIVANAZZANO	PV	11.082,84
1377	ROBBIO	PV	71.524,06
1378	ROBECCO PAVESE	PV	11.023,50
1379	ROCCA DE' GIORGI	PV	2.967,92
1380	ROGNANO	PV	21.094,71
1381	RONCARO	PV	5.193,89
1382	ROSASCO	PV	42.643,24
1383	ROVESCALA	PV	29.915,30
1384	SAN CIPRIANO PO	PV	6.060,16
1385	SAN DAMIANO AL COLLE	PV	19.089,90
1386	SAN GENESIO ED UNITI	PV	14.787,37
1387	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV	83.660,66
1388	SAN MARTINO SICCOMARIO	PV	13.624,74
1389	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV	21.710,01
1390	SANTA CRISTINA E BISSONE	PV	25.210,53
1391	SANTA GIULETTA	PV	21.504,36
1392	SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV	21.609,37
1393	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV	18.663,11
1394	SANT'ANGELO LOMELLINA	PV	13.603,83
1395	SAN ZENONE AL PO	PV	3.086,65
1396	SARTIRANA LOMELLINA	PV	46.884,37
1397	SCALDASOLE	PV	29.384,82
1398	SEMIANA	PV	19.797,58
1399	SILVANO PIETRA	PV	10.158,80
1400	SIZIANO	PV	19.284,29
1401	SOMMO	PV	19.695,05
1402	SPESSA	PV	16.307,75
1403	STRADELLA	PV	36.598,90

1404	SUARDI	PV	10.460,17
1405	TORRAZZA COSTE	PV	8.174,03
1406	TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	33.850,85
1407	TORRE D'ARESE	PV	5.276,73
1408	TORRE DE' NEGRI	PV	11.912,89
1409	TORRE D'ISOLA	PV	17.099,56
1410	TORREVECCHIA PIA	PV	38.422,03
1411	TORRICELLA VERZATE	PV	6.638,47
1412	TRAVACO' SICCOMARIO	PV	9.125,98
1413	TRIVOLZIO	PV	915,25
1414	TROMELLO	PV	46.671,64
1415	TROVO	PV	17.637,45
1416	VALEGGIO	PV	14.920,38
1417	VALLE LOMELLINA	PV	34.634,50
1418	VALLE SALIMBENE	PV	12.449,43
1419	VELEZZO LOMELLINA	PV	28.037,13
1420	VELLEZZO BELLINI	PV	9.152,38
1421	VERRETTO	PV	2.151,97
1422	VERRUA PO	PV	9.995,22
1423	VIDIGULFO	PV	25.672,88
1424	VIGEVANO	PV	79.323,52
1425	VILLA BISCOSSI	PV	4.945,62
1426	VILLANOVA D'ARDENGHI	PV	7.878,92
1427	VILLANTERIO	PV	20.562,21
1428	VISTARINO	PV	18.368,03
1429	VOGHERA	PV	87.846,77
1430	VOLPARA	PV	2.092,02
1431	ZECCONE	PV	10.418,59
1432	ZEME LOMELLINA	PV	117.114,76
1433	ZENEVREDO	PV	5.598,83
1434	ZERBO	PV	2.477,42
1435	ZERBOLO'	PV	73.565,65
1436	ZINASCO	PV	34.421,83
1437	ALBIZZATE	VA	73,45
1438	ANGERA	VA	6.095,00
1439	ARSAGO SEPRIO	VA	49,80
1440	BARASSO	VA	629,13
1441	BESNATE	VA	370,60
1442	BESOZZO	VA	1.200,42
1443	BREBBIA	VA	1.109,29
1444	BRUNELLO	VA	149,59
1445	BUSTO ARSIZIO	VA	5.622,89
1446	CADREZZATE	VA	1.689,96
1447	CAIRATE	VA	923,54
1448	CARDANO AL CAMPO	VA	2.885,10
1449	CARONNO PERTUSELLA	VA	2.649,76
1450	CASALE LITTA	VA	1.544,66

1451	CASCIAGO	VA	1.805,27
1452	CASORATE SEMPIONE	VA	1.477,09
1453	CASSANO MAGNAGO	VA	2.179,33
1454	CASTELLANZA	VA	548,89
1455	CASTELSEPRIO	VA	85,21
1456	CASTIGLIONE OLONA	VA	3.534,37
1457	CISLAGO	VA	4.856,33
1458	COMABBIO	VA	365,36
1459	DAVERIO	VA	15,85
1460	FAGNANO OLONA	VA	2.860,95
1461	FERNO	VA	1.334,34
1462	GALLARATE	VA	3.677,80
1463	GERENZANO	VA	3.797,49
1464	GOLASECCA	VA	4.784,27
1465	GORLA MAGGIORE	VA	1.616,12
1466	GORLA MINORE	VA	5.692,38
1467	GORNATE OLONA	VA	1.709,67
1468	INARZO	VA	1.319,55
1469	LEGGIUNO	VA	309,50
1470	LONATE CEPPINO	VA	1.904,33
1471	LONATE POZZOLO	VA	3.380,78
1472	MALGESSO	VA	232,16
1473	MARNATE	VA	85,76
1474	MERCALLO	VA	618,74
1475	MONVALLE	VA	351,51
1476	MORAZZONE	VA	316,50
1477	MORNAGO	VA	4.905,09
1478	OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA	117,71
1479	OLGIATE OLONA	VA	1.425,69
1480	ORIGGIO	VA	11.192,75
1481	OSMATE	VA	1.482,22
1482	RANCO	VA	1.708,90
1483	SAMARATE	VA	3.105,97
1484	SARONNO	VA	3.565,78
1485	SESTO CALENDE	VA	4.038,45
1486	SOLBIATE OLONA	VA	664,90
1487	SOMMA LOMBARDO	VA	4.419,17
1488	TAINO	VA	817,13
1489	TRADATE	VA	314,23
1490	TRAVEDONA-MONATE	VA	414,85
1491	UBOLDO	VA	8.292,30
1492	VARANO BORGHI	VA	486,25
1493	VEDANO OLONA	VA	3.438,84
1494	VENEGONO INFERIORE	VA	1.801,02
1495	VENEGONO SUPERIORE	VA	400,84
1496	VERGIATE	VA	416,16
1497	VIZZOLA TICINO	VA	4.111,65

1498	ANNONE DI BRIANZA	LC	765,91
1499	BARZAGO	LC	1.100,07
1500	BARZANO'	LC	630,65
1501	BOSISIO PARINI	LC	414,82
1502	BRIVIO	LC	2.605,83
1503	BULCIAGO	LC	335,19
1504	CALCO	LC	2.296,19
1505	CASATENOVO	LC	1.416,78
1506	CASSAGO BRIANZA	LC	2.261,41
1507	CASTELLO DI BRIANZA	LC	731,08
1508	CERNUSCO LOMBARDONE	LC	328,35
1509	CREMELLA	LC	1.135,03
1510	DOLZAGO	LC	209,24
1511	GARBAGNATE MONASTERO	LC	828,48
1512	IMBERSAGO	LC	699,74
1513	LECCO	LC	250,43
1514	LOMAGNA	LC	437,20
1515	MERATE	LC	6.581,62
1516	MISSAGLIA	LC	7.146,99
1517	MOLTENO	LC	641,69
1518	MONTEVECCHIA	LC	2.938,68
1519	MONTICELLO	LC	2.478,76
1520	NIBIONNO	LC	2.825,16
1521	OGGIONO	LC	2.511,32
1522	OLGIATE MOLGORA	LC	11.383,91
1523	OSNAGO	LC	1.010,50
1524	PADERNO D'ADDA	LC	111,42
1525	PEREGO	LC	500,25
1526	ROBBIATE	LC	399,39
1527	ROGENO	LC	2.283,05
1528	ROVAGNATE	LC	2.185,90
1529	SANTA MARIA HOE'	LC	897,84
1530	SIRONE	LC	927,64
1531	SIRTORI	LC	147,89
1532	VERDERIO	LC	2.137,14
1533	VIGANO'	LC	188,62
1534	ABBADIA CERRETO	LO	12.360,41
1535	BERTONICO	LO	14.421,77
1536	BOFFALORA D'ADDA	LO	11.835,22
1537	BORGHETTO LODIGIANO	LO	52.440,68
1538	BORGO SAN GIOVANNI	LO	16.749,67
1539	BREMBIO	LO	21.814,90
1540	CAMAIRAGO	LO	21.723,30
1541	CASALETTO LODIGIANO	LO	32.583,46
1542	CASALMAIOCCO	LO	5.698,73
1543	CASALPUSTERLENGO	LO	52.924,07
1544	CASELLE LANDI	LO	16.669,31

1545	CASELLE LURANI	LO	20.247,58
1546	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	16.647,61
1547	CASTIGLIONE D'ADDA	LO	16.258,24
1548	CASTIRAGA VIDARDO	LO	2.547,78
1549	CAVACURTA	LO	16.979,81
1550	CAVENAGO D'ADDA	LO	19.194,09
1551	CERVIGNANO D'ADDA	LO	8.223,14
1552	CODOGNO	LO	47.050,66
1553	COMAZZO	LO	23.669,67
1554	CORNEGLIANO LAUDENSE	LO	9.247,09
1555	CORNO GIOVINE	LO	18.438,91
1556	CORNOVECCHIO	LO	3.824,43
1557	CORTE PALASIO	LO	26.282,23
1558	CRESPIATICA	LO	7.723,72
1559	FOMBIO	LO	14.651,52
1560	GALGAGNANO	LO	14.171,35
1561	GRAFFIGNANA	LO	4.030,08
1562	GUARDAMIGLIO	LO	9.449,52
1563	LIVRAGA	LO	26.516,37
1564	LODI	LO	51.188,29
1565	LODI VECCHIO	LO	18.917,48
1566	MACCASTORNA	LO	21.203,70
1567	MAIRAGO	LO	17.731,03
1568	MALEO	LO	29.415,03
1569	MARUDO	LO	8.297,37
1570	MASSALENGO	LO	21.795,83
1571	MELETI	LO	9.139,93
1572	MERLINO	LO	13.206,08
1573	MONTANASO LOMBARDO	LO	5.412,32
1574	MULAZZANO	LO	27.112,39
1575	ORIO LITTA	LO	10.370,21
1576	OSPEDALETTO LODIGIANO	LO	12.757,15
1577	OSSAGO LODIGIANO	LO	22.246,98
1578	PIEVE FISSIRAGA	LO	40.579,98
1579	SALERANO SUL LAMBRO	LO	4.246,70
1580	SAN FIORANO	LO	11.318,06
1581	SAN MARTINO IN STRADA	LO	30.208,48
1582	SAN ROCCO AL PORTO	LO	24.415,79
1583	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	29.623,08
1584	SANTO STEFANO LODIGIANO	LO	24.531,73
1585	SECUGNAGO	LO	15.432,07
1586	SENNA LODIGIANA	LO	40.750,17
1587	SOMAGLIA	LO	41.295,40
1588	SORDIO	LO	5.470,11
1589	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LO	28.902,41
1590	TERRANOVA DEI PASSERINI	LO	19.103,04
1591	TURANO LODIGIANO	LO	38.614,20

1592	VALERA FRATTA	LO	26.416,05
1593	VILLANOVA DEL SILLARO	LO	34.000,59
1594	ZELO BUON PERSICO	LO	14.106,73
1595	AGRATE BRIANZA	MB	17.158,98
1596	AICURZIO	MB	2.001,85
1597	ALBIATE	MB	2.854,59
1598	ARCORE	MB	4.936,33
1599	BARLASSINA	MB	130,60
1600	BELLUSCO	MB	4.083,69
1601	BERNAREGGIO	MB	6.559,27
1602	BESANA IN BRIANZA	MB	7.510,44
1603	BIASSONO	MB	1.814,53
1604	BOVISIO-MASCIAGO	MB	3.884,53
1605	BRIOSCO	MB	2.114,70
1606	BRUGHERIO	MB	3.262,71
1607	BURAGO DI MOLGORA	MB	2.047,18
1608	BUSNAGO	MB	4.374,52
1609	CAMPARADA	MB	897,98
1610	CAPONAGO	MB	3.822,60
1611	CARATE BRIANZA	MB	4.766,54
1612	CARNATE	MB	1.490,09
1613	CAVENAGO DI BRIANZA	MB	4.374,21
1614	CERIANO LAGHETTO	MB	3.603,23
1615	CESANO MADERNO	MB	1.928,61
1616	COGLIATE	MB	2.106,66
1617	CONCOREZZO	MB	6.992,28
1618	CORNATE D'ADDA	MB	10.119,61
1619	CORREZZANA	MB	2.854,27
1620	DESIO	MB	4.071,59
1621	GIUSSANO	MB	3.932,41
1622	LAZZATE	MB	2.293,08
1623	LENTATE SUL SEVESO	MB	5.477,00
1624	LESMO	MB	3.335,49
1625	LIMBIATE	MB	3.626,53
1626	LISSONE	MB	810,86
1627	MACHERIO	MB	2.053,81
1628	MEDA	MB	125,89
1629	MEZZAGO	MB	2.279,62
1630	MISINTO	MB	931,64
1631	MONZA	MB	5.136,93
1632	MUGGIO'	MB	3.538,33
1633	ORNAGO	MB	3.568,40
1634	RENATE	MB	1.191,69
1635	RONCELLO	MB	6.027,28
1636	RONCO BRIANTINO	MB	1.752,54
1637	SEREGNO	MB	3.105,55
1638	SEVESO	MB	3.146,33

1639	SOVICO	MB	2.457,97
1640	SULBIATE	MB	4.171,14
1641	TRIUGGIO	MB	8.279,59
1642	USMATE VELATE	MB	6.968,21
1643	VEDANO AL LAMBRO	MB	1.544,50
1644	VEDUGGIO CON COLZANO	MB	343,71
1645	VERANO BRIANZA	MB	2.890,59
1646	VILLASANTA	MB	1.617,86
1647	VIMERCATE	MB	14.048,26
1648	BOGLIASCO	GE	1.132,51
1649	CAMOGLI	GE	61,57
1650	CHIAVARI	GE	3.407,68
1651	GENOVA	GE	61.638,70
1652	LAVAGNA	GE	4.467,69
1653	LEIVI	GE	4.165,08
1654	PIEVE LIGURE	GE	1.533,13
1655	RAPALLO	GE	3.256,12
1656	RECCO	GE	2.584,37
1657	SANTA MARGHERITA LIGURE	GE	2.682,41
1658	SANT'OLCESE	GE	12.774,96
1659	SERRA RICCO'	GE	11.305,52
1660	ZOAGLI	GE	1.860,43
1661	BORDIGHERA	IM	51.866,17
1662	CAMPOROSSO	IM	88.243,75
1663	CERVO	IM	1.779,78
1664	CIPRESSA	IM	16.014,26
1665	CIVEZZA	IM	2.667,70
1666	COSTARAINERA	IM	2.566,65
1667	DIANO ARENTINO	IM	883,14
1668	DIANO CASTELLO	IM	4.225,07
1669	DIANO MARINA	IM	6.238,07
1670	IMPERIA	IM	20.199,38
1671	OSPEDALETTI	IM	24.949,89
1672	RIVA LIGURE	IM	54.086,63
1673	SAN BARTOLOMEO AL MARE	IM	4.765,45
1674	SAN BIAGIO DELLA CIMA	IM	5.232,91
1675	SAN LORENZO AL MARE	IM	5.477,16
1676	SAN REMO	IM	300.462,62
1677	SANTO STEFANO AL MARE	IM	16.677,24
1678	SOLDANO	IM	2.398,20
1679	TAGGIA	IM	282.589,76
1680	VALLEBONA	IM	5.100,17
1681	VALLECROSIA	IM	50.021,74
1682	VENTIMIGLIA	IM	38.034,03
1683	AMEGLIA	SP	7.358,32
1684	ARCOLA	SP	2.798,51
1685	CASTELNUOVO MAGRA	SP	1.093,74

1686	LA SPEZIA	SP	5.872,22
1687	LERICI	SP	7.889,71
1688	PORTOVENERE	SP	137,09
1689	RIOMAGGIORE	SP	521,62
1690	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP	1.286,53
1691	SARZANA	SP	10.701,85
1692	VEZZANO LIGURE	SP	967,63
1693	BORGHETTO SANTO SPIRITO	SV	7.059,58
1694	BORGIO VEREZZI	SV	962,42
1695	LAIGUEGLIA	SV	399,85
1696	LOANO	SV	1.757,79
1697	NOLI	SV	1.738,41
1698	PIETRA LIGURE	SV	7.151,13
1699	SPOTORNO	SV	3.358,11
1700	ABANO TERME	PD	26.062,96
1701	AGNA	PD	30.679,40
1702	ALBIGNASEGO	PD	34.009,79
1703	ANGUILLARA VENETA	PD	26.332,46
1704	ARQUA' PETRARCA	PD	7.119,10
1705	ARRE	PD	18.806,07
1706	ARZERGRANDE	PD	27.303,13
1707	BAGNOLI DI SOPRA	PD	52.379,88
1708	BAONE	PD	10.393,42
1709	BARBONA	PD	14.363,38
1710	BATTAGLIA TERME	PD	72,43
1711	BOARA PISANI	PD	19.303,38
1712	BORGORICCO	PD	34.758,34
1713	BOVOLENTA	PD	41.569,52
1714	BRUGINE	PD	42.511,27
1715	CADONEGHE	PD	13.767,46
1716	CAMPODARSEGO	PD	27.821,82
1717	CAMPODORO	PD	32.348,66
1718	CAMPOSAMPIERO	PD	33.963,71
1719	CAMPO SAN MARTINO	PD	21.187,99
1720	CANDIANA	PD	33.291,68
1721	CARCERI	PD	20.338,85
1722	CARMIGNANO DI BRENTA	PD	30.629,22
1723	CARTURA	PD	38.281,34
1724	CASALE DI SCODOSIA	PD	50.654,09
1725	CASALSERUGO	PD	30.125,68
1726	CASTELBALDO	PD	27.552,12
1727	CERVARESE SANTA CROCE	PD	42.451,35
1728	CINTO EUGANEO	PD	18.543,72
1729	CITTADELLA	PD	42.022,13
1730	CODEVIGO	PD	92.921,98
1731	CONSELVE	PD	49.317,54
1732	CORREZZOLA	PD	61.844,69

1733	CURTAROLO	PD	21.876,11
1734	DUE CARRARE	PD	54.210,75
1735	ESTE	PD	46.779,29
1736	FONTANIVA	PD	19.904,34
1737	GALLIERA VENETA	PD	11.111,86
1738	GALZIGNANO TERME	PD	12.644,69
1739	GAZZO	PD	74.318,61
1740	GRANTORTO	PD	28.848,53
1741	GRANZE	PD	19.698,91
1742	LEGNARO	PD	25.614,77
1743	LIMENA	PD	14.916,59
1744	LOREGGIA	PD	28.547,66
1745	LOZZO ATESTINO	PD	25.399,99
1746	MASERA' DI PADOVA	PD	23.053,90
1747	MASI	PD	30.401,94
1748	MASSANZAGO	PD	31.550,19
1749	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	PD	34.287,23
1750	MEGLIADINO SAN VITALE	PD	19.352,14
1751	MERLARA	PD	49.053,85
1752	MESTRINO	PD	41.900,45
1753	MONSELICE	PD	44.225,29
1754	MONTAGNANA	PD	126.123,23
1755	MONTEGROTTO TERME	PD	10.747,06
1756	NOVENTA PADOVANA	PD	2.215,79
1757	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	43.189,44
1758	PADOVA	PD	52.629,38
1759	PERNUMIA	PD	35.376,35
1760	PIACENZA D'ADIGE	PD	35.806,05
1761	PIAZZOLA SUL BRENTA	PD	80.070,82
1762	PIOMBINO DESE	PD	67.686,34
1763	PIOVE DI SACCO	PD	78.188,49
1764	POLVERARA	PD	16.145,61
1765	PONSO	PD	28.406,21
1766	PONTELONGO	PD	70.042,67
1767	PONTE SAN NICOLO'	PD	14.636,36
1768	POZZONOVO	PD	44.619,33
1769	ROVOLON	PD	28.229,34
1770	RUBANO	PD	17.876,65
1771	SACCOLONGO	PD	33.621,66
1772	SALETTO	PD	15.292,01
1773	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	PD	28.157,98
1774	SAN GIORGIO IN BOSCO	PD	51.050,03
1775	SAN MARTINO DI LUPARI	PD	27.379,81
1776	SAN PIETRO IN GU	PD	40.378,81
1777	SAN PIETRO VIMINARIO	PD	36.931,91
1778	SANTA GIUSTINA IN COLLE	PD	45.380,38
1779	SANTA MARGHERITA D'ADIGE	PD	20.067,32

1780	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	PD	31.706,99
1781	SANT'ELENA	PD	9.301,42
1782	SANT'URBANO	PD	66.328,90
1783	SAONARA	PD	48.927,21
1784	SELVAZZANO DENTRO	PD	31.864,43
1785	SOLESINO	PD	18.559,51
1786	STANGHELLA	PD	31.060,66
1787	TEOLO	PD	17.865,43
1788	TERRASSA PADOVANA	PD	31.373,70
1789	TOMBOLO	PD	10.453,88
1790	TORREGLIA	PD	6.509,16
1791	TREBASELEGHE	PD	48.757,72
1792	TRIBANO	PD	41.214,79
1793	URBANA	PD	27.820,00
1794	VEGGIANO	PD	36.055,50
1795	VESCOVANA	PD	32.592,72
1796	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD	29.403,46
1797	VIGODARZERE	PD	34.687,56
1798	VIGONZA	PD	30.547,57
1799	VILLA DEL CONTE	PD	38.073,28
1800	VILLA ESTENSE	PD	19.492,75
1801	VILLAFRANCA PADOVANA	PD	53.887,54
1802	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	PD	16.486,38
1803	VO	PD	39.895,88
1804	ADRIA	RO	177.826,65
1805	ARIANO NEL POLESINE	RO	144.330,65
1806	ARQUA' POLESINE	RO	46.211,76
1807	BADIA POLESINE	RO	102.865,12
1808	BAGNOLO DI PO	RO	35.262,27
1809	BERGANTINO	RO	26.893,25
1810	BOSARO	RO	7.762,67
1811	CALTO	RO	9.229,96
1812	CANARO	RO	71.255,71
1813	CANDA	RO	25.780,74
1814	CASTELGUGLIELMO	RO	31.909,03
1815	CASTELMASSA	RO	13.258,55
1816	CASTELNOVO BARIANO	RO	100.323,38
1817	CENESELLI	RO	43.178,58
1818	CEREGNANO	RO	45.128,59
1819	CORBOLA	RO	25.561,80
1820	COSTA DI ROVIGO	RO	30.632,53
1821	CRESPINO	RO	56.715,42
1822	FICAROLO	RO	26.222,33
1823	FIESSO UMBERTIANO	RO	63.969,72
1824	FRASSINELLE POLESINE	RO	48.152,53
1825	FRATTA POLESINE	RO	58.984,73
1826	GAIBA	RO	18.099,28

1827	GAVELLO	RO	32.383,33
1828	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	37.474,53
1829	GUARDA VENETA	RO	27.572,97
1830	LENDINARA	RO	105.973,85
1831	LOREO	RO	70.643,59
1832	LUSIA	RO	47.875,55
1833	MELARA	RO	21.670,91
1834	OCCHIOBELLO	RO	48.764,08
1835	PAPOZZE	RO	25.690,72
1836	PETTORAZZA GRIMANI	RO	31.167,98
1837	PINCARA	RO	52.129,81
1838	POLESELLA	RO	46.274,35
1839	PONTECCHIO POLESINE	RO	35.557,25
1840	PORTO TOLLE	RO	218.725,54
1841	PORTO VIRO	RO	77.899,54
1842	ROSOLINA	RO	44.653,71
1843	ROVIGO	RO	188.619,81
1844	SALARA	RO	17.290,07
1845	SAN BELLINO	RO	40.752,83
1846	SAN MARTINO DI VENEZZE	RO	46.907,65
1847	STIENTA	RO	51.092,31
1848	TAGLIO DI PO	RO	92.637,15
1849	TRECENTA	RO	43.270,13
1850	VILLADOSE	RO	79.123,73
1851	VILLAMARZANA	RO	30.667,16
1852	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO	18.367,02
1853	VILLANOVA MARCHESANA	RO	32.360,06
1854	ALTIVOLE	TV	55.185,93
1855	ARCADE	TV	14.713,85
1856	ASOLO	TV	52.541,18
1857	BREDA DI PIAVE	TV	57.964,88
1858	CAERANO DI SAN MARCO	TV	21.796,60
1859	CAPPELLA MAGGIORE	TV	11.731,12
1860	CARBONERA	TV	26.677,45
1861	CASALE SUL SILE	TV	33.986,25
1862	CASIER	TV	18.955,53
1863	CASTELCUCCO	TV	8.949,90
1864	CASTELFRANCO VENETO	TV	66.668,80
1865	CASTELLO DI GODEGO	TV	36.340,99
1866	CESSALTO	TV	29.637,90
1867	CHIARANO	TV	37.724,23
1868	CIMADOLMO	TV	16.431,60
1869	CODOGNE'	TV	56.162,73
1870	COLLE UMBERTO	TV	24.544,37
1871	CONEGLIANO	TV	47.411,37
1872	CORNUDA	TV	14.242,74
1873	CROCETTA DEL MONTELLO	TV	14.219,11

1874	FARRA DI SOLIGO	TV	42.964,85
1875	FONTANELLE	TV	74.317,62
1876	FONTE	TV	21.106,55
1877	GAIARINE	TV	55.979,25
1878	GIAVERA DEL MONTELLO	TV	17.256,86
1879	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	63.711,76
1880	GORGO AL MONTICANO	TV	33.940,31
1881	ISTRANA	TV	43.034,91
1882	LORIA	TV	40.601,67
1883	MANSUE'	TV	38.722,27
1884	MARENO DI PIAVE	TV	71.838,44
1885	MASERADA SUL PIAVE	TV	36.246,97
1886	MEDUNA DI LIVENZA	TV	26.527,48
1887	MOGLIANO VENETO	TV	72.722,65
1888	MONASTIER DI TREVISO	TV	46.638,31
1889	MONFUMO	TV	10.975,13
1890	MONTEBELLUNA	TV	79.275,84
1891	MORGANO	TV	21.020,80
1892	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	TV	8.046,71
1893	MOTTA DI LIVENZA	TV	63.697,41
1894	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	55.595,94
1895	ODERZO	TV	89.155,56
1896	ORMELLE	TV	55.533,25
1897	ORSAGO	TV	21.534,95
1898	PAESE	TV	60.891,59
1899	PIEVE DI SOLIGO	TV	20.028,11
1900	PONTE DI PIAVE	TV	64.338,00
1901	PONZANO VENETO	TV	33.843,63
1902	PORTOBUFFOLE'	TV	5.464,86
1903	POVEGLIANO	TV	29.681,84
1904	PREGANZIOL	TV	34.242,91
1905	QUINTO DI TREVISO	TV	27.115,25
1906	REFRONTOLO	TV	18.116,07
1907	RESANA	TV	60.570,34
1908	RIESE PIO X	TV	71.913,22
1909	RONCADE	TV	88.668,58
1910	SALGAREDA	TV	52.224,54
1911	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV	94.254,92
1912	SAN FIOR	TV	44.594,37
1913	SAN PIETRO DI FELETTO	TV	24.994,89
1914	SAN POLO DI PIAVE	TV	55.130,39
1915	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	32.771,97
1916	SAN VENDEMIANO	TV	30.530,67
1917	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	TV	32.375,15
1918	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	TV	11.292,80
1919	SILEA	TV	22.334,75
1920	SPRESIANO	TV	21.562,95

1921	SUSEGANA	TV	47.942,33
1922	TARZO	TV	7.767,88
1923	TREVIGNANO	TV	41.615,57
1924	TREVISO	TV	77.964,66
1925	VAZZOLA	TV	78.765,22
1926	VEDELAGO	TV	125.245,39
1927	VIDOR	TV	28.672,41
1928	VILLORBA	TV	27.757,27
1929	VITTORIO VENETO	TV	1.625,91
1930	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV	37.335,21
1931	ZENSON DI PIAVE	TV	16.780,62
1932	ZERO BRANCO	TV	60.140,48
1933	ANNONE VENETO	VE	50.279,75
1934	CAMPAGNA LUPIA	VE	38.813,92
1935	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	28.372,79
1936	CAMPONOGARA	VE	25.207,06
1937	CAORLE	VE	268.013,84
1938	CAVALLINO-TREPORTI	VE	10.243,57
1939	CAVARZERE	VE	272.460,43
1940	CEGGIA	VE	20.493,51
1941	CHIOGGIA	VE	151.429,19
1942	CINTO CAOMAGGIORE	VE	30.734,85
1943	CONA	VE	124.168,61
1944	CONCORDIA SAGITTARIA	VE	64.054,38
1945	DOLO	VE	29.319,41
1946	ERACLEA	VE	159.662,39
1947	FIESSO D'ARTICO	VE	3.553,04
1948	FOSSALTA DI PIAVE	VE	13.513,47
1949	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE	47.691,67
1950	FOSSO'	VE	9.448,74
1951	GRUARO	VE	23.429,25
1952	IESOLO	VE	128.580,54
1953	MARCON	VE	26.716,21
1954	MARTELLAGO	VE	29.905,04
1955	MEOLO	VE	31.261,64
1956	MIRA	VE	71.425,72
1957	MIRANO	VE	81.481,84
1958	MUSILE DI PIAVE	VE	63.288,40
1959	NOALE	VE	18.514,54
1960	NOVENTA DI PIAVE	VE	20.936,55
1961	PIANIGA	VE	21.667,92
1962	PORTOGRUARO	VE	166.554,52
1963	PRAMAGGIORE	VE	56.273,90
1964	QUARTO D'ALTINO	VE	36.222,77
1965	SALZANO	VE	14.167,02
1966	SAN DONA' DI PIAVE	VE	94.992,46
1967	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE	138.959,60

1968	SANTA MARIA DI SALA	VE	41.686,54
1969	SAN STINO DI LIVENZA	VE	82.978,87
1970	SCORZE'	VE	37.173,99
1971	SPINEA	VE	13.198,42
1972	STRA	VE	5.152,11
1973	TEGLIO VENETO	VE	14.898,74
1974	TORRE DI MOSTO	VE	53.635,91
1975	VENEZIA	VE	158.697,99
1976	VIGONOVO	VE	9.190,88
1977	AFFI	VR	6.991,69
1978	ALBAREDO D'ADIGE	VR	79.340,60
1979	ANGIARI	VR	28.340,80
1980	ARCOLE	VR	27.307,98
1981	BARDOLINO	VR	31.147,39
1982	BELFIORE	VR	77.117,96
1983	BEVILACQUA	VR	43.654,39
1984	BONAVIGO	VR	50.925,59
1985	BOSCHI SANT'ANNA	VR	24.983,04
1986	BOVOLONE	VR	49.983,62
1987	BUSSOLENGO	VR	46.760,43
1988	BUTTAPIETRA	VR	33.229,68
1989	CALDIERO	VR	32.873,05
1990	CASALEONE	VR	73.034,69
1991	CASTAGNARO	VR	69.979,10
1992	CASTEL D'AZZANO	VR	13.111,43
1993	CASTELNUOVO DEL GARDA	VR	37.845,54
1994	CAVAION VERONESE	VR	5.490,49
1995	CAZZANO DI TRAMIGNA	VR	14.793,34
1996	CEREA	VR	189.448,40
1997	COLOGNA VENETA	VR	119.120,13
1998	COLOGNOLA AI COLLI	VR	81.358,95
1999	CONCAMARISE	VR	17.293,92
2000	ERBE'	VR	47.223,85
2001	GARDA	VR	1.106,18
2002	GAZZO VERONESE	VR	90.340,07
2003	ILLASI	VR	51.944,46
2004	ISOLA DELLA SCALA	VR	155.888,94
2005	ISOLA RIZZA	VR	46.689,55
2006	LAVAGNO	VR	32.351,88
2007	LAZISE	VR	41.606,12
2008	LEGNAGO	VR	177.435,93
2009	MEZZANE DI SOTTO	VR	26.348,65
2010	MINERBE	VR	75.749,74
2011	MONTECCHIA DI CROSARA	VR	21.749,97
2012	MONTEFORTE D'ALPONE	VR	91.451,73
2013	MOZZECANE	VR	102.024,99
2014	NOGARA	VR	93.127,46

2015	NOGAROLE ROCCA	VR	67.784,36
2016	OPPEANO	VR	104.877,97
2017	PALU'	VR	36.276,27
2018	PASTRENGO	VR	15.242,07
2019	PESCANTINA	VR	55.872,57
2020	PESCHIERA DEL GARDA	VR	13.959,52
2021	POVEGLIANO VERONESE	VR	59.051,50
2022	PRESSANA	VR	39.525,06
2023	RONCO ALL'ADIGE	VR	131.444,78
2024	ROVERCHIARA	VR	62.603,31
2025	ROVEREDO DI GUA'	VR	30.677,18
2026	SALIZZOLE	VR	67.467,71
2027	SAN BONIFACIO	VR	103.336,04
2028	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	38.949,08
2029	SANGUINETTO	VR	28.904,00
2030	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	101.042,89
2031	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	28.411,29
2032	SAN PIETRO IN CARIANO	VR	66.294,77
2033	SOAVE	VR	70.407,85
2034	SOMMACAMPAGNA	VR	147.768,17
2035	SONA	VR	99.241,40
2036	SORGA'	VR	105.280,53
2037	TERRAZZO	VR	78.738,59
2038	TREVENZUOLO	VR	58.104,90
2039	VALEGGIO SUL MINCIO	VR	179.802,81
2040	VERONA	VR	269.329,79
2041	VERONELLA	VR	36.429,44
2042	VIGASIO	VR	66.367,75
2043	VILLA BARTOLOMEA	VR	142.623,92
2044	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	156.410,30
2045	ZEVIO	VR	188.333,72
2046	ZIMELLA	VR	58.697,86
2047	AGUGLIARO	VI	25.112,49
2048	ALBETTONE	VI	36.474,35
2049	ALONTE	VI	4.629,14
2050	ALTAVILLA VICENTINA	VI	2.967,25
2051	ARCUGNANO	VI	5.734,48
2052	ARZIGNANO	VI	29.107,10
2053	ASIGLIANO VENETO	VI	22.843,64
2054	BARBARANO VICENTINO	VI	23.476,68
2055	BASSANO DEL GRAPPA	VI	8.392,06
2056	BOLZANO VICENTINO	VI	52.895,37
2057	BREGANZE	VI	14.274,46
2058	BRENDOLA	VI	19.036,31
2059	BRESSANVIDO	VI	18.763,61
2060	BROGLIANO	VI	2.857,98
2061	CALDOGNO	VI	24.916,88

2062	CAMISANO VICENTINO	VI	60.042,47
2063	CAMPIGLIA DEI BERICI	VI	15.648,79
2064	CARRE'	VI	7.758,93
2065	CARTIGLIANO	VI	4.346,98
2066	CASSOLA	VI	12.811,69
2067	CASTEGNERO	VI	11.010,25
2068	CASTELGOMBERTO	VI	11.685,62
2069	CHIAMPO	VI	9.180,48
2070	CHIUPPANO	VI	1.363,39
2071	CORNEDO VICENTINO	VI	3.309,63
2072	COSTABISSARA	VI	10.752,23
2073	CREAZZO	VI	3.317,17
2074	DUEVILLE	VI	34.253,97
2075	GAMBELLARA	VI	30.269,18
2076	GAMBUGLIANO	VI	810,27
2077	GRANCONA	VI	3.766,27
2078	GRISIGNANO DI ZOCCO	VI	30.538,34
2079	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI	33.537,76
2080	ISOLA VICENTINA	VI	36.054,40
2081	LONGARE	VI	38.253,94
2082	LONIGO	VI	101.554,89
2083	MALO	VI	48.740,72
2084	MARANO VICENTINO	VI	18.767,42
2085	MAROSTICA	VI	5.809,26
2086	MASON VICENTINO	VI	5.848,92
2087	MONTEBELLO VICENTINO	VI	65.214,42
2088	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	29.331,06
2089	MONTECCHIO PRECALCINO	VI	10.852,77
2090	MONTE DI MALO	VI	4.734,81
2091	MONTEGALDA	VI	44.707,96
2092	MONTEGALDELLA	VI	37.547,09
2093	MONTEVIALE	VI	1.529,87
2094	MONTICELLO CONTE OTTO	VI	13.563,99
2095	MONTORSO VICENTINO	VI	9.098,10
2096	MOSSANO	VI	9.827,55
2097	MUSSOLENTE	VI	17.141,24
2098	NANTO	VI	9.073,33
2099	NOVE	VI	8.559,00
2100	NOVENTA VICENTINA	VI	55.367,02
2101	ORGIANO	VI	19.282,12
2102	POIANA MAGGIORE	VI	71.600,65
2103	POVE DEL GRAPPA	VI	1.122,86
2104	POZZOLEONE	VI	25.370,36
2105	QUINTO VICENTINO	VI	30.053,36
2106	ROMANO D'EZZELINO	VI	8.232,76
2107	ROSA'	VI	27.140,62
2108	ROSSANO VENETO	VI	8.367,28

2109	SANDRIGO	VI	54.885,08
2110	SAN GERMANO DEI BERICI	VI	9.693,87
2111	SAN VITO DI LEGUZZANO	VI	2.640,80
2112	SARCEDO	VI	10.383,53
2113	SAREGO	VI	37.426,46
2114	SCHIAVON	VI	22.335,64
2115	SCHIO	VI	9.793,10
2116	SOSSANO	VI	25.295,64
2117	SOVIZZO	VI	10.129,70
2118	TEZZE SUL BRENTA	VI	23.774,03
2119	THIENE	VI	33.173,89
2120	TORRI DI QUARTESOLO	VI	39.007,84
2121	TRISSINO	VI	13.155,14
2122	VALDAGNO	VI	23.632,07
2123	VICENZA	VI	82.246,20
2124	VILLAGA	VI	22.255,32
2125	VILLAVERLA	VI	31.632,06
2126	ZANE'	VI	5.658,06
2127	ZERMEGHEDO	VI	1.601,91
2128	ZOVENCEDO	VI	413,94
2129	ZUGLIANO	VI	11.938,59
2130	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	60.605,49
2131	ARGELATO	BO	70.342,98
2132	BARICELLA	BO	113.521,73
2133	BENTIVOGLIO	BO	103.919,13
2134	BOLOGNA	BO	80.901,84
2135	BUDRIO	BO	255.602,69
2136	CALDERARA DI RENO	BO	52.058,02
2137	CASALECCHIO DI RENO	BO	6.221,16
2138	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	BO	66.693,07
2139	CASTELLO D'ARGILE	BO	55.001,47
2140	CASTEL MAGGIORE	BO	20.926,64
2141	CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	86.596,93
2142	CASTENASO	BO	52.558,31
2143	CREVALCORE	BO	219.351,41
2144	DOZZA	BO	38.665,37
2145	GALLIERA	BO	92.944,58
2146	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO	65.431,40
2147	IMOLA	BO	454.943,00
2148	MALALBERGO	BO	146.814,54
2149	MEDICINA	BO	451.999,17
2150	MINERBIO	BO	65.922,95
2151	MOLINELLA	BO	284.108,10
2152	MONTERENZIO	BO	2.679,01
2153	MORDANO	BO	78.339,76
2154	OZZANO DELL'EMILIA	BO	75.592,79
2155	PIEVE DI CENTO	BO	28.252,32

2156	SALA BOLOGNESE	BO	52.603,46
2157	SAN GIORGIO DI PIANO	BO	48.507,55
2158	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO	277.092,67
2159	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	22.163,07
2160	SAN PIETRO IN CASALE	BO	228.256,66
2161	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO	81.403,11
2162	VALSAMOGGIA	BO	79.117,17
2163	ZOLA PREDOSA	BO	43.418,00
2164	ARGENTA	FE	385.666,48
2165	BERRA	FE	101.165,38
2166	BONDENO	FE	183.629,73
2167	CENTO	FE	129.905,67
2168	CODIGORO	FE	269.435,74
2169	COMACCHIO	FE	222.183,30
2170	COPPARO	FE	292.588,55
2171	FERRARA	FE	1.095.669,98
2172	FISCAGLIA	FE	186.709,92
2173	FORMIGNANA	FE	51.675,99
2174	GORO	FE	18.397,03
2175	IOLANDA DI SAVOIA	FE	280.011,70
2176	LAGOSANTO	FE	70.271,41
2177	MASI TORELLO	FE	32.100,62
2178	MESOLA	FE	109.580,67
2179	MIRABELLO	FE	27.446,77
2180	OSTELLATO	FE	362.831,89
2181	POGGIO RENATICO	FE	138.024,25
2182	PORTOMAGGIORE	FE	280.790,60
2183	RO FERRARESE	FE	89.887,54
2184	SANT'AGOSTINO	FE	71.492,83
2185	TRESIGALLO	FE	66.996,29
2186	VIGARANO MAINARDA	FE	111.505,28
2187	VOGHIERA	FE	95.958,65
2188	BERTINORO	FC	84.932,95
2189	BORGHI	FC	11.379,92
2190	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	FC	40.929,46
2191	CESENA	FC	331.409,47
2192	CESENATICO	FC	81.136,64
2193	FORLI'	FC	728.184,37
2194	FORLIMPOPOLI	FC	67.924,01
2195	GAMBETTOLA	FC	30.886,99
2196	GATTEO	FC	30.750,77
2197	LONGIANO	FC	104.780,21
2198	MELDOLA	FC	12.519,75
2199	MONTIANO	FC	26.113,99
2200	PREDAPPIO	FC	634,65
2201	RONCOFREDDO	FC	36.136,11
2202	SAN MAURO PASCOLI	FC	59.442,38

2203	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FC	40.986,44
2204	BASTIGLIA	MO	25.454,54
2205	BOMPORTO	MO	116.610,54
2206	CAMPOGALLIANO	MO	46.456,36
2207	CAMPOSANTO	MO	63.333,20
2208	CARPI	MO	238.359,97
2209	CASTELFRANCO EMILIA	MO	313.341,49
2210	CASTELNUOVO RANGONE	MO	45.206,03
2211	CASTELVETRO DI MODENA	MO	62.115,08
2212	CAVEZZO	MO	45.035,95
2213	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO	65.546,92
2214	FINALE EMILIA	MO	179.438,51
2215	FIORANO MODENESE	MO	6.745,22
2216	FORMIGINE	MO	89.879,92
2217	MARANELLO	MO	10.298,10
2218	MARANO SUL PANARO	MO	2.820,08
2219	MEDOLLA	MO	62.044,53
2220	MIRANDOLA	MO	309.211,44
2221	MODENA	MO	341.570,22
2222	NONANTOLA	MO	116.053,82
2223	NOVI DI MODENA	MO	107.370,47
2224	RAVARINO	MO	77.419,64
2225	SAN CESARIO SUL PANARO	MO	85.106,34
2226	SAN FELICE SUL PANARO	MO	81.577,13
2227	SAN POSSIDONIO	MO	29.231,48
2228	SAN PROSPERO	MO	70.508,47
2229	SASSUOLO	MO	15.420,80
2230	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	51.953,30
2231	SOLIERA	MO	108.395,01
2232	SPILAMBERTO	MO	114.949,78
2233	VIGNOLA	MO	54.306,03
2234	BUSSETO	PR	105.706,88
2235	COLLECCHIO	PR	150.960,52
2236	COLORNO	PR	32.845,31
2237	FELINO	PR	14.871,69
2238	FIDENZA	PR	100.320,94
2239	FONTANELLATO	PR	124.067,81
2240	FONTEVIVO	PR	39.330,78
2241	FORNOVO DI TARO	PR	1.267,48
2242	LANGHIRANO	PR	7.073,76
2243	LESIGNANO DE' BAGNI	PR	6.179,82
2244	MEDESANO	PR	42.176,28
2245	MEZZANI	PR	38.529,86
2246	MONTECHIARUGOLO	PR	69.638,26
2247	NOCETO	PR	87.527,42
2248	PARMA	PR	387.875,81
2249	POLESINE PARMENSE	PR	39.282,59

2250	ROCCABIANCA	PR	39.220,21
2251	SALA BAGANZA	PR	4.240,12
2252	SALSOMAGGIORE TERME	PR	48.152,85
2253	SAN SECONDO PARMENSE	PR	78.956,11
2254	SISSA TRECASALI	PR	88.399,41
2255	SORAGNA	PR	83.059,70
2256	SORBOLO	PR	50.016,02
2257	TORRILE	PR	70.241,27
2258	TRAVERSETOLO	PR	46.177,42
2259	ZIBELLO	PR	30.029,75
2260	AGAZZANO	PC	18.534,07
2261	ALSENO	PC	53.263,67
2262	BESENZONE	PC	57.600,89
2263	BORGONOVO VAL TIDONE	PC	50.131,25
2264	CADEO	PC	57.964,78
2265	CALENDASCO	PC	20.523,06
2266	CAMINATA	PC	279,26
2267	CAORSO	PC	48.446,02
2268	CARPANETO PIACENTINO	PC	36.054,67
2269	CASTELL'ARQUATO	PC	37.703,40
2270	CASTEL SAN GIOVANNI	PC	50.514,94
2271	CASTELVETRO PIACENTINO	PC	60.286,46
2272	CORTEMAGGIORE	PC	66.764,90
2273	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	73.460,69
2274	GAZZOLA	PC	17.409,93
2275	GOSSOLENGO	PC	22.194,64
2276	GRAGNANO TREBBIENSE	PC	32.785,48
2277	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC	11.809,73
2278	MONTICELLI D'ONGINA	PC	57.667,83
2279	NIBBIANO	PC	10.462,52
2280	PIACENZA	PC	34.312,41
2281	PIANELLO VAL TIDONE	PC	4.128,56
2282	PODENZANO	PC	84.733,43
2283	PONTE DELL'OLIO	PC	10.515,19
2284	PONTENURE	PC	45.319,93
2285	RIVERGARO	PC	12.064,55
2286	ROTTOFRENO	PC	41.145,13
2287	SAN GIORGIO PIACENTINO	PC	46.168,03
2288	SAN PIETRO IN CERRO	PC	34.756,87
2289	SARMATO	PC	20.982,33
2290	TRAVO	PC	1.027,00
2291	VIGOLZONE	PC	15.721,43
2292	VILLANOVA SULL'ARDA	PC	49.521,80
2293	ZIANO PIACENTINO	PC	21.639,82
2294	ALFONSINE	RA	309.762,52
2295	BAGNACAVALLO	RA	360.688,02
2296	BAGNARA DI ROMAGNA	RA	44.379,05

2297	BRISIGHELLA	RA	29.322,54
2298	CASTEL BOLOGNESE	RA	159.337,28
2299	CERVIA	RA	62.152,80
2300	CONSELICE	RA	200.544,25
2301	COTIGNOLA	RA	155.458,80
2302	FAENZA	RA	1.007.744,53
2303	FUSIGNANO	RA	94.363,38
2304	LUGO	RA	468.984,63
2305	MASSA LOMBARDA	RA	140.055,40
2306	RAVENNA	RA	635.635,93
2307	RIOLO TERME	RA	32.274,22
2308	RUSSI	RA	144.069,60
2309	SANT'AGATA SUL SANTERNO	RA	41.336,08
2310	SOLAROLO	RA	106.799,42
2311	ALBINEA	RE	26.300,23
2312	BAGNOLO IN PIANO	RE	52.457,24
2313	BIBBIANO	RE	71.093,71
2314	BORETTO	RE	20.888,48
2315	BRESCELLO	RE	37.800,66
2316	CADELBOSCO DI SOPRA	RE	95.092,78
2317	CAMPAGNOLA EMILIA	RE	51.700,60
2318	CAMPEGINE	RE	45.748,23
2319	CASALGRANDE	RE	44.786,95
2320	CASTELLARANO	RE	17.084,20
2321	CASTELNOVO DI SOTTO	RE	64.993,41
2322	CAVRIAGO	RE	33.971,31
2323	CORREGGIO	RE	245.105,23
2324	FABBRICO	RE	37.030,89
2325	GATTATICO	RE	91.101,63
2326	GUALTIERI	RE	54.191,30
2327	GUASTALLA	RE	67.796,78
2328	LUZZARA	RE	80.658,36
2329	MONTECCHIO EMILIA	RE	45.526,77
2330	NOVELLARA	RE	113.745,31
2331	POVIGLIO	RE	85.771,36
2332	QUATTRO CASTELLA	RE	27.625,13
2333	REGGIOLO	RE	58.783,34
2334	REGGIO NELL'EMILIA	RE	604.900,35
2335	RIO SALICETO	RE	56.194,23
2336	ROLO	RE	26.410,98
2337	RUBIERA	RE	58.209,95
2338	SAN MARTINO IN RIO	RE	49.559,54
2339	SAN POLO D'ENZA	RE	27.782,55
2340	SANT'ILARIO D'ENZA	RE	31.434,33
2341	SCANDIANO	RE	62.037,97
2342	VEZZANO SUL CROSTOLO	RE	3.328,37
2343	BELLARIA-IGEA MARINA	RN	43.462,73

2344	CATTOLICA	RN	3.309,00
2345	CORIANO	RN	49.393,99
2346	GEMMANO	RN	3.102,40
2347	MISANO ADRIATICO	RN	24.745,85
2348	MONDAINO	RN	3.112,15
2349	MONTE COLOMBO	RN	8.974,86
2350	MONTEFIORE CONCA	RN	1.732,50
2351	MONTEGRIDOLFO	RN	380,78
2352	MONTESCUDO	RN	4.319,08
2353	MORCIANO DI ROMAGNA	RN	1.938,74
2354	POGGIO TORRIANA	RN	16.993,35
2355	RICCIONE	RN	3.552,38
2356	RIMINI	RN	104.931,53
2357	SALUDECIO	RN	5.276,51
2358	SAN CLEMENTE	RN	20.615,39
2359	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	RN	21.209,07
2360	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN	72.048,19
2361	VERUCCHIO	RN	9.956,27
2362	BUCINE	AR	29.761,95
2363	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AR	92.056,15
2364	FOIANO DELLA CHIANA	AR	84.897,28
2365	LATERINA	AR	10.554,76
2366	LUCIGNANO	AR	50.988,71
2367	MARCIANO DELLA CHIANA	AR	26.572,54
2368	MONTE SAN SAVINO	AR	65.380,36
2369	MONTEVARCHI	AR	64.954,50
2370	PERGINE VALDARNO	AR	12.110,77
2371	SAN GIOVANNI VALDARNO	AR	16.466,53
2372	TERRANUOVA BRACCIOLINI	AR	29.977,77
2373	BAGNO A RIPOLI	FI	21.254,45
2374	BARBERINO VAL D'ELSA	FI	45.583,24
2375	CAMPI BISENZIO	FI	6.673,40
2376	CAPRAIA E LIMITE	FI	11.703,35
2377	CASTELFIORENTINO	FI	49.317,86
2378	CERRETO GUIDI	FI	88.538,83
2379	CERTALDO	FI	41.900,14
2380	EMPOLI	FI	52.202,76
2381	FIGLINE E INCISA VALDARNO	FI	14.125,39
2382	FIRENZE	FI	38.580,25
2383	FUCECCHIO	FI	44.528,80
2384	GAMBASSI TERME	FI	52.641,76
2385	IMPRUNETA	FI	9.209,83
2386	LASTRA A SIGNA	FI	11.929,32
2387	MONTAIONE	FI	34.823,57
2388	MONTELUPO FIORENTINO	FI	11.804,24
2389	MONTESPERTOLI	FI	75.155,66
2390	RIGNANO SULL'ARNO	FI	32.534,73

2391	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	52.835,86
2392	SCANDICCI	FI	20.261,08
2393	SIGNA	FI	7.375,36
2394	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI	34.313,53
2395	VINCI	FI	83.825,66
2396	CAMPAGNATICO	GR	17.217,15
2397	CAPALBIO	GR	22.849,87
2398	CASTIGLIONE DELLA PESCAI	GR	46.254,60
2399	FOLLONICA	GR	17.037,22
2400	GAVORRANO	GR	24.132,60
2401	GROSSETO	GR	363.429,30
2402	ISOLA DEL GIGLIO	GR	835,83
2403	MAGLIANO IN TOSCANA	GR	77.544,33
2404	ORBETELLO	GR	93.913,08
2405	SCARLINO	GR	18.320,01
2406	BIBBONA	LI	41.352,49
2407	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	73.692,49
2408	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	89.242,27
2409	CECINA	LI	33.987,48
2410	COLLESALVETTI	LI	51.810,60
2411	LIVORNO	LI	27.943,05
2412	PIOMBINO	LI	53.007,68
2413	ROSIGNANO MARITTIMO	LI	53.223,00
2414	SAN VINCENZO	LI	18.544,77
2415	SUVERETO	LI	35.411,15
2416	ALTOPASCIO	LU	34.871,04
2417	CAMAIORE	LU	47.341,77
2418	CAPANNORI	LU	14.088,70
2419	FORTE DEI MARMI	LU	257,20
2420	LUCCA	LU	36.276,84
2421	MASSAROSA	LU	28.739,91
2422	MONTECARLO	LU	39.090,03
2423	PIETRASANTA	LU	19.831,09
2424	PORCARI	LU	8.402,52
2425	VIAREGGIO	LU	87.739,28
2426	CARRARA	MS	3.823,98
2427	MASSA	MS	8.107,17
2428	MONTIGNOSO	MS	625,61
2429	BIENTINA	PI	21.863,48
2430	CALCINAIA	PI	11.581,08
2431	CAPANNOLI	PI	24.738,45
2432	CASALE MARITTIMO	PI	12.618,08
2433	CASCIANA TERME LARI	PI	61.906,95
2434	CASCINA	PI	73.988,57
2435	CASTELFRANCO DI SOTTO	PI	18.137,31
2436	CASTELLINA MARITTIMA	PI	12.737,77
2437	CHIANNI	PI	23.827,61

2438	CRESPINA LORENZANA	PI	41.375,49
2439	FAUGLIA	PI	16.231,99
2440	GUARDISTALLO	PI	8.845,24
2441	LAJATICO	PI	25.444,51
2442	MONTESCUDAIO	PI	5.930,46
2443	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	PI	17.111,48
2444	ORCIANO PISANO	PI	12.690,59
2445	PALAIA	PI	14.726,10
2446	PECCIOLI	PI	17.850,24
2447	PISA	PI	70.088,10
2448	PONSACCO	PI	25.779,40
2449	PONTEDERA	PI	43.360,87
2450	RIPARBELLA	PI	20.047,18
2451	SAN GIULIANO TERME	PI	83.537,32
2452	SAN MINIATO	PI	35.361,46
2453	SANTA CROCE SULL'ARNO	PI	4.811,02
2454	SANTA LUCE	PI	43.986,11
2455	SANTA MARIA A MONTE	PI	24.721,85
2456	TERRICCIOLA	PI	30.320,84
2457	VECCHIANO	PI	29.755,37
2458	VICOPISANO	PI	4.711,51
2459	AGLIANA	PT	68.101,50
2460	BUGGIANO	PT	10.355,14
2461	CHIESINA UZZANESE	PT	21.173,05
2462	LAMPORECCHIO	PT	24.076,79
2463	LARCIANO	PT	21.515,20
2464	MASSA E COZZILE	PT	8.160,57
2465	MONSUMMANO TERME	PT	29.121,40
2466	MONTECATINI-TERME	PT	7.693,90
2467	PIEVE A NIEVOLE	PT	27.226,49
2468	PISTOIA	PT	621.265,22
2469	PONTE BUGGIANESE	PT	72.994,15
2470	QUARRATA	PT	168.893,24
2471	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	80.553,00
2472	UZZANO	PT	16.166,55
2473	ASCIANO	SI	48.106,32
2474	BUONCONVENTO	SI	17.331,98
2475	CASOLE D'ELSA	SI	20.924,30
2476	CASTELLINA IN CHIANTI	SI	39.278,36
2477	CASTELNUOVO BERARDENGA	SI	54.545,27
2478	CHIUSI	SI	18.986,38
2479	COLLE DI VAL D'ELSA	SI	52.342,22
2480	MONTERIGGIONI	SI	30.188,56
2481	MONTERONI D'ARBIA	SI	32.453,99
2482	MURLO	SI	11.306,37
2483	PIENZA	SI	49.133,30
2484	POGGIBONSI	SI	34.162,70

2485	RAPOLANO TERME	SI	20.170,73
2486	SAN GIMIGNANO	SI	109.540,62
2487	SAN GIOVANNI D'ASSO	SI	18.909,29
2488	SAN QUIRICO D'ORCIA	SI	10.589,94
2489	SIENA	SI	56.750,79
2490	SINALUNGA	SI	46.708,98
2491	SOVICILLE	SI	30.425,94
2492	TORRITA DI SIENA	SI	17.622,75
2493	TREQUANDA	SI	13.775,70
2494	CARMIGNANO	PO	35.347,04
2495	POGGIO A CAIANO	PO	2.564,13
2496	PRATO	PO	62.604,15
2497	BASTIA UMBRA	PG	26.976,60
2498	AGUGLIANO	AN	20.138,83
2499	ANCONA	AN	71.173,03
2500	BARBARA	AN	2.130,31
2501	BELVEDERE OSTRENSE	AN	8.455,96
2502	CAMERANO	AN	14.480,94
2503	CAMERATA PICENA	AN	8.649,10
2504	CASTELBELLINO	AN	3.603,43
2505	CASTELFIDARDO	AN	21.289,09
2506	CASTELLEONE DI SUASA	AN	5.024,37
2507	CASTELPLANIO	AN	8.045,44
2508	CHIARAVALLE	AN	22.399,38
2509	CORINALDO	AN	19.960,76
2510	FALCONARA MARITTIMA	AN	12.765,36
2511	FILOTTRANO	AN	67.786,78
2512	JESI	AN	110.467,77
2513	LORETO	AN	14.674,79
2514	MAIOLATI SPONTINI	AN	3.802,79
2515	MONSANO	AN	11.826,03
2516	MONTECAROTTO	AN	8.242,47
2517	MONTEMARCIANO	AN	22.716,34
2518	MONTE ROBERTO	AN	3.620,16
2519	MONTE SAN VITO	AN	11.119,27
2520	MORRO D'ALBA	AN	14.003,25
2521	NUMANA	AN	6.465,32
2522	OFFAGNA	AN	2.880,24
2523	OSIMO	AN	73.431,97
2524	OSTRA	AN	18.293,05
2525	OSTRA VETERE	AN	11.312,70
2526	POLVERIGI	AN	14.939,14
2527	SAN MARCELLO	AN	22.683,49
2528	SAN PAOLO DI JESI	AN	4.563,27
2529	SANTA MARIA NUOVA	AN	15.856,40
2530	SENIGALLIA	AN	108.140,44
2531	SERRA DE' CONTI	AN	6.879,72

2532	SIROLO	AN	4.287,19
2533	TRECASTELLI	AN	6.907,53
2534	ACQUAVIVA PICENA	AP	7.006,06
2535	CARASSAI	AP	14.527,49
2536	CASTEL DI LAMA	AP	7.149,94
2537	CASTORANO	AP	4.086,70
2538	COLLI DEL TRONTO	AP	4.787,67
2539	COSSIGNANO	AP	10.052,48
2540	CUPRA MARITTIMA	AP	12.950,27
2541	FOLIGNANO	AP	6.686,88
2542	GROTTAMMARE	AP	15.832,34
2543	MALTIGNANO	AP	1.802,51
2544	MASSIGNANO	AP	12.808,48
2545	MONSAMPOLO DEL TRONTO	AP	7.966,41
2546	MONTALTO DELLE MARCHE	AP	21.972,23
2547	MONTEFIORE DELL'ASO	AP	4.168,06
2548	MONTEPRANDONE	AP	11.430,20
2549	OFFIDA	AP	10.931,18
2550	RIPATRANSONE	AP	22.602,11
2551	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	17.981,94
2552	SPINETOLI	AP	6.011,76
2553	APPIGNANO	MC	35.345,03
2554	CIVITANOVA MARCHE	MC	54.434,68
2555	CORRIDONIA	MC	89.681,28
2556	MACERATA	MC	151.159,83
2557	MOGLIANO	MC	35.785,77
2558	MONTECASSIANO	MC	65.602,00
2559	MONTECOSARO	MC	32.808,28
2560	MONTEFANO	MC	36.971,74
2561	MONTELUPONE	MC	26.211,50
2562	MONTE SAN GIUSTO	MC	16.915,48
2563	MORROVALLE	MC	52.113,52
2564	PETRIOLO	MC	12.038,69
2565	POLLENZA	MC	31.496,22
2566	PORTO RECANATI	MC	19.005,39
2567	POTENZA PICENA	MC	59.432,04
2568	RECANATI	MC	218.434,25
2569	RIPE SAN GINESIO	MC	280,98
2570	URBISAGLIA	MC	19.286,48
2571	CARTOCETO	PU	15.459,65
2572	FANO	PU	92.978,39
2573	GABICCE MARE	PU	927,07
2574	GRADARA	PU	18.987,83
2575	MOMBAROCCIO	PU	7.243,40
2576	MONDOLFO	PU	10.652,33
2577	MONTECICCARDO	PU	2.004,27
2578	MONTELABBATE	PU	4.052,45

2579	MONTE PORZIO	PU	5.765,16
2580	PESARO	PU	42.266,62
2581	SAN COSTANZO	PU	50.420,75
2582	SERRUNGARINA	PU	716,64
2583	TAVULLIA	PU	4.634,79
2584	VALLEFOGLIA	PU	6.129,57
2585	ALTIDONA	FM	10.520,02
2586	BELMONTE PICENO	FM	2.512,55
2587	CAMPOFILONE	FM	7.081,45
2588	FALERONE	FM	4.864,31
2589	FERMO	FM	145.735,76
2590	FRANCAVILLA D'ETE	FM	7.192,05
2591	GROTTAZZOLINA	FM	3.300,95
2592	LAPEDONA	FM	9.789,61
2593	MAGLIANO DI TENNA	FM	648,51
2594	MASSA FERMANA	FM	651,51
2595	MONSAMPIETRO MORICO	FM	3.615,73
2596	MONTAPPONE	FM	1.152,42
2597	MONTE GIBERTO	FM	2.757,70
2598	MONTEGIORGIO	FM	17.984,05
2599	MONTEGRANARO	FM	27.988,47
2600	MONTELEONE DI FERMO	FM	3.274,82
2601	MONTE RINALDO	FM	7.209,98
2602	MONTERUBBIANO	FM	13.284,59
2603	MONTE SAN PIETRANGELI	FM	10.406,32
2604	MONTE URANO	FM	13.629,45
2605	MONTE VIDON COMBATTE	FM	3.129,51
2606	MONTE VIDON CORRADO	FM	2.033,55
2607	MONTOTTONE	FM	6.694,15
2608	MORESCO	FM	3.542,63
2609	ORTEZZANO	FM	7.038,70
2610	PEDASO	FM	2.648,36
2611	PETRITOLI	FM	9.546,53
2612	PONZANO DI FERMO	FM	3.444,47
2613	PORTO SAN GIORGIO	FM	5.254,01
2614	PORTO SANT'ELPIDIO	FM	11.588,96
2615	RAPAGNANO	FM	3.040,00
2616	SANT'ELPIDIO A MARE	FM	44.950,09
2617	SERVIGLIANO	FM	6.143,07
2618	TORRE SAN PATRIZIO	FM	6.497,39
2619	AQUINO	FR	1.997,15
2620	ARNARA	FR	150,30
2621	CEPRANO	FR	1.214,52
2622	FROSINONE	FR	247,76
2623	PALIANO	FR	962,72
2624	POFI	FR	236,21
2625	RIPI	FR	1.441,78

2626	SAN GIOVANNI INCARICO	FR	397,42
2627	SANT'APOLLINARE	FR	590,46
2628	TORRICE	FR	1.275,12
2629	APRILIA	LT	377.674,98
2630	CISTERNA DI LATINA	LT	401.705,99
2631	FONDI	LT	98.557,04
2632	LATINA	LT	559.221,67
2633	MINTURNO	LT	1.016,94
2634	PONTINIA	LT	259.717,49
2635	SABAUDIA	LT	314.164,70
2636	SAN FELICE CIRCEO	LT	103.429,49
2637	SERMONETA	LT	71.867,98
2638	SPERLONGA	LT	5.773,02
2639	TERRACINA	LT	327.264,19
2640	CANTALUPO IN SABINA	RI	560,89
2641	CASTELNUOVO DI FARFA	RI	1.803,36
2642	COLLEVECCHIO	RI	2.946,58
2643	FARA IN SABINA	RI	7.353,23
2644	FORANO	RI	1.651,38
2645	MAGLIANO SABINA	RI	9.848,15
2646	MONTOPOLI DI SABINA	RI	3.699,20
2647	POGGIO NATIVO	RI	2.613,99
2648	POGGIO SAN LORENZO	RI	193,60
2649	RIETI	RI	12.505,65
2650	SELCI	RI	1.339,98
2651	TARANO	RI	2.923,80
2652	TOFFIA	RI	261,56
2653	ALBANO LAZIALE	RM	2.224,74
2654	ANGUILLARA SABAZIA	RM	7.174,20
2655	ANZIO	RM	17.727,47
2656	ARDEA	RM	31.621,37
2657	ARICCIA	RM	5.156,60
2658	ARTENA	RM	161,76
2659	BRACCIANO	RM	10.639,26
2660	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	7.490,97
2661	CANALE MONTERANO	RM	1.106,23
2662	CAPENA	RM	2.716,90
2663	CASTELNUOVO DI PORTO	RM	276,77
2664	CERVETERI	RM	38.292,94
2665	CIAMPINO	RM	25.545,66
2666	CIVITAVECCHIA	RM	5.166,30
2667	CIVITELLA SAN PAOLO	RM	27,69
2668	FIANO ROMANO	RM	1.934,46
2669	FILACCIANO	RM	92,55
2670	FORMELLO	RM	152,71
2671	FRASCATI	RM	25.478,18
2672	GAVIGNANO	RM	1.743,87

2673	GENAZZANO	RM	10.293,66
2674	GENZANO DI ROMA	RM	4.309,47
2675	GROTTAFERRATA	RM	10.498,66
2676	LABICO	RM	96,34
2677	LADISPOLI	RM	45.181,85
2678	LANUVIO	RM	2.896,46
2679	LARIANO	RM	2.377,93
2680	MANZIANA	RM	13,84
2681	MARINO	RM	36.264,44
2682	MAZZANO ROMANO	RM	12,23
2683	MONTELIBRETTI	RM	2.413,28
2684	MONTEROTONDO	RM	2.012,89
2685	MORICONE	RM	1.745,27
2686	MORLUPO	RM	1.336,55
2687	NEMI	RM	88,52
2688	NETTUNO	RM	41.937,34
2689	POMEZIA	RM	55.057,31
2690	PONZANO ROMANO	RM	1.142,69
2691	RIANO	RM	798,75
2692	RIGNANO FLAMINIO	RM	1.774,91
2693	ROMA	RM	779.378,46
2694	SACROFANO	RM	300,11
2695	SAN CESAREO	RM	6.085,87
2696	SANTA MARINELLA	RM	16.273,84
2697	SANT'ORESTE	RM	2.284,32
2698	TORRITA TIBERINA	RM	15,49
2699	TREVIGNANO ROMANO	RM	1.460,20
2700	VALMONTONE	RM	270,61
2701	VELLETRI	RM	30.417,06
2702	ZAGAROLO	RM	7.209,47
2703	ARLENA DI CASTRO	VT	775,44
2704	BAGNOREGIO	VT	8.219,75
2705	BARBARANO ROMANO	VT	2.568,81
2706	BASSANO IN TEVERINA	VT	763,51
2707	BASSANO ROMANO	VT	2.607,91
2708	BLERA	VT	8.415,97
2709	BOLSENA	VT	13.062,94
2710	BOMARZO	VT	1.599,37
2711	CANINO	VT	24.896,99
2712	CAPODIMONTE	VT	6.348,92
2713	CAPRANICA	VT	4.262,40
2714	CARBOGNANO	VT	1.636,13
2715	CASTEL SANT'ELIA	VT	3.585,48
2716	CASTIGLIONE IN TEVERINA	VT	3.310,82
2717	CELLENO	VT	3.385,06
2718	CELLERE	VT	4.469,08
2719	CIVITACASTELLANA	VT	7.278,29

2720	CORCHIANO	VT	4.448,26
2721	FABRICA DI ROMA	VT	5.025,38
2722	FALERIA	VT	643,82
2723	FARNESE	VT	7.918,65
2724	GALLESE	VT	4.298,41
2725	ISCHIA DI CASTRO	VT	17.210,98
2726	LUBRIANO	VT	2.042,18
2727	MARTA	VT	2.738,71
2728	MONTALTO DI CASTRO	VT	262.453,85
2729	MONTEFIASCONE	VT	5.432,22
2730	MONTEROSI	VT	893,52
2731	NEPI	VT	27.088,65
2732	ORIOLO ROMANO	VT	479,15
2733	ORTE	VT	2.657,94
2734	PIANSANO	VT	3.839,29
2735	SAN LORENZO NUOVO	VT	4.033,84
2736	SUTRI	VT	9.024,20
2737	TARQUINIA	VT	154.936,09
2738	TESSENNANO	VT	2.668,08
2739	TUSCANIA	VT	48.008,92
2740	VASANELLO	VT	491,84
2741	VEJANO	VT	1.129,38
2742	VIGNANELLO	VT	6.172,74
2743	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	VT	281,05
2744	ALTINO	CH	958,24
2745	ARI	CH	15.188,52
2746	ARIELLI	CH	12.331,65
2747	BUCCHIANICO	CH	31.539,73
2748	CANOSA SANNITA	CH	8.901,75
2749	CASACANDITELLA	CH	4.326,18
2750	CASALBORDINO	CH	22.494,82
2751	CASALINCONTRADA	CH	881,24
2752	CASTEL FRENTANO	CH	8.695,22
2753	CHIETI	CH	28.474,22
2754	CRECCHIO	CH	44.899,82
2755	FARA FILIORUM PETRI	CH	7.901,57
2756	FILETTO	CH	7.245,26
2757	FOSSACESIA	CH	29.551,08
2758	FRANCAVILLA AL MARE	CH	60.623,95
2759	FRISA	CH	12.911,76
2760	GIULIANO TEATINO	CH	10.942,13
2761	LANCIANO	CH	45.908,96
2762	MIGLIANICO	CH	58.448,76
2763	MOZZAGROGNA	CH	11.114,40
2764	ORSOGNA	CH	12.649,21
2765	ORTONA	CH	102.924,95
2766	PAGLIETA	CH	15.575,21

2767	PERANO	CH	1.338,44
2768	POGGIOFIORITO	CH	2.959,98
2769	POLLUTRI	CH	22.879,15
2770	RIPA TEATINA	CH	19.923,14
2771	ROCCA SAN GIOVANNI	CH	28.949,42
2772	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	9.855,81
2773	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH	1.115,61
2774	SAN SALVO	CH	21.508,92
2775	SANTA MARIA IMBARO	CH	10.548,91
2776	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	CH	10.530,95
2777	SAN VITO CHIETINO	CH	19.957,97
2778	TOLLO	CH	41.853,63
2779	TORINO DI SANGRO	CH	21.060,58
2780	TORREVECCHIA TEATINA	CH	13.236,10
2781	TREGLIO	CH	2.053,89
2782	VACRI	CH	10.398,11
2783	VASTO	CH	30.113,79
2784	VILLALFONSINA	CH	7.057,40
2785	VILLAMAGNA	CH	13.867,67
2786	CORFINIO	AQ	2.437,13
2787	L'AQUILA	AQ	5.269,64
2788	PRATOLA PELIGNA	AQ	3.796,48
2789	RAIANO	AQ	6.162,68
2790	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	AQ	483,93
2791	SULMONA	AQ	5.932,13
2792	VITTORITO	AQ	2.337,29
2793	ALANNO	PE	11.073,52
2794	CAPPELLE SUL TAVO	PE	4.869,87
2795	CEPAGATTI	PE	34.317,36
2796	CITTA' SANT'ANGELO	PE	111.264,60
2797	COLLECORVINO	PE	40.457,20
2798	CUGNOLI	PE	5.967,40
2799	ELICE	PE	5.733,79
2800	LORETO APRUTINO	PE	58.377,32
2801	MONTESILVANO	PE	1.898,73
2802	MOSCUFO	PE	24.492,66
2803	NOCCIANO	PE	11.552,53
2804	PESCARA	PE	13.549,07
2805	PIANELLA	PE	80.301,54
2806	PICCIANO	PE	1.809,19
2807	ROSCIANO	PE	29.761,76
2808	SPOLTORE	PE	47.370,48
2809	TORRE DE' PASSERI	PE	659,28
2810	ALBA ADRIATICA	TE	7.112,34
2811	ANCARANO	TE	8.138,96
2812	BELLANTE	TE	24.023,26
2813	COLONNELLA	TE	11.416,11

2814	CONTROGUERRA	TE	13.488,02
2815	CORROPOLI	TE	12.885,55
2816	GIULIANOVA	TE	42.594,39
2817	MARTINSICURO	TE	17.040,76
2818	MORRO D'ORO	TE	28.900,31
2819	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE	39.119,04
2820	NERETO	TE	2.549,28
2821	PINETO	TE	41.155,60
2822	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	83.717,72
2823	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	10.550,83
2824	SANT'OMERO	TE	17.968,00
2825	SILVI	TE	17.160,70
2826	TORANO NUOVO	TE	8.589,15
2827	TORTORETO	TE	14.229,50
2828	CAMPOBASSO	CB	1.263,10
2829	CAMPOMARINO	CB	54.010,47
2830	GUGLIONESI	CB	17.242,09
2831	LARINO	CB	46.440,02
2832	MONTECILFONE	CB	2.630,92
2833	MONTELONGO	CB	1.335,24
2834	PETACCIATO	CB	7.332,25
2835	PORTOCANNONE	CB	190,12
2836	ROTELLO	CB	5.966,15
2837	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB	500,93
2838	SAN MARTINO IN PENSILIS	CB	10.592,87
2839	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB	5.212,14
2840	TERMOLI	CB	14.007,27
2841	URURI	CB	2.144,51
2842	ALTAVILLA IRPINA	AV	725,43
2843	ATRIPALDA	AV	7.898,52
2844	AVELLA	AV	16.078,29
2845	AVELLINO	AV	27.832,78
2846	BAIANO	AV	1.556,58
2847	BONITO	AV	5.186,88
2848	CAPRIGLIA IRPINA	AV	786,62
2849	CERVINARA	AV	8.347,94
2850	CONTRADA	AV	151,51
2851	DOMICELLA	AV	7.912,97
2852	FONTANAROSA	AV	766,56
2853	FORINO	AV	12.402,37
2854	GESUALDO	AV	1.963,29
2855	GROTTAMINARDA	AV	7.994,14
2856	GROTTOLELLA	AV	234,36
2857	LAPIO	AV	163,09
2858	LAURO	AV	21.913,65
2859	MANOCALZATI	AV	78,39
2860	MARZANO DI NOLA	AV	5.380,16

2861	MELITO IRPINO	AV	6.620,89
2862	MERCOGLIANO	AV	4.420,97
2863	MIRABELLA ECLANO	AV	13.929,16
2864	MONTEFALCIONE	AV	155,69
2865	MONTEFORTE IRPINO	AV	5.754,10
2866	MONTEMILETTO	AV	137,36
2867	MONTORO	AV	22.031,15
2868	MOSCHIANO	AV	2.403,80
2869	MUGNANO DEL CARDINALE	AV	1.430,80
2870	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	AV	870,32
2871	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	2.887,21
2872	PIETRADEFUSI	AV	849,53
2873	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV	981,08
2874	PRATOLA SERRA	AV	143,13
2875	QUINDICI	AV	2.838,06
2876	ROCCABASCERANA	AV	535,11
2877	ROTONDI	AV	1.848,89
2878	SALZA IRPINA	AV	149,70
2879	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV	12.524,33
2880	SAN MICHELE DI SERINO	AV	2.867,69
2881	SAN POTITO ULTRA	AV	221,31
2882	SANTA LUCIA DI SERINO	AV	1.454,15
2883	SANTO STEFANO DEL SOLE	AV	5.241,67
2884	SERINO	AV	5.478,38
2885	SOLOFRA	AV	2.667,15
2886	SORBO SERPICO	AV	948,63
2887	SPERONE	AV	2.810,29
2888	STURNO	AV	959,78
2889	TAURASI	AV	1.483,50
2890	TORRE LE NOCELLE	AV	317,37
2891	TUFO	AV	138,54
2892	VENTICANO	AV	7.001,53
2893	VILLAMAINA	AV	508,63
2894	AIROLA	BN	16.043,37
2895	AMOROSI	BN	11.930,31
2896	APOLLOSA	BN	1.404,39
2897	ARPAIA	BN	933,23
2898	ARPAISE	BN	312,35
2899	BENEVENTO	BN	107.185,97
2900	BONEA	BN	3.716,25
2901	BUCCIANO	BN	2.329,18
2902	CALVI	BN	23.289,63
2903	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	BN	4.993,89
2904	CASALDUNI	BN	8.985,08
2905	CASTELPOTO	BN	1.670,71
2906	CASTELVENERE	BN	21.919,70
2907	CEPPALONI	BN	953,31

2908	DUGENTA	BN	6.476,50
2909	DURAZZANO	BN	6.061,95
2910	FOGLIANISE	BN	2.180,56
2911	FORCHIA	BN	1.756,81
2912	FRAGNETO L'ABATE	BN	10.624,46
2913	FRAGNETO MONFORTE	BN	9.943,39
2914	FRASSO TELESINO	BN	1.307,29
2915	GUARDIA SANFRAMONDI	BN	10.252,69
2916	LIMATOLA	BN	16.172,30
2917	MELIZZANO	BN	2.137,61
2918	MOIANO	BN	4.097,29
2919	MONTESARCHIO	BN	28.246,30
2920	PADULI	BN	45.015,07
2921	PAGO VEIANO	BN	10.495,06
2922	PAOLISI	BN	1.046,99
2923	PAUPISI	BN	1.887,96
2924	PESCO SANNITA	BN	18.557,86
2925	PIETRELCINA	BN	14.507,32
2926	PONTE	BN	15.940,33
2927	PUGLIANELLO	BN	3.387,38
2928	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	15.061,21
2929	SAN LEUCIO DEL SANNIO	BN	491,90
2930	SAN LORENZO MAGGIORE	BN	1.105,39
2931	SAN MARTINO SANNITA	BN	685,52
2932	SAN NAZZARO	BN	1.197,42
2933	SAN NICOLA MANFREDI	BN	4.089,58
2934	SANT'AGATA DE' GOTI	BN	16.797,90
2935	SANT'ANGELO A CUPOLO	BN	1.464,10
2936	SANT'ARCANGELO TRIMONTE	BN	3.446,89
2937	SOLOPACA	BN	13.148,51
2938	TELESE	BN	11.619,45
2939	TORRECUSO	BN	18.872,20
2940	ALIFE	CE	29.282,23
2941	ALVIGNANO	CE	2.738,74
2942	ARIENZO	CE	4.922,10
2943	AVERSA	CE	1.261,59
2944	BAIA E LATINA	CE	295,77
2945	BELLONA	CE	5.171,22
2946	CAIAZZO	CE	1.658,50
2947	CALVI RISORTA	CE	16.582,22
2948	CAMIGLIANO	CE	1.601,10
2949	CANCELLO ED ARNONE	CE	79.090,18
2950	CAPODRISE	CE	5.065,55
2951	CAPUA	CE	79.569,85
2952	CARINARO	CE	4.142,61
2953	CARINOLA	CE	100.439,50
2954	CASAGIOVE	CE	2.096,53

2955	CASAL DI PRINCIPE	CE	40.832,10
2956	CASALUCE	CE	9.591,15
2957	CASAPESENNA	CE	2.529,40
2958	CASAPULLA	CE	1.640,58
2959	CASERTA	CE	20.373,84
2960	CASTEL CAMPAGNANO	CE	247,68
2961	CASTEL VOLTURNO	CE	72.115,97
2962	CELLOLE	CE	39.064,74
2963	CESA	CE	2.025,21
2964	CURTI	CE	527,58
2965	FALCIANO DEL MASSICO	CE	66.709,61
2966	FRANCOLISE	CE	139.456,39
2967	FRIGNANO	CE	16.600,72
2968	GRAZZANISE	CE	60.059,19
2969	GRICIGNANO DI AVERSA	CE	7.281,43
2970	LUSCIANO	CE	2.040,15
2971	MACERATA CAMPANIA	CE	16.554,14
2972	MADDALONI	CE	120.314,32
2973	MARCIANISE	CE	16.624,57
2974	MONDRAGONE	CE	67.535,98
2975	ORTA DI ATELLA	CE	30.607,53
2976	PASTORANO	CE	15.098,93
2977	PIANA DI MONTE VERNA	CE	15.301,23
2978	PIETRAVAIRANO	CE	128,87
2979	PIGNATARO MAGGIORE	CE	55.045,36
2980	PORTICO DI CASERTA	CE	1.559,21
2981	RECALE	CE	6.151,80
2982	RUVIANO	CE	970,98
2983	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	12.121,16
2984	SAN FELICE A CANCELLO	CE	19.075,11
2985	SAN MARCELLINO	CE	4.758,59
2986	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	3.357,65
2987	SAN NICOLA LA STRADA	CE	8.392,44
2988	SAN PRISCO	CE	1.752,66
2989	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	46.307,69
2990	SANTA MARIA LA FOSSA	CE	42.805,34
2991	SAN TAMMARO	CE	64.225,93
2992	SANT'ARPINO	CE	2.630,39
2993	SESSA AURUNCA	CE	100.808,76
2994	SPARANISE	CE	29.980,06
2995	SUCCIVO	CE	11.948,17
2996	TEVEROLA	CE	7.946,92
2997	TRENTOLA-DUCENTA	CE	8.842,70
2998	VAIRANO PATENORA	CE	229,28
2999	VILLA DI BRIANO	CE	9.055,28
3000	VILLA LITERNO	CE	91.466,97
3001	VITULAZIO	CE	43.163,62

3002	ACERRA	NA	74.981,14
3003	AFRAGOLA	NA	10.492,07
3004	ANACAPRI	NA	1.466,62
3005	ARZANO	NA	5.019,02
3006	BACOLI	NA	10.299,13
3007	BARANO D'ISCHIA	NA	16,50
3008	BOSCOREALE	NA	19.794,91
3009	BOSCOTRECASE	NA	11.943,68
3010	BRUSCIANO	NA	3.426,87
3011	CAIVANO	NA	90.463,88
3012	CALVIZZANO	NA	7.290,18
3013	CAMPOSANO	NA	4.415,40
3014	CAPRI	NA	1.808,12
3015	CARBONARA DI NOLA	NA	1.489,79
3016	CARDITO	NA	567,48
3017	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	5.755,58
3018	CASAMARCIANO	NA	4.131,49
3019	CASANDRINO	NA	2.635,58
3020	CASAVATORE	NA	253,70
3021	CASOLA DI NAPOLI	NA	1.385,61
3022	CASORIA	NA	2.547,83
3023	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	36.626,15
3024	CASTELLO DI CISTERNA	NA	4.088,24
3025	CERCOLA	NA	4.581,29
3026	CICCIANO	NA	3.369,42
3027	CIMITILE	NA	4.766,37
3028	COMIZIANO	NA	6.242,41
3029	CRISPANO	NA	1.833,48
3030	ERCOLANO	NA	10.341,18
3031	FORIO	NA	4.861,45
3032	FRATTAMAGGIORE	NA	3.164,94
3033	FRATTAMINORE	NA	738,58
3034	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	162.895,56
3035	GRAGNANO	NA	7.991,14
3036	GRUMO NEVANO	NA	1.080,34
3037	ISCHIA	NA	5.792,90
3038	LACCO AMENO	NA	2.959,81
3039	LIVERI	NA	2.686,75
3040	MARANO DI NAPOLI	NA	12.880,41
3041	MARIGLIANELLA	NA	9.692,76
3042	MARIGLIANO	NA	49.206,43
3043	MASSA DI SOMMA	NA	1.421,72
3044	MASSALUBRENSE	NA	1.278,15
3045	MELITO DI NAPOLI	NA	955,44
3046	META	NA	2.233,16
3047	MONTE DI PROCIDA	NA	4.826,20
3048	MUGNANO DI NAPOLI	NA	1.044,25

3049	NAPOLI	NA	212.136,78
3050	NOLA	NA	23.240,44
3051	OTTAVIANO	NA	8.906,23
3052	PALMA CAMPANIA	NA	32.899,46
3053	PIANO DI SORRENTO	NA	4.881,87
3054	POGGIOMARINO	NA	19.659,43
3055	POLLENA TROCCHIA	NA	5.267,22
3056	POMIGLIANO D'ARCO	NA	11.108,79
3057	POMPEI	NA	55.324,48
3058	PORTICI	NA	227,54
3059	POZZUOLI	NA	30.014,90
3060	PROCIDA	NA	456,99
3061	QUALIANO	NA	8.976,10
3062	QUARTO	NA	12.072,33
3063	SAN GENNARO VESUVIANO	NA	5.381,00
3064	SAN GIORGIO A CREMANO	NA	5.053,02
3065	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA	1.818,99
3066	SAN PAOLO BEL SITO	NA	2.177,61
3067	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA	1.624,05
3068	SANT'AGNELLO	NA	6.183,89
3069	SANTA MARIA LA CARITA'	NA	4.463,36
3070	SANT'ANASTASIA	NA	22.141,27
3071	SANT'ANTIMO	NA	1.981,65
3072	SANT'ANTONIO ABATE	NA	15.907,57
3073	SAN VITALIANO	NA	5.485,89
3074	SAVIANO	NA	9.647,82
3075	SCISCIANO	NA	7.186,49
3076	SOMMA VESUVIANA	NA	17.947,88
3077	SORRENTO	NA	11.922,30
3078	STRIANO	NA	12.267,05
3079	TERZIGNO	NA	13.285,53
3080	TORRE ANNUNZIATA	NA	5.463,26
3081	TORRE DEL GRECO	NA	13.734,74
3082	TRECASE	NA	4.174,64
3083	TUFINO	NA	5.187,04
3084	VICO EQUENSE	NA	5.135,92
3085	VILLARICCA	NA	2.977,34
3086	VOLLA	NA	8.900,83
3087	ANGRI	SA	42.907,14
3088	BATTIPAGLIA	SA	171.462,53
3089	CAPACCIO	SA	109.077,26
3090	CASTELNUOVO CILENTO	SA	398,18
3091	CASTEL SAN GIORGIO	SA	5.576,30
3092	EBOLI	SA	317.292,06
3093	GIFFONI SEI CASALI	SA	10.270,55
3094	GIFFONI VALLE PIANA	SA	19.629,20
3095	GIUNGANO	SA	733,35

3096	MERCATO SAN SEVERINO	SA	8.739,67
3097	MONTECORVINO PUGLIANO	SA	1.041,57
3098	NOCERA INFERIORE	SA	31.519,82
3099	NOCERA SUPERIORE	SA	10.845,66
3100	PAGANI	SA	17.750,74
3101	PELLEZZANO	SA	140,84
3102	PONTECAGNANO FAIANO	SA	86.172,69
3103	ROCCAPIEMONTE	SA	4.138,88
3104	SALERNO	SA	40.728,98
3105	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	21.022,10
3106	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	12.638,55
3107	SAN VALENTINO TORIO	SA	10.352,29
3108	SARNO	SA	16.981,06
3109	SCAFATI	SA	30.728,71
3110	SERRE	SA	5.861,61
3111	ADELFIA	BA	40.321,29
3112	ALBEROBELLO	BA	4.116,20
3113	BARI	BA	35.130,95
3114	BINETTO	BA	5.690,16
3115	BITETTO	BA	10.940,23
3116	BITRITTO	BA	6.978,74
3117	CAPURSO	BA	6.491,40
3118	CASAMASSIMA	BA	24.274,51
3119	CASTELLANA GROTTE	BA	15.871,29
3120	CELLAMARE	BA	12.209,23
3121	CONVERSANO	BA	90.445,02
3122	GIOVINAZZO	BA	12.378,58
3123	MODUGNO	BA	6.962,34
3124	MOLA DI BARI	BA	54.307,38
3125	MOLFETTA	BA	30.295,76
3126	MONOPOLI	BA	80.365,95
3127	NOICATTARO	BA	36.975,88
3128	PALO DEL COLLE	BA	8.868,25
3129	POLIGNANO A MARE	BA	25.144,40
3130	PUTIGNANO	BA	44.429,30
3131	RUTIGLIANO	BA	48.926,78
3132	SAMMICHELE DI BARI	BA	2.968,37
3133	SANNICANDRO DI BARI	BA	9.193,82
3134	TERLIZZI	BA	16.615,49
3135	TRIGGIANO	BA	10.299,58
3136	TURI	BA	21.125,26
3137	VALENZANO	BA	3.959,35
3138	BRINDISI	BR	194.452,80
3139	CAROVIGNO	BR	24.077,72
3140	CEGLIE MESSAPICO	BR	8.430,99
3141	CELLINO SAN MARCO	BR	41.174,05
3142	CISTERNINO	BR	1.565,78

3143	ERCHIE	BR	19.756,85
3144	FASANO	BR	69.350,39
3145	FRANCAVILLA FONTANA	BR	124.780,16
3146	LATIANO	BR	38.547,82
3147	MESAGNE	BR	140.686,71
3148	ORIA	BR	19.361,36
3149	OSTUNI	BR	54.278,87
3150	SAN DONACI	BR	34.413,80
3151	SAN MICHELE SALENTINO	BR	3.167,02
3152	SAN PANCRAZIO SALENTINO	BR	42.703,02
3153	SAN PIETRO VERNOTICO	BR	38.702,55
3154	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	43.442,39
3155	TORCHIAROLO	BR	24.450,26
3156	TORRE SANTA SUSANNA	BR	22.156,23
3157	VILLA CASTELLI	BR	391,53
3158	APRICENA	FG	141.690,19
3159	ASCOLI SATRIANO	FG	41.410,14
3160	CARAPELLE	FG	45.668,18
3161	CERIGNOLA	FG	655.764,48
3162	CHIEUTI	FG	45.963,60
3163	FOGGIA	FG	924.982,39
3164	LESINA	FG	106.290,35
3165	LUCERA	FG	427.812,59
3166	MANFREDONIA	FG	249.938,19
3167	ORDONA	FG	24.785,47
3168	ORSARA DI PUGLIA	FG	14.333,02
3169	ORTA NOVA	FG	74.923,99
3170	POGGIO IMPERIALE	FG	43.399,17
3171	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG	105.074,87
3172	SAN SEVERO	FG	292.741,42
3173	SERRACAPRIOLA	FG	84.275,24
3174	STORNARA	FG	37.175,10
3175	STORNARELLA	FG	38.244,06
3176	TORREMAGGIORE	FG	124.438,98
3177	TROIA	FG	61.030,99
3178	ZAPPONETA	FG	37.300,27
3179	ALESSANO	LE	169,31
3180	ALEZIO	LE	6.276,51
3181	ALLISTE	LE	5.238,94
3182	ANDRANO	LE	3.584,25
3183	ARADEO	LE	6.188,07
3184	ARNESANO	LE	5.624,64
3185	CALIMERA	LE	9,06
3186	CAMPI SALENTINA	LE	50.016,59
3187	CAPRARICA DI LECCE	LE	5.342,81
3188	CARMIANO	LE	28.655,84
3189	CARPIGNANO SALENTINO	LE	619,42

3190	CASTRI DI LECCE	LE	3.094,89
3191	CASTRIGNANO DEL CAPO	LE	189,46
3192	CASTRO	LE	572,42
3193	CAVALLINO	LE	7.306,24
3194	COLLEPASSO	LE	3.146,83
3195	COPERTINO	LE	31.656,03
3196	CORSANO	LE	21,32
3197	CUTROFIANO	LE	19.385,57
3198	DISO	LE	168,94
3199	GAGLIANO DEL CAPO	LE	202,92
3200	GALATINA	LE	34.506,55
3201	GALATONE	LE	25.951,27
3202	GALLIPOLI	LE	9.206,17
3203	GIUGGIANELLO	LE	115,77
3204	GUAGNANO	LE	13.991,89
3205	LECCE	LE	77.981,01
3206	LEQUILE	LE	18.456,02
3207	LEVERANO	LE	26.974,14
3208	LIZZANELLO	LE	10.130,83
3209	MAGLIE	LE	295,76
3210	MARTANO	LE	1.864,98
3211	MARTIGNANO	LE	144,86
3212	MELENDUGNO	LE	632,18
3213	MELISSANO	LE	6.756,44
3214	MELPIGNANO	LE	174,16
3215	MINERVINO DI LECCE	LE	193,92
3216	MONTERONI DI LECCE	LE	932,45
3217	MORCIANO DI LEUCA	LE	82,09
3218	NARDO'	LE	91.825,29
3219	NEVIANO	LE	4.521,11
3220	NOVOLI	LE	15.345,97
3221	OTRANTO	LE	1.701,06
3222	POGGIARDO	LE	1.104,16
3223	PORTO CESAREO	LE	384,71
3224	PRESICCE	LE	1.483,11
3225	RACALE	LE	4.325,32
3226	SALICE SALENTINO	LE	37.103,67
3227	SALVE	LE	441,25
3228	SAN CESARIO DI LECCE	LE	4.759,20
3229	SAN DONATO DI LECCE	LE	1.498,03
3230	SANNICOLA	LE	326,54
3231	SAN PIETRO IN LAMA	LE	2.857,71
3232	SANTA CESAREA TERME	LE	422,22
3233	SECLI'	LE	1.665,28
3234	SOGLIANO CAVOUR	LE	2.801,24
3235	SOLETO	LE	212,96
3236	SPECCHIA	LE	18,50

3237	SPONGANO	LE	9,36
3238	SQUINZANO	LE	12.658,45
3239	STERNATIA	LE	1.535,61
3240	SURBO	LE	7.598,73
3241	TAVIANO	LE	5.123,80
3242	TREPUZZI	LE	8.876,21
3243	TRICASE	LE	836,55
3244	TUGLIE	LE	408,67
3245	UGENTO	LE	34.542,26
3246	UGGIANO LA CHIESA	LE	64,38
3247	VEGLIE	LE	13.915,23
3248	VERNOLE	LE	3.036,96
3249	AVETRANA	TA	7.323,53
3250	CAROSINO	TA	7.934,21
3251	CASTELLANETA	TA	129.649,15
3252	CRISPIANO	TA	24.222,91
3253	FAGGIANO	TA	31.849,33
3254	FRAGAGNANO	TA	17.604,92
3255	GINOSA	TA	155.890,52
3256	GROTTAGLIE	TA	35.945,55
3257	LEPORANO	TA	10.129,90
3258	LIZZANO	TA	24.764,56
3259	MANDURIA	TA	122.921,44
3260	MARUGGIO	TA	10.939,47
3261	MASSAFRA	TA	157.253,19
3262	MONTEIASI	TA	1.733,45
3263	MONTEMESOLA	TA	10.919,26
3264	MONTEPARANO	TA	5.893,21
3265	PALAGIANELLO	TA	45.921,20
3266	PALAGIANO	TA	307.797,36
3267	PULSANO	TA	22.793,27
3268	ROCCAFORZATA	TA	5.546,70
3269	SAN GIORGIO IONICO	TA	11.292,57
3270	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA	9.136,66
3271	SAVA	TA	17.195,84
3272	STATTE	TA	53.053,08
3273	TARANTO	TA	178.465,41
3274	TORRICELLA	TA	10.396,63
3275	BARLETTA	BT	142.598,07
3276	BISCEGLIE	BT	46.869,10
3277	CANOSA DI PUGLIA	BT	128.586,36
3278	MARGHERITA DI SAVOIA	BT	24.645,42
3279	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	BT	37.748,86
3280	TRANI	BT	42.302,71
3281	TRINITAPOLI	BT	147.526,75
3282	BERNALDA	MT	88.247,82
3283	FERRANDINA	MT	5.443,60

3284	GRASSANO	MT	1.913,81
3285	GROTTOLE	MT	8.906,90
3286	IRSINA	MT	26.966,62
3287	MATERA	MT	32.211,61
3288	MIGLIONICO	MT	3.929,51
3289	MONTALBANO IONICO	MT	2.158,38
3290	MONTESCAGLIOSO	MT	14.976,85
3291	PISTICCI	MT	48.385,26
3292	POLICORO	MT	31.303,51
3293	POMARICO	MT	2.253,18
3294	SALANDRA	MT	669,45
3295	SCANZANO JONICO	MT	162.489,31
3296	GINESTRA	PZ	1.556,94
3297	LAVELLO	PZ	11.987,45
3298	MONTEMILONE	PZ	366,68
3299	BORGIA	CZ	1.254,58
3300	BOTRICELLO	CZ	16.976,89
3301	CATANZARO	CZ	2.916,65
3302	CURINGA	CZ	2.770,41
3303	DAVOLI	CZ	9.600,49
3304	FEROLETO ANTICO	CZ	606,15
3305	GIZZERIA	CZ	7.584,13
3306	LAMEZIA TERME	CZ	129.271,58
3307	MAIDA	CZ	1.959,33
3308	PIANOPOLI	CZ	62,47
3309	SAN PIETRO A MAIDA	CZ	652,25
3310	SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	CZ	14.180,14
3311	SATRIANO	CZ	3.864,48
3312	SELLIA MARINA	CZ	21.894,33
3313	SIMERI CRICHI	CZ	265,82
3314	SQUILLACE	CZ	2.374,48
3315	ALTOMONTE	CS	4.974,82
3316	CASSANO ALLO IONIO	CS	136.839,07
3317	CLETO	CS	286,15
3318	CORIGLIANO CALABRO	CS	173.419,04
3319	COSENZA	CS	443,34
3320	DIAMANTE	CS	927,33
3321	FIGLINE VEGLIATURO	CS	1.464,92
3322	FIRMO	CS	302,53
3323	PIANE CRATI	CS	86,69
3324	ROGGIANO GRAVINA	CS	288,05
3325	ROSSANO	CS	74.471,93
3326	SAN LORENZO DEL VALLO	CS	7.895,58
3327	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS	761,43
3328	SCALEA	CS	7.245,43
3329	SPEZZANO ALBANESE	CS	21.665,39
3330	TERRANOVA DA SIBARI	CS	30.367,14

3331	TORANO CASTELLO	CS	431,39
3332	VILLAPIANA	CS	9.294,80
3333	AGNANA CALABRA	RC	261,31
3334	ANOIA	RC	5.150,51
3335	BIANCO	RC	55,41
3336	BOVA MARINA	RC	385,29
3337	BRANCALEONE	RC	368,13
3338	CAMPO CALABRO	RC	24,74
3339	CANDIDONI	RC	41.954,04
3340	FEROLETO DELLA CHIESA	RC	8.751,49
3341	GIOIA TAURO	RC	23.543,97
3342	GIOIOSA IONICA	RC	3.087,16
3343	LAUREANA DI BORRELLO	RC	80.856,75
3344	LOCRI	RC	13.635,68
3345	MAROPATI	RC	35,25
3346	MELICUCCO	RC	15.977,12
3347	MONASTERACE	RC	295,84
3348	OPPIDO MAMERTINA	RC	28.182,88
3349	PALMI	RC	9.517,19
3350	POLISTENA	RC	14.711,41
3351	PORTIGLIOLA	RC	43,46
3352	RIZZICONI	RC	58.423,92
3353	ROSARNO	RC	77.877,63
3354	SAN FERDINANDO	RC	23.093,26
3355	SEMINARA	RC	55,37
3356	SIDERNO	RC	5.845,56
3357	TAURIANOVA	RC	69.500,03
3358	TERRANOVA SAPPO MINULIO	RC	4.548,30
3359	VARAPODIO	RC	30.375,14
3360	VILLA SAN GIOVANNI	RC	2.619,90
3361	CIRO'	KR	65,48
3362	CIRO' MARINA	KR	122,93
3363	CROTONE	KR	128.258,57
3364	CRUCOLI	KR	403,56
3365	CUTRO	KR	52.004,49
3366	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	50.418,67
3367	PALLAGORIO	KR	52,24
3368	ROCCABERNARDA	KR	195,67
3369	ROCCA DI NETO	KR	27.584,39
3370	SCANDALE	KR	17.820,52
3371	STRONGOLI	KR	41.213,55
3372	BRIATICO	VV	251,49
3373	CESSANITI	VV	29,03
3374	DRAPIA	VV	164,38
3375	FILANDARI	VV	41,04
3376	FILOGASO	VV	1.092,04
3377	FRANCAVILLA ANGITOLA	VV	1.096,71

3378	LIMBADI	VV	1.308,56
3379	MAIERATO	VV	209,82
3380	MILETO	VV	247,47
3381	NICOTERA	VV	484,19
3382	PARGHELIA	VV	45,26
3383	PIZZO	VV	652,90
3384	ROMBIOLO	VV	147,71
3385	SAN COSTANTINO CALABRO	VV	49,80
3386	SANT'ONOFRIO	VV	1.067,63
3387	SPILINGA	VV	547,06
3388	STEFANACONI	VV	316,88
3389	TROPEA	VV	523,75
3390	VIBO VALENTIA	VV	330,81
3391	ZACCANOPOLI	VV	107,13
3392	ZAMBRONE	VV	196,47
3393	ZUNGRI	VV	51,22
3394	AGRIGENTO	AG	8.318,24
3395	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AG	226,91
3396	ARAGONA	AG	2.353,72
3397	BIVONA	AG	9.777,70
3398	CALAMONACI	AG	144,62
3399	CAMASTRA	AG	505,85
3400	CAMPOBELLO DI LICATA	AG	2.601,51
3401	CANICATTI'	AG	15.095,05
3402	CASTROFILIPPO	AG	282,84
3403	CATTOLICA ERACLEA	AG	140,21
3404	COMITINI	AG	88,72
3405	FAVARA	AG	14.738,03
3406	GROTTE	AG	55,13
3407	JOPPOLO GIANCAXIO	AG	461,72
3408	LICATA	AG	5.317,36
3409	LUCCA SICULA	AG	262,87
3410	MENFI	AG	61.727,41
3411	NARO	AG	6.679,93
3412	RACALMUTO	AG	1.363,90
3413	RAFFADALI	AG	131,12
3414	RAVANUSA	AG	47,28
3415	RIBERA	AG	221.364,41
3416	SAMBUCA DI SICILIA	AG	348,49
3417	SANTA ELISABETTA	AG	250,23
3418	SANTA MARGHERITA DI BELICE	AG	230,70
3419	SANT'ANGELO MUXARO	AG	816,39
3420	SCIACCA	AG	109.906,79
3421	VILLAFRANCA SICULA	AG	72,71
3422	ACQUAVIVA PLATANI	CL	780,44
3423	BUTERA	CL	27.907,59
3424	CALTANISSETTA	CL	57.781,84

3425	CAMPOFRANCO	CL	250,69
3426	DELIA	CL	363,44
3427	GELA	CL	20.326,05
3428	MARIANOPOLI	CL	1.059,29
3429	MAZZARINO	CL	4.774,95
3430	MILENA	CL	114,92
3431	MONTEDORO	CL	971,59
3432	NISCEMI	CL	507,16
3433	RIESI	CL	16.355,68
3434	SAN CATALDO	CL	984,94
3435	SANTA CATERINA VILLARMOSA	CL	1.414,68
3436	SERRADIFALCO	CL	1.426,57
3437	SOMMATINO	CL	812,84
3438	SUTERA	CL	365,37
3439	VALLELUNGA PRATAMENO	CL	1.081,23
3440	VILLALBA	CL	1.179,71
3441	ACI CASTELLO	CT	7.127,15
3442	ACI CATENA	CT	26.668,50
3443	ACIREALE	CT	52.138,29
3444	ACI SANT'ANTONIO	CT	253,87
3445	ADRANO	CT	49.740,43
3446	BIANCAVILLA	CT	43.107,00
3447	CALATABIANO	CT	28.353,34
3448	CALTAGIRONE	CT	9.322,60
3449	CASTEL DI IUDICA	CT	2.555,21
3450	CATANIA	CT	255.268,84
3451	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT	36.585,56
3452	GIARRE	CT	121.761,95
3453	GRAMMICHELE	CT	1.246,59
3454	GRAVINA DI CATANIA	CT	7.519,54
3455	MAZZARRONE	CT	36.009,98
3456	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT	1.380,29
3457	MINEO	CT	66.550,98
3458	MISTERBIANCO	CT	71.035,75
3459	MOTTA SANT'ANASTASIA	CT	111.127,42
3460	PALAGONIA	CT	87.591,84
3461	PATERNO'	CT	228.788,75
3462	PIEDIMONTE ETNEO	CT	12.757,47
3463	RADDUSA	CT	245,48
3464	RAGALNA	CT	3.224,04
3465	RAMACCA	CT	7.813,38
3466	RIPOSTO	CT	58.645,76
3467	SAN CONO	CT	187,11
3468	SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT	990,93
3469	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT	6.911,12
3470	SAN MICHELE DI GANZARIA	CT	185,90
3471	SANT'AGATA LI BATTIATI	CT	2.069,99

3472	SANTA VENERINA	CT	1.334,37
3473	SCORDIA	CT	70.797,25
3474	TREMESTIERI ETNEO	CT	2.957,65
3475	VALVERDE	CT	7.201,13
3476	VIAGRANDE	CT	128,77
3477	CATENANUOVA	EN	462,95
3478	CENTURIPE	EN	75.213,23
3479	ACQUEDOLCI	ME	13.109,43
3480	ALI' TERME	ME	4.768,19
3481	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	31.909,21
3482	BROLO	ME	7.754,07
3483	CAPO D'ORLANDO	ME	30.176,72
3484	CAPRI LEONE	ME	4.010,09
3485	CONDRO'	ME	2.548,16
3486	FALCONE	ME	4.667,55
3487	FICARRA	ME	155,28
3488	FORZA D'AGRO'	ME	484,16
3489	FURCI SICULO	ME	4.047,31
3490	FURNARI	ME	10.456,07
3491	GIARDINI NAXOS	ME	17.818,07
3492	GIOIOSA MAREA	ME	314,31
3493	ITALA	ME	3.101,62
3494	LENI	ME	319,28
3495	LETOJANNI	ME	2.108,21
3496	LIMINA	ME	403,52
3497	MAZZARRA' SANT'ANDREA	ME	2.900,53
3498	MERI'	ME	890,98
3499	MESSINA	ME	79.304,14
3500	MILAZZO	ME	56.786,24
3501	MIRTO	ME	10.118,25
3502	MOIO ALCANTARA	ME	494,41
3503	NASO	ME	7.611,02
3504	NIZZA DI SICILIA	ME	5.829,60
3505	PACE DEL MELA	ME	10.834,05
3506	PAGLIARA	ME	3.580,61
3507	PATTI	ME	10.940,23
3508	PIRAINO	ME	3.208,19
3509	ROCCALUMERA	ME	2.711,59
3510	RODI' MILICI	ME	555,28
3511	ROMETTA	ME	3.427,62
3512	SAN FILIPPO DEL MELA	ME	7.689,60
3513	SANT'ALESSIO SICULO	ME	1.107,79
3514	SANTA TERESA DI RIVA	ME	7.690,98
3515	SAPONARA	ME	6.487,47
3516	SAVOCA	ME	5.645,91
3517	SCALETTA ZANCLEA	ME	2.993,83
3518	SPADAFORA	ME	1.732,31

3519	TAORMINA	ME	11.036,07
3520	TERME VIGLIATORE	ME	28.421,38
3521	TORREGROTTA	ME	2.973,49
3522	TORRENOVA	ME	439,08
3523	VALDINA	ME	453,02
3524	VENETICO	ME	3.511,59
3525	VILLAFRANCA TIRRENA	ME	4.823,46
3526	ALIA	PA	17.226,23
3527	ALTAVILLA MILICIA	PA	5.803,68
3528	BAGHERIA	PA	33.851,06
3529	BALESTRATE	PA	2.156,45
3530	BOLOGNETTA	PA	359,24
3531	CAMPOFELICE DI FITALIA	PA	14.095,33
3532	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA	10.725,21
3533	CAMPOREALE	PA	1.230,11
3534	CAPACI	PA	763,06
3535	CARINI	PA	42.406,12
3536	CASTELDACCIA	PA	19.970,00
3537	CERDA	PA	1.156,69
3538	CIMINNA	PA	4.010,58
3539	CINISI	PA	8.914,57
3540	FICARAZZI	PA	23.462,61
3541	LASCARI	PA	4.600,27
3542	MONTEMAGGIORE BELSITO	PA	2.724,46
3543	PALERMO	PA	37.537,06
3544	PARTINICO	PA	117.143,33
3545	ROCCAMENA	PA	455,51
3546	SAN CIPIRELLO	PA	11.585,12
3547	SANTA FLAVIA	PA	16.784,78
3548	TERMINI IMERESE	PA	19.183,72
3549	TERRASINI	PA	15.938,53
3550	TRABIA	PA	18.565,29
3551	TRAPPETO	PA	3.515,35
3552	VALLEDOLMO	PA	514,04
3553	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PA	552,01
3554	VILLABATE	PA	8.964,45
3555	VILLAFRATI	PA	123,17
3556	ACATE	RG	248.260,81
3557	COMISO	RG	39.932,52
3558	ISPICA	RG	10.038,36
3559	MODICA	RG	69.246,82
3560	POZZALLO	RG	372,82
3561	SANTA CROCE CAMERINA	RG	19.514,69
3562	SCICLI	RG	20.750,55
3563	VITTORIA	RG	167.444,56
3564	AUGUSTA	SR	151.290,99
3565	AVOLA	SR	98.284,58

3566	CANICATTINI BAGNI	SR	5.551,49
3567	FLORIDIA	SR	18.961,46
3568	FRANCOFONTE	SR	245.525,22
3569	LENTINI	SR	591.330,59
3570	MELILLI	SR	52.827,39
3571	NOTO	SR	2.702,55
3572	PACHINO	SR	38.989,92
3573	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	SR	13.879,79
3574	PRIOLO GARGALLO	SR	13.893,91
3575	ROSOLINI	SR	5.885,37
3576	SIRACUSA	SR	429.744,02
3577	SOLARINO	SR	4.535,84
3578	ALCAMO	TP	91.994,10
3579	CALATAFIMI	TP	16.698,33
3580	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP	36.340,68
3581	CASTELVETRANO	TP	135.543,76
3582	GIBELLINA	TP	1.936,07
3583	MARSALA	TP	83.524,71
3584	MAZARA DEL VALLO	TP	311.516,86
3585	PACECO	TP	24.989,90
3586	PARTANNA	TP	33.804,75
3587	PETROSINO	TP	60.815,13
3588	POGGIOREALE	TP	5.304,52
3589	SALAPARUTA	TP	7.803,85
3590	SALEMI	TP	12.953,78
3591	SANTA NINFA	TP	2.093,66
3592	TRAPANI	TP	167.295,63
3593	VALDERICE	TP	3.262,77
3594	VITA	TP	440,48
3595	CAGLIARI	CA	6.291,81
3596	DECIMOMANNU	CA	11.525,50
3597	DECIMOPUTZU	CA	1.433,04
3598	DONORI	CA	190,41
3599	ELMAS	CA	1.148,43
3600	GERGEI	CA	769,50
3601	GESICO	CA	127,04
3602	GUAMAGGIORE	CA	529,95
3603	GUASILA	CA	518,06
3604	MONASTIR	CA	7.702,84
3605	MONSERRATO	CA	1.833,76
3606	NURAGUS	CA	195,38
3607	NURALLAO	CA	314,26
3608	NURAMINIS	CA	10.972,54
3609	ORTACESUS	CA	85,01
3610	PIMENTEL	CA	323,15
3611	QUARTUCCIU	CA	5.063,72
3612	SAN SPERATE	CA	23.310,41

3613	SANT'ANDREA FRIUS	CA	182,52
3614	SELARGIUS	CA	5.016,54
3615	SELEGAS	CA	61,37
3616	SENORBI'	CA	67,70
3617	SESTU	CA	19.946,99
3618	SETTIMO SAN PIETRO	CA	5.819,82
3619	SILIQUA	CA	423,14
3620	SILIUS	CA	60,69
3621	SOLEMINIS	CA	42,96
3622	SUELLI	CA	55,22
3623	USSANA	CA	13.321,44
3624	VILLASOR	CA	49.330,28
3625	VILLASPECIOSA	CA	625,73
3626	ALGHERO	SS	78.839,67
3627	ARDARA	SS	890,49
3628	BANARI	SS	112,27
3629	BONNANARO	SS	142,09
3630	BULZI	SS	295,52
3631	CARGEGHE	SS	522,56
3632	CASTELSARDO	SS	7.621,69
3633	CODRONGIANOS	SS	945,60
3634	ERULA	SS	439,37
3635	FLORINAS	SS	115,42
3636	ITTIREDDU	SS	763,36
3637	LAERRU	SS	154,92
3638	MARA	SS	227,03
3639	MARTIS	SS	236,61
3640	MORES	SS	929,17
3641	MUROS	SS	391,33
3642	OSSI	SS	344,15
3643	PADRIA	SS	60,36
3644	PORTO TORRES	SS	7.183,06
3645	PUTIFIGARI	SS	79,51
3646	ROMANA	SS	153,91
3647	SANTA MARIA COGHINAS	SS	6.337,73
3648	SASSARI	SS	126.254,64
3649	SEDINI	SS	228,05
3650	SENNORI	SS	548,48
3651	SILIGO	SS	331,09
3652	SORSO	SS	19.403,97
3653	STINTINO	SS	9.839,48
3654	TISSI	SS	2.992,89
3655	TORRALBA	SS	23,94
3656	URI	SS	1.290,72
3657	USINI	SS	7.868,51
3658	VALLEDORIA	SS	688,90
3659	AIDOMAGGIORE	OR	565,43

3660	ARBOREA	OR	276.553,04
3661	BARATILI SAN PIETRO	OR	2.300,40
3662	BARESSA	OR	161,42
3663	BAULADU	OR	207,41
3664	BIDONI'	OR	61,81
3665	BORONEDDU	OR	313,87
3666	CABRAS	OR	6.183,27
3667	GHILARZA	OR	1.017,87
3668	GONNOSCODINA	OR	162,54
3669	GONNOSTRAMATZA	OR	348,48
3670	MASULLAS	OR	181,22
3671	MILIS	OR	14.130,03
3672	MOGORO	OR	9.089,44
3673	NARBOLIA	OR	196,83
3674	NORBELLO	OR	524,97
3675	NURACHI	OR	1.034,10
3676	OLLASTRA SIMAXIS	OR	136,62
3677	ORISTANO	OR	57.695,05
3678	POMPU	OR	25,11
3679	RIOLA SARDO	OR	1.542,74
3680	SAN NICOLO' D'ARCIDANO	OR	4.567,17
3681	SAN VERO MILIS	OR	3.531,91
3682	SEDILO	OR	1.572,67
3683	SIAMAGGIORE	OR	605,99
3684	SIMALA	OR	603,49
3685	SOLARUSSA	OR	9.519,19
3686	SORRADILE	OR	275,63
3687	TERRALBA	OR	13.372,47
3688	TRAMATZA	OR	533,17
3689	URAS	OR	5.912,29
3690	VILLANOVA TRUSCHEDU	OR	458,36
3691	ZEDDIANI	OR	13.311,13
3692	ZERFALIU	OR	239,14
3693	CALASETTA	CI	5.188,93
3694	GIBA	CI	86,52
3695	GONNESA	CI	1.100,17
3696	MASAINAS	CI	3.501,01
3697	MUSEI	CI	5.032,69
3698	PISCINAS	CI	421,13
3699	SAN GIOVANNI SUERGIU	CI	1.692,26
3700	SANT'ANTIOCO	CI	6.854,67
3701	BARUMINI	VS	854,63
3702	COLLINAS	VS	542,87
3703	LAS PLASSAS	VS	68,73
3704	LUNAMATRONA	VS	289,75
3705	PABILLONIS	VS	14.109,34
3706	PAULI ARBAREI	VS	180,51

3707	SAMASSI	VS	22.614,84
3708	SAN GAVINO MONREALE	VS	18.887,26
3709	SANLURI	VS	32.629,68
3710	SARDARA	VS	932,95
3711	SEGARIU	VS	2.806,55
3712	SERRAMANNA	VS	54.222,60
3713	SERRENTI	VS	308,24
3714	USSARAMANNA	VS	403,88
3715	VILLACIDRO	VS	587,73
3716	VILLAMAR	VS	131,83
3717	VILLANOVAFRANCA	VS	174,63
3718	GOLFO ARANCI	OT	3.466,97
3719	LOIRI PORTO SAN PAOLO	OT	2.528,27

Totale comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna	**110.700.000,00**

14A08617

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 ottobre 2014.

Estensione dell'attività di certificazione della società Rina Service S.p.A., in Genova, per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo alle direttive 96/98/CE e 98/85/CE e successivi emendamenti.

IL CAPO REPARTO
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Visto decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96198/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitartene di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Vista la notifica del Registro italiano navale presso la Commissione europea con nota prot. 3002148 del 25 novembre 1998, al fine di esperire le procedure di valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo alle direttive 96198/CE e 98/85/CE e successivi emendamenti;

Visto il decreto dirigenziale in data 14 luglio 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° settembre 2009) del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di estensione della su menzionata notifica alla Commissione europea, relativa alla società Rina Service - S.p.A. quale organismo di valutazione delta conformità degli equipaggiamenti marittimi ai sensi del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 407/1999;

Vista l'istanza prot. n. RSSE/QBI/NPA/14132 in data 28 marzo 2014 con la quale la società Rina Service S.p.A., ha richiesto l'estensione dell'autorizzazione a certificare prodotti A.1/8.1 dell'allegato A.1, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modificazioni;

Visto il rapporto di audit n. RA-03-2014 redatto in data 24 settembre 2014 con il quale il team di audit esprime parere favorevole all'estensione della designazione in relazione all'item A.1/8.1 elenco all'interno dell'allegato A.1 come modificato dalla direttiva 2010/68/UE;

Preso atto degli obblighi attuativi del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, che prevede la designazione e la verifica periodica biennale degli organismi che procedono alla valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato A.1 del precitato decreto, secondo quanto indicato per ciascun tipo di equipaggiamento;

Considerata la necessità di rendere pubblica la designazione dell'organismo anche per le suddette procedure di valutazione della conformità attualmente escluse dai decreto di estensione citato in premessa;

Decreta:

Art. 1.

La società Rina Service S.p.A., con sede a Genova in via Corsica n. 12, è designata quale organismo di valutazione della conformità, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità ai requisiti, previsti dagli strumenti internazionali indicati nell'allegato A.1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 407/1999, per i seguenti equipaggiamenti marittimi:

A.1/1 Mezzi di salvataggio - tutti i prodotti;

A.1/2 Protezione dell'inquinamento marino - tutti i prodotti;

A.1/3 Protezione antincendio - tutti i prodotti;

A.1/4 Apparecchiature di navigazione - tutti i prodotti;

A.1/5 Apparecchiature di radiocomunicazione - tutti i prodotti;

A.1/6.1 COLREG 72 - luci di navigazione;

A.1/8.1 Dispositivi rilevazione dei livelli idrometrici,

per le procedure di valutazione della conformità di cui ai moduli B, D, E, F e G.

Art. 2.

Il decreto dirigenziale in data 14 luglio 2009, citato in premessa, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2014

Il capo reparto: CARLONE

14A08686

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 ottobre 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Centro di analisi C.A.I.M. S.r.l. Società unipersonale, in Follonica, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'articolo 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'articolo 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'articolo 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 5 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 277 del 26 novembre 2010 con il quale al laboratorio Centro di analisi C.A.I.M. S.r.l. Società unipersonale, ubicato in Follonica (GR), Via Del Turismo n. 196, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 ottobre 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 settembre 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio laboratorio Centro di analisi C.A.I.M. S.r.l. Società unipersonale, ubicato in Follonica (GR), via Del Turismo n. 196, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 17 ottobre 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Centro di analisi C.A.I.M. S.r.l. Società unipersonale perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 ottobre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 299/2013 allegato I
Biofenoli (Polifenoli totali)	NGD C89 -10
Cere	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CE 702/2007 + Reg. UE 61/2011 allegato II
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CE 796/2002 allegato XB met. A + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Etil Esteri degli acidi grassi	Reg. CE 2568/1991 allegato XX + Reg. UE 61/2011 allegato II
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Saggio di Kreis	NGD C56 -79
Tocoferoli	UNI EN ISO 9936:2011

14A08570

DECRETO 23 ottobre 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Centro di analisi C.A.I.M. S.r.l. Società unipersonale, in Follonica, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 5 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 277 del 26 novembre 2010 con il quale al laboratorio Centro di analisi C.A.I.M. S.r.l. Società unipersonale, ubicato in Follonica (GR), Via Del Turismo n. 196, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 ottobre 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 settembre 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Centro di analisi C.A.I.M. S.r.l. Società unipersonale, ubicato in Follonica (GR), Via Del Turismo n. 196, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 17 ottobre 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Centro di analisi C.A.I.M. S.r.l. Società unipersonale perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 ottobre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02:R2009
Acido sorbico	OIV MA-AS313-14B:R2009, OIV MA-AS313-14A:R2009
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-AS2-04:R2009 + OIV MA-AS2-05:R2009
Ceneri	OIV MA-AS02-04:R2009
Cloruri	OIV MA-AS321-02:R2009
Glucosio e Fruttosio, Somma di Glucosio e Fruttosio (da calcolo)	OIV-MA-AS311-02:R2009
Metanolo	OIV MA-AS312-03B:R2009
Ocratossina A	OIV MA-AS315-10:R2011
Sodio	OIV MA-AS322-03A:R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A 4B:R2009
Antocianine	OIV-MA-AS315-11:R2007
Sovrapressione	OIV-MA-AS314-02:R2003
Acidità totale	OIV MA-AS313-01:R2009
Anidride solforosa libera e totale	OIV MA-AS323-04A:R2012, OIV MA-AS323-04B:R2009
Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV MA-AS2-03B:R2012+OIV MA-AS311-02:R2009
Estratto ridotto (da calcolo)	OIV MA-AS2-03B:R2012+OIV MA-AS311-02:R2009
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B:R2012+OIV MA-AS311-02:R2009
Litio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01A:R2012 p.to 5
Solfati	OIV MA-AS321-05A:R2009
Titolo alcolometrico totale (da calcolo)	OIV MA-AS312-01A:R2009+OIV MA-AS311-01A:R2009
pH	OIV MA-AS313-15:R2011
Conta di cellule di lievito vitali	OIV-MA-AS4-01:R2010 p.to 5.5
Conta di cellule di lievito totali	OIV-MA-AS4-01:R2010 p.to 5.4
Conta di: lieviti, batteri acetici, batteri lattici	OIV-MA-AS4-01:R2010 P.to 6.0 escluso metodo per inclusione e p.to 6.2
Esame microscopico di liquidi o depositi	OIV-MA-AS4-01:R2010 p.to 5.1

14A08571

DECRETO 28 ottobre 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Unioncamere Molise – Settore centro innovazione e qualità, in Campochiaro, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 27 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 265 del 12 novembre 2010 con il quale al laboratorio Unioncamere Molise - Settore centro innovazione e qualità, ubicato in Campochiaro (CB), via C. Colombo, Zona Industriale, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 22 ottobre 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 settembre 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Unioncamere Molise - Settore centro innovazione e qualità, ubicato in Campochiaro (CB), Via C. Colombo, Zona Industriale, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 17 ottobre 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Unioncamere Molise - Settore centro innovazione e qualità perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 ottobre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Reg. CCE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 299/2013 allegato I
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

14A08618

DECRETO 28 ottobre 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Unioncamere Molise – Settore centro innovazione e qualità, in Campochiaro, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 27 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 265 del 12 novembre 2010 con il quale al laboratorio Unioncamere Molise - Settore centro innovazione e qualità, ubicato in Campochiaro (Campobasso), via C. Colombo, zona industriale, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 22 ottobre 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 settembre 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Unioncamere Molise - Settore centro innovazione e qualità, ubicato in Campochiaro (Campobasso), via C. Colombo, zona industriale, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 17 ottobre 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Unioncamere Molise - Settore centro innovazione e qualità perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 ottobre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV MA-AS313-01A R2009
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01C R2009
Anidride solforosa	OIV MA-AS323-04B R2009
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio	OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B R2012
Glucosio e fruttosio	OIV MA-AS311-02 R2009
pH	OIV MA-AS313-15 R2011

14A08619

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 ottobre 2014.

Scioglimento della «CO.S.P.A. Servizi Italia soc. coop.», in Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto direttoriale dell'11 giugno 2013 con il quale la società cooperativa «CO.S.P.A. Servizi Italia SOC. COOP.» con sede in Verona è stata posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo nella persona della dott.ssa Luigia Degli Angeli;

Vista la relazione del commissario governativo dr.ssa Luigia Degli Angeli, prot. n. 22023 del 10 febbraio 2014 nella quale la stessa evidenzia l'esistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di scioglimento con nomina del commissario liquidatore con particolare riferimento all'impossibilità della cooperativa di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita;

Considerato che alla cooperativa è stato notificato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 legge 241/90, l'avvio del procedimento con nota dell'27 febbraio 2014 prot. n. 34168;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.S.P.A. Servizi Italia Soc. Coop.» con sede in Verona, costituita in data 23 febbraio 2000, codice fiscale 03024720231, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Antonella Musuraca, C.F. MSRNNL69T53G224E, con studio in Verona, Via Dietro Listone n. 11.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 ottobre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A08587

DECRETO 20 ottobre 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «V.E.G.A. Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto direttoriale del 1° aprile 2014 con il quale la società cooperativa «V.E.G.A. Società Cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Paolo Francesco Martorana ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 26 agosto 2014 con la quale l'avv. Paolo Francesco Martorana ha formalizzato la non accettazione dell'incarico di ommissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Antonio Gagliardo, nato a Roma il 20 gennaio 1954, C.F. GGLNTN54A20H501C, con studio in Roma, Piazza Giuliano Della Rovere n. 4, è nominato commissario liquidatore, in sostituzione dell'avv. Paolo Francesco Martorana, della Società cooperativa «V.E.G.A. Società

Cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con precedente D.D. del 1° aprile 2014.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 ottobre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A08588

DECRETO 20 ottobre 2014.

Scioglimento della «Società cooperativa Edilizia Su Crastu», in Barisardo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo Economico. per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione e successivo accertamento del 14 maggio 2013 effettuato dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 26 marzo 2014 prot. n. 49400 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla commissione centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa - «Società Cooperativa edilizia su Crastu» con sede in Barisardo (NU), costituita in data 27 aprile 1987, codice fiscale 00783260912, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, cosi come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dr. Salvatore Butto, nato a Gavoi (NU) il 12 gennaio 1954, codice fiscale BTTSVT54A12D947T, con residenza in Gavoi (NU), Piazza Guglielmo Marconi, 3.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 ottobre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A08589

DECRETO 20 ottobre 2014.

Scioglimento della «Arcobaleno - società cooperativa edilizia», in Avella e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 14 giugno 2013 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli arti. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 26 marzo 2014 prot. n. 49414 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Arcobaleno - Società cooperativa edilizia - con sede in Avella (AV). costituita in data 28 dicembre 2000, codice fiscale 02240940649, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Santoli nato a Rocca San Felice (AV) il 17 settembre 1971, codice fiscale SNTSVT71P17H438H, con studio in Rocca San Felice (AV), via Valli, n. 8.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 ottobre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A08590

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 6 novembre 2014.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito dei gravi eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008. (Ordinanza n. 199).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 gennaio 2009, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009 e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 74 del 5 aprile 2013 recante: «Ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito dei gravi eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008.»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 5, della sopra citata ordinanza n. 74/2013, con cui il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile è stato autorizzato a provvedere, per il completamento degli interventi programmati nel periodo dell'emergenza, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale al medesimo intestata, per un periodo di diciotto mesi decorrenti dalla pubblicazione della medesima ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Vista la nota del 15 settembre 2014, con cui il predetto Direttore ha rappresentato la necessità di prorogare, fino al 31 gennaio 2015, il termine di vigenza della contabilità speciale sopra citata, al fine di consentire l'ultimazione delle iniziative ancora in corso;

Vista la nota del 23 settembre 2014 con cui il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile ha trasmesso la relazione ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 74/2013;

Considerato che il termine di mantenimento della predetta contabilità speciale scade il 12 ottobre 2014;

Ravvisata, quindi, la necessità di prorogare il termine di vigenza della contabilità speciale di cui trattasi, al fine assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, delle attività in corso;

D'Intesa con la regione Emilia-Romagna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire l'espletamento delle attività solutorie di competenza di cui in premessa, il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 74 del 5 aprile 2013, è autorizzato a mantenere aperta la contabilità speciale n. 5266 al medesimo intestata, fino al 31 gennaio 2015.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2014

Il capo del dipartimento
GABRIELLI

14A08731

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 21 ottobre 2014.

Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011, concernente le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3 e 191, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 22).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;

Visto il Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, ed in particolare l'Allegato V;

Premesso che le modifiche al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, apportate con il presente Provvedimento, sono state oggetto di pubblica consultazione dal 13 agosto 2014 al 3 settembre 2014;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. L'art. 2 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 è modificato come segue:

a) dopo la lettera *c)* del comma 1, è inserita la seguente lettera: «c-*bis*) "ECAI" o "agenzia esterna di valutazione del merito di credito": un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento;»;

b) la lettera *d)* del comma 1 è sostituita dalla seguente lettera: «*d)* "fondo comune di investimento": l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore;»;

c) dopo la lettera *d)* del comma 1, è inserita la seguente lettera: «d-*bis*) "Organismo di investimento collettivo del risparmio" (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata;»;

d) dopo la lettera d-*bis*) del comma 1, è inserita la seguente lettera: «d-*ter*) "Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani" (OICVM italiani): il fondo comune di investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE;»;

e) dopo la lettera d-*ter*) del comma 1, è inserita la seguente lettera: «d-*quater*) "Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE" (OICVM *UE)*: gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;»;

f) dopo la lettera d-*quater*) del comma 1, è inserita la seguente lettera: «d-*quinquies*) "Oicr alternativo italiano" (fondo di investimento alternativo italiano o FIA italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;»;

g) dopo la lettera d-*quinquies*) del comma 1, è inserita la seguente lettera: «d-*sexies*) "Oicr alternativi UE (FIA UE)": gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;»;

h) dopo la lettera d-*sexies*) del comma 1, è inserita la seguente lettera: «d-*septies*) "Oicr alternativi non UE (FIA non UE)": gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente all'UE;»;

i) la lettera *e)* del comma 1 è sostituita dalla seguente lettera: «*e)* "OICR aperto": l'Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;»;

j) la lettera *f)* del comma 1 è sostituita dalla seguente lettera: «*f)* "OICR chiuso": l'Oicr diverso da quello aperto;»;

k) la lettera *g)* del comma 1 è sostituita dalla seguente lettera: «*g)* FIA immobiliari italiani": i fondi e le Sicaf che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, costituiti ai sensi dell'art. 39 del TUF e delle relative disposizioni di attuazione, parti di altri fondi immobiliari, anche esteri;»;

l) dopo la lettera *g)* del comma 1, è inserita la seguente lettera: «g-*bis*) "investitori professionali": i clienti professionali ai sensi dell'art. 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»;

m) la lettera *h)* del comma 1 è sostituita dalla seguente lettera: «*h)* "FIA italiano riservato": il FIA italiano la cui partecipazione è riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'art. 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»;

n) la lettera *i)* del comma 1 è abrogata;

o) alla lettera *m)* del comma 1, dopo le parole: «"ISVAP" o» sono inserite le parole: «"IVASS" o» e dopo le parole: «interesse collettivo» sono inserite le parole: «a cui è succeduto l'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135»;

p) alla lettera *q)* del comma 1, dopo le parole: «del risparmio» è inserita la parola: «italiani» e dopo le parole: «le Sicav» sono inserite le parole: «e le Sicaf»;

q) la lettera *r)* del comma 1 è abrogata;

r) la lettera *s)* del comma 1 è abrogata;

s) la lettera *w)* del comma 1 è sostituita dalla seguente lettera: «*w)* "società di investimento a capitale variabile" (SICAV): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni;»;

t) dopo la lettera *w)* del comma 1, è inserita la seguente lettera: «w-*bis*) "società di investimento a capitale fisso" (SICAF): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi;».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. Al comma 1 dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La politica degli investimenti include la definizione del piano dei finanziamenti di cui all'art. 8-*bis*.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. Nel Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, dopo il comma 2 dell'art. 8, è inserito il seguente comma: «2-*bis*. Il piano di finanziamenti di cui all'art. 8-*bis*, parte integrante della politica degli investimenti, è oggetto di specifica approvazione da parte dell'organo amministrativo. L'impresa può intraprendere l'attività di finanziamento dopo l'approvazione del piano.».

Art. 4.

Inserimento dell'articolo 8-bis - *Piano dei finanziamenti, nel Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011*

1. Nel Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, dopo l'art. 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis

Piano dei finanziamenti

1. L'impresa che intende investire i propri attivi in finanziamenti diretti predispone un piano di attività che contenga almeno i seguenti elementi:

a) la descrizione delle modalità in cui i finanziamenti diretti contribuiscono alla determinazione della politica strategica degli investimenti, nel rispetto dei principi generali in materia di investimenti di cui all'art. 4;

b) le modalità di attuazione dell'attività di finanziamento, se in via diretta o con l'ausilio, nella fase di selezione, di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Qualora l'impresa si avvalga dell'ausilio di una banca o di un intermediario finanziario, il piano specifica il livello e la qualità dell'ausilio, in particolare in termini di livello e permanenza temporale dell'interesse economico mantenuto nell'operazione dalla banca o dall'intermediario;

c) la struttura organizzativa e gestionale realizzata all'interno dell'impresa di assicurazione per l'avvio ed il monitoraggio nel tempo dell'attività di finanziamento e delle relative esposizioni, ivi inclusa la struttura informativa a supporto della gestione dei dati ed informazioni sull'attività. Sono incluse le modalità organizzative adottate per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi con i prenditori dei fondi e con la banca o l'intermediario finanziario del cui ausilio l'impresa si avvalga nonché le modalità organizzative interne previste per l'approvazione di singoli finanziamenti di importo significativo;

d) i criteri per la selezione dei prenditori dei finanziamenti diretti, per la concessione e gestione dei finanziamenti diretti nonché le modalità e la periodicità della revisione di tali criteri alla luce dell'andamento dell'attività. Tali criteri definiscono, tra l'altro:

i) il merito creditizio dei prenditori dei fondi. Il merito creditizio è valutato secondo i principi di cui all'art. 11, comma 3. Nel caso in cui l'impresa si avvalga dell'ausilio di una banca o di un intermediario finanziario ai sensi del precedente punto *b)*, può essere considerata anche la valutazione risultante dall'applicazione del modello interno approvato dall'Autorità di vigilanza ai sensi della normativa europea;

ii) la forma giuridica e la fascia dimensionale dei prenditori dei fondi,

iii) i settori di attività e l'area geografica in cui essi operano,

iv) la durata e la finalità dei finanziamenti;

v) la previsione di eventuali garanzie e clausole contrattuali (c.d. "covenants") a sostegno della recuperabilità degli importi oggetto di finanziamento.

Qualora l'impresa si avvalga dell'ausilio di una banca o di un intermediario finanziario ai sensi del precedente punto *b)*, i criteri di selezione sono formalizzati nel contratto che regola i rapporti tra l'impresa e la banca o intermediario finanziario, unitamente alla modalità e periodicità della loro revisione alla luce dell'andamento dell'attività;

e) la definizione, nell'ambito dei limiti massimi previsti dal presente Regolamento, degli importi per l'attività di investimento in finanziamenti, nonché dei limiti di concentrazione per singolo emittente e per gruppo dei prenditori di finanziamenti, distinti sia in relazione alle classi di cui agli articoli 17 e 23 sia con riferimento a tutte le esposizioni verso il singolo emittente e verso il suo gruppo di appartenenza, in linea con il dettato degli articoli 21 e 27. L'impresa definisce i limiti per l'attività di investimento in finanziamenti tenendo conto anche del livello di copertura del margine di solvibilità e delle misurazioni di assorbimento di capitale per i finanziamenti diretti oggetto di valutazione da attuare nel quadro del futuro regime di vigilanza definito dalla Direttiva n. 2009/138/UE.

2. Il piano di attività di cui al comma 1 è inviato all'IVASS prima della approvazione definitiva di cui all'art. 8, comma 3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5, entro 90 giorni, l'IVASS attua una valutazione sulla coerenza del piano con:

a) la strategia di investimenti dell'impresa, con le caratteristiche degli impegni a fronte dei quali l'investimento in finanziamenti è attuato;

b) con il livello di patrimonializzazione dell'impresa di assicurazione, con particolare riferimento al livello di copertura del margine di solvibilità ed alle misurazioni di assorbimento di capitale per i finanziamenti diretti oggetto di valutazione da attuare nel quadro del futuro regime di vigilanza definito dalla Direttiva 2009/138;

c) con il sistema di gestione dei rischi in essere presso l'impresa, tenendo conto dell'attività di preparazione da questa posta in essere per l'entrata in vigore di Solvency II. A tal fine, l'IVASS tiene conto:

i) del livello di partecipazione e di permanenza nell'attività di finanziamento di una banca o di un intermediario finanziario iscritto al iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, ovvero

ii) qualora l'impresa non intenda avvalersi del supporto di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, della sussistenza di presidi per la gestione ed il controllo del rischio di credito all'interno dell'impresa analoghi a quelli previsti dalle disposizioni vigenti relative al regime prudenziale bancario, nonché dalle migliori pratiche vigenti nel settore bancario.

3. La richiesta di autorizzazione di cui all'art. 30, comma 3, lettera *b)*, ad investire in finanziamenti in deroga

ai limiti previsti dai Titoli I e II è presentata dall'impresa unitamente all'istanza di cui al comma 2. In tal caso l'IVASS adotta un unico provvedimento conclusivo del procedimento.

4. Nel termine di cui al comma 2, l'IVASS può chiedere all'impresa di modificare il piano, anche imponendo condizioni o limiti quantitativi all'attività di finanziamento pari o inferiori a quelli previsti negli articoli 17 e 21 per la gestione vita, ovvero negli articoli 23 e 27 per la gestione non vita, ovvero può inibire l'utilizzo di tali investimenti per la copertura delle riserve tecniche. La richiesta dell'IVASS sospende il periodo di valutazione di cui al comma 2 fino all'invio, da parte dell'impresa, del nuovo piano degli investimenti modificato secondo le indicazioni dell'IVASS.

5. L'impresa può procedere all'approvazione del piano ai sensi dell'art. 8, comma 3, dopo aver ricevuto l'autorizzazione dell'IVASS. L'impresa non può procedere all'approvazione del piano dei finanziamenti nel caso in cui l'IVASS abbia negato l'autorizzazione richiesta ovvero se l'impresa stessa non abbia adempiuto alle richieste di modifica formulate dall'IVASS ai sensi del comma 3.

6. L'IVASS rilascia in ogni caso un provvedimento l'autorizzazione indicando i limiti, anche quantitativi, relativi ai finanziamenti concedibili, ovvero provvede a rigettare la domanda di autorizzazione, con provvedimento motivato, quando l'impresa:

a) non intenda avvalersi del supporto di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

b) abbia presentato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 30, comma 3, lettera *b)*, con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.

7. Fatto salvo il comma 6, l'istanza di autorizzazione del piano dei finanziamenti si considera accolta qualora l'IVASS non adotti un provvedimento espresso di autorizzazione o di diniego entro il termine di cui al comma 2.

8. L'impresa non intraprende o, se intrapresa, sospende l'attività di finanziamento se non sono rispettati nel continuo i requisiti di adeguatezza patrimoniale e di adeguatezza del sistema di gestione dei rischi.».

Art. 5.

*Inserimento dell'articolo 8-*ter *- Potere di intervento dell'IVASS, nel Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011*

1. Nel Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, dopo l'art. 8-*bis*, è inserito il seguente:

«Art. 8-ter

Potere di intervento dell'IVASS

1. L'IVASS valuta che l'attuazione del piano di cui all'art. 8-*bis* rispetti nel continuo le condizioni di cui all'all'art. 8-*bis*, comma 2.

2. In particolare l'IVASS tiene conto:

a) con riferimento alla condizione di cui all'art. 8-*bis*, comma 2, lettera *b)*, dell'esistenza di una sufficiente eccedenza degli elementi costitutivi del margine di solvibilità rispetto al margine di solvibilità richiesto, valutate le misurazioni di assorbimento di capitale per i finanziamenti diretti oggetto di valutazione, da attuare nel quadro del futuro regime di vigilanza definito dalla Direttiva 2009/138;

b) con riferimento alla condizione di cui all'art. 8-*bis*, comma 2, lettera *c)*, del livello della permanenza temporale dell'interesse economico trattenuto dalla banca o dall'intermediario finanziario eventualmente coinvolto nel piano.

3. All'esito delle valutazioni di cui ai commi 1 e 2, l'IVASS può imporre all'impresa condizioni o limiti quantitativi all'attività in finanziamento pari o inferiori a quelli previsti negli articoli 17 e 21 per la gestione vita (ovvero negli articoli 23 e 27 per la gestione non vita) ovvero può inibire l'utilizzo di tali investimenti per la copertura delle riserve tecniche.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. Al comma 1 dell'art. 9 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, dopo le parole: «all'art. 8» sono inserite le parole: «, inclusa l'approvazione del piano dei finanziamenti di cui all'art. 8-*bis*».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. Alla lettera *b)* del comma 3 dell'art. 10 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, dopo le parole: «finanziari derivati,» sono inserite le parole: «e dei finanziamenti diretti di cui all'art. 38, comma 2, del decreto,» e dopo la parola: «specificando» sono inserite le parole: «, per le posizioni aperte in strumenti finanziari derivati,».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. L'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 è modificato come segue:

a) alla lettera *c)* del comma 2, le parole: «OICR non armonizzati, fondi riservati e fondi speculativi» sono sostituite dalle parole: «FIA italiani e UE»;

b) dopo il comma 2-*ter*, è inserito il seguente comma: «2-*quater*. Con riguardo ai finanziamenti diretti, le imprese sviluppano adeguate politiche di misurazione e gestione del rischio di credito, nella fase iniziale di erogazione e fino alla scadenza dell'operazione. Le analisi effettuate in attuazione delle suddette politiche sono tenute in conto sia per la classificazione secondo la qualità sia per la corretta valutazione in bilancio dei finanziamenti diretti nonché per la loro eventuale cancellazione.»;

c) al comma 3, le parole: «agenzie di rating» sono sostituite dalla parola: «ECAI».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 17 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. L'art. 17 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 è modificato come segue:

a) alla macroclasse A1) del comma 1, le parole: «primaria agenzia di rating» sono sostituite dalla parola: «ECAI» e le parole: «agenzia primaria» sono sostituite dalla parola: «ECAI»;

b) alla classe di attività A1.2b) del comma 1, le parole: «da almeno 3 anni» sono soppresse;

c) alla classe di attività A1.4) del comma 1, le parole: «OICR armonizzati» sono sostituite dalle parole: «OICVM italiani e UE»;

d) al terzo trattino della classe di attività A1.5) del comma 1, dopo le parole: «a 6 mesi» sono inserite le parole: «, elevabili a 12 mesi purché gli investimenti in esame non siano qualificabili come term structured Repo soggetti all'applicazione del documento Banca d'Italia/Consob/IVASS n. 6 dell'8 marzo 2013»;

e) la classe di attività A1.9) del comma 1 è sostituita dalla seguente classe di attività: «A1.9) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

La classe si articola come segue:

A1.9a) Titoli di debito relativi alle operazioni di cartolarizzazione di crediti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, privi del requisito di rating di cui alla macroclasse A1);

A1.9b) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

La classe comprende anche i titoli di debito rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla classe A1.2d);

A1.9c) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione di finanziamenti concessi da società di cartolarizzazione a soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese ai sensi dell'art. 1, comma 1-*ter*, della legge 30 aprile 1999, n. 130.»;

f) la classe di attività A2) del comma 1 è sostituita dalla seguente classe di attività:

«A2) *Prestiti*

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività, complessivamente ammesse nel limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire.

A.2.1) Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie statali o prestate da enti locali territoriali.

Non sono ammessi a copertura delle riserve tecniche mutui e prestiti garantiti da imprese di assicurazione o banche controllate, controllanti o sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa.

Il mutuo è contenuto nel limite del 60% del valore dell'immobile. L'ipoteca a garanzia dei mutui è di primo grado.

Le garanzie bancarie o assicurative sono rappresentate da fideiussioni che prevedono la clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni".

Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire.

A2.2) Finanziamenti diretti non garantiti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese.

Sono esclusi da questa classe i finanziamenti rilasciati dall'impresa di assicurazione nei confronti di soggetti controllati, controllanti, partecipati o partecipanti, anche in via indiretta. Sono esclusi da questa classe i finanziamenti che si configurano come crediti deteriorati - come definiti nella Circolare Banca d'Italia n. 272/2008 e successive modifiche/integrazioni - in quanto non assicurano il rispetto dei principi di cui all'art. 4.

Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche e comunque nel rispetto dei limiti previsti per ciascuna classe.

La classe si articola come segue.

A2.2a) finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ed in possesso di tutte le caratteristiche sulla qualità dei prenditori e sul rapporto con l'intermediario.

Sono compresi in questa classe i finanziamenti i cui prenditori sono individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che possiedono inoltre le seguenti caratteristiche:

a) la banca o l'intermediario finanziario trattenga fino alla scadenza dell'operazione una percentuale del finanziamento non inferiore al 50%, e sia titolare di diritti non superiori a quelli dell'impresa di assicurazione, nei confronti dei prenditori dei finanziamenti, con riguardo al pagamento degli interessi ed alla restituzione del capitale;

b) i finanziamenti siano concessi a soggetti dotati di elevato merito creditizio;

c) il bilancio dell'impresa destinataria del finanziamento sia certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.

Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche entro il limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

A2.2b) finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non in possesso delle sole caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti.

Sono compresi in questa classe i finanziamenti i cui prenditori sono individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che rispettano le caratteristiche di cui al punto *a)* della precedente classe A2.2a) ma che non presentano una o entrambe le caratteristiche di cui ai punti *b)* e *c)* della precedente classe A2.2a).

Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche entro il limite massimo del 2,5% delle riserve tecniche da coprire.

A2.2c) finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non in possesso delle caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti ed al rapporto con l'intermediario.

Sono compresi in questa classe i finanziamenti per i quali i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che tuttavia non presentano le caratteristiche di cui ai punti da *a)* a *c)* della precedente classe A2.2a).

Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche entro il limite massimo del 1% delle riserve tecniche da coprire.

A2.2d) finanziamenti diretti non selezionati da una banca o da un intermediario finanziario.

Sono compresi in questa classe i finanziamenti per i quali l'impresa esercita in via autonoma l'attività di individuazione dei prenditori.

Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche nei limiti indicati dal provvedimento autorizzativo dell'IVASS di cui all'art. 8-*bis*, comma 6.»;

g) alla classe di attività A3.1b) del comma 1, dopo le parole: «società cooperative» sono inserite le parole: «e di società a responsabilità limitata», la parola: «stato» è soppressa e le parole: «da almeno 3 anni» sono soppresse;

h) alla classe di attività A3.3) del comma 1, le parole: «OICR armonizzati» sono sostituite dalle parole: «OICVM italiani e UE»;

i) alla classe di attività A3.4) del comma 1, le parole: «fondi comuni di investimento mobiliare» sono sostituite dalla parola: «FIA» e le parole: «fondi situati in uno Stato membro ed i fondi di diritto estero, qualora abbiano ottenuto l'autorizzazione alla commercializzazione sul mercato italiano da parte di Banca d'Italia» sono sostituite dalle parole: «FIA italiani e i FIA UE chiusi che investono nel comparto mobiliare»;

j) alla classe di attività A4.3) del comma 1, le parole: «capogruppo del gruppo assicurativo» sono sostituite dalle parole: «società posta al vertice del gruppo» e le parole: «più del 50% del capitale sociale» sono sostituite dalle parole: «il controllo, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del decreto»;

k) alla classe di attività A4.4), le parole: «OICR immobiliari chiusi riservati e non riservati situati in uno Stato membro» sono sostituite dalle parole: «FIA immobiliari italiani» e le parole: «OICR di diritto italiano istituiti con la legge 25 gennaio 1994, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni o di OICR di diritto estero dello stesso tipo, soggetti ad equivalente regolamentazione purché situati in uno Stato membro» sono sostituite dalle parole: «FIA immobiliari chiusi italiani costituiti ai sensi dell'art. 39 del TUF e delle relative disposizioni di attuazione»;

l) la macroclasse A5) del comma 1 è sostituita dalla seguente macroclasse:

«A5) *Investimenti alternativi*

La macroclasse comprende gli investimenti in azioni o quote di FIA italiani e UE aperti, azioni o quote di FIA italiani e UE chiusi non negoziate in un mercato regolamentato, i FIA italiani riservati e gli altri FIA italiani o UE non diversamente classificati.

Sono ammessi i FIA italiani e UE qualora rispettino le condizioni per la costituzione e la commercializzazione previste dal testo unico dell'intermediazione finanziaria.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo complessivo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A5.1a) Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario.

A5.1b) Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto azionario. La classe comprende anche le quote di FIA italiani e UE aperti per cui non è possibile determinare con certezza l'investimento prevalente.

A5.2a) Quote di FIA italiani e UE chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in FIA italiani riservati.

Sono ammessi in tale classe i FIA italiani e UE chiusi, i FIA italiani riservati e, per l'intero ammontare, le obbligazioni strutturate collegate a tali attivi, purché questi ultimi rispettino le condizioni previste per tale macroclasse.

A5.2b) Quote di altri FIA italiani e UE aperti diversi dalle classi precedenti.

La classe comprende le quote FIA aperti, italiani o UE, che non investono nel mercato obbligazionario o azionario, ivi inclusi i FIA aperti che investono prevalentemente in beni immobili ed in valori assimilabili.

L'esposizione verso un singolo FIA non può comunque eccedere l'1% delle riserve tecniche da coprire. Tale limite è elevato al 2% qualora l'investimento sia rappresentato da fondi che investono prevalentemente nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche ed al 3% qualora l'investimento sia rappresentato da fondi che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui ai punti A1.2d) o A1.9).

Le classi di attività A5.1b), A5.2a) e A5.2b), ad eccezione dei FIA UE aperti e chiusi che investono prevalentemente in beni immobili e valori assimilabili, concorrono nel limite massimo complessivo del 35% della macroclasse A3).».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 18 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. Alla classe B5) del comma 1 dell'art. 18 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, dopo le parole: «relativi interessi.» sono inserite le parole: «Sono compresi tra i crediti d'imposta ammessi alla copertura delle riserve tecniche anche i crediti d'imposta di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni.».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 21 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. L'art. 21 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 è modificato come segue:

a) al punto *i)* della lettera *a)* del comma 1, dopo le parole: «dell'investimento» sono inserite le parole: «dei titoli di capitale», le parole: «capitale sociale» sono sostituite dalle parole: «patrimonio netto» e dopo le parole: «società emittente» sono inserite le parole: «come risultante dall'ultimo bilancio approvato»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: «1-*bis*. Per quanto riguarda i finanziamenti diretti compresi nella classe A2.2):

a) il valore del singolo finanziamento non supera, per la quota di pertinenza dell'impresa, il 20% del patrimonio netto da ultimo bilancio approvato dell'impresa destinataria del finanziamento;

b) il valore del singolo finanziamento non supera, per la quota di pertinenza dell'impresa di assicurazione, l'1% delle riserve tecniche dell'impresa di assicurazione.».

Art. 12.

Modifiche all'articolo 23 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. L'art. 23 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 è modificato come segue:

a) alla macroclasse A1) del comma 1, le parole: «primaria agenzia di rating» sono sostituite dalla parola: «ECAI» e le parole: «agenzia primaria» sono sostituite dalla parola: «ECAI»;

b) alla classe di attività A1.2b) del comma 1, le parole: «da almeno 3 anni» sono soppresse;

c) alla classe di attività A1.4) del comma 1, le parole: «OICR armonizzati» sono sostituite dalle parole: «OICVM italiani e UE»;

d) al terzo trattino della classe di attività A1.5) del comma 1, dopo le parole: «a 6 mesi» sono inserite le parole: «, elevabili a 12 mesi purché gli investimenti in esame non siano qualificabili come term structured Repo soggetti all'applicazione del documento Banca d'Italia/Consob/IVASS n. 6 dell'8 marzo 2013»;

e) la classe di attività A1.9) del comma 1 è sostituita dalla seguente classe di attività:

«A1.9) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

La classe si articola come segue:

A1.9a) Titoli di debito relativi alle operazioni di cartolarizzazione di crediti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, privi del requisito di rating di cui alla macroclasse A1);

A1.9b) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

La classe comprende anche i titoli di debito rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla classe A1.2d);

A1.9c) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione di finanziamenti concessi da società di cartolarizzazione a soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese ai sensi dell'art. 1, comma 1-*ter*, della legge 30 aprile 1999, n. 130.»;

f) la classe di attività A2) del comma 1 è sostituita dalla seguente classe di attività:

«A2) *Prestiti*

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività, complessivamente ammesse nel limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire.

A2.1) Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie statali o prestate da enti locali territoriali.

Non sono ammessi a copertura delle riserve tecniche mutui e prestiti garantiti da imprese di assicurazione o banche controllate, controllanti o sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa.

Il mutuo è contenuto nel limite del 60% del valore dell'immobile. L'ipoteca a garanzia dei mutui è di primo grado.

Le garanzie bancarie o assicurative sono rappresentate da fideiussioni che prevedono la clausola di pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni».

Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire.

A2.2) Finanziamenti diretti non garantiti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese.

Sono esclusi da questa classe i finanziamenti rilasciati dall'impresa di assicurazione nei confronti di soggetti controllati, controllanti, partecipati o partecipanti, anche in via indiretta. Sono esclusi da questa classe finanziamenti che si configurano come crediti deteriorati - come definiti nella Circolare Banca d'Italia n. 272/2008 e successive modifiche/integrazioni - che non assicurano il rispetto dei principi di cui all'art. 4.

Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche e comunque nel rispetto dei limiti previsti per ciascuna classe.

La classe si articola come segue:

A2.2a) finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ed in possesso di tutte le caratteristiche sulla qualità dei prenditori e sul rapporto con l'intermediario.

Sono compresi in questa classe i finanziamenti i cui prenditori sono individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che possiedono inoltre le seguenti caratteristiche:

a) la banca o l'intermediario finanziario trattenga fino alla scadenza dell'operazione una percentuale del finanziamento non inferiore al 50% e sia titolare di diritti non superiori a quelli dell'impresa di assicurazione nei confronti dei prenditori dei finanziamenti, con riguardo al pagamento degli interessi ed alla restituzione del capitale;

b) i finanziamenti siano concessi a soggetti dotati di elevato merito creditizio;

c) il bilancio dell'impresa destinataria del finanziamento sia certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.

Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche entro il limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

A2.2b) finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non in possesso delle sole caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti.

Sono compresi in questa classe i finanziamenti i cui prenditori sono individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che rispettano le caratteristiche di cui al punto *a)* della precedente classe A2.2a) ma che non presentano una o entrambe le caratteristiche di cui ai punti *b)* e *c)* della precedente classe A2.2a).

Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche entro il limite massimo del 2,5% delle riserve tecniche da coprire.

A2.2c) finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non in possesso delle caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti e del rapporto con l'intermediario.

Sono compresi in questa classe i finanziamenti per i quali i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che tuttavia non presentano le caratteristiche di cui ai punti *a)* - *c)* della precedente classe A2.2a).

Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche entro il limite massimo del 1% delle riserve tecniche da coprire.

A2.2d) finanziamenti diretti non selezionati da una banca o da un intermediario finanziario.

Sono compresi in questa classe i finanziamenti per i quali l'impresa esercita in via autonoma l'attività di individuazione dei prenditori.

Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche nei limiti indicati dal provvedimento autorizzativo dell'IVASS di cui all'art. 8-*bis*, comma 6.»;

g) alla classe di attività A3.1b) del comma 1, dopo le parole: «società cooperative» sono inserite le parole: «e società a responsabilità limitata», la parola: «stato» è soppressa e le parole: «da almeno 3 anni» sono soppresse;

h) alla classe di attività A3.3) del comma 1, le parole: «OICR armonizzati» sono sostituite dalle parole: «OICVM italiani e UE»;

i) alla classe di attività A3.4) del comma 1, le parole: «fondi comuni di investimento mobiliare» sono sostituite dalla parola: «FIA» e le parole: «fondi situati in uno Stato membro ed i fondi di diritto estero che abbiano ottenuto l'autorizzazione alla commercializzazione sul mercato italiano da parte della Banca d'Italia» sono sostituite dalle parole: «FIA italiani e i FIA UE chiusi che investono nel comparto mobiliare»;

j) alla classe di attività A4.3) del comma 1, le parole: «capogruppo del gruppo assicurativo» sono sostituite dalle parole: «società posta al vertice del gruppo» e le parole: «più del 50% del capitale sociale» sono sostituite dalle parole: «il controllo, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del decreto»;

k) alla classe di attività A4.4) del comma 1, le parole: «OICR immobiliari chiusi riservati e non riservati situati in uno Stato membro» sono sostituite dalle parole: «FIA immobiliari italiani» e le parole: «OICR di diritto italiano istituiti con la legge 25 gennaio 1994, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni o di OICR di diritto estero dello stesso tipo, soggetti ad equivalente regolamentazione purché situati in uno Stato membro» sono sostituite dalle parole: «FIA immobiliari chiusi italiani costituiti ai sensi dell'art. 39 del TUF e delle relative disposizioni di attuazione»;

l) la macroclasse A5) del comma 1 è sostituita dalla seguente macroclasse:

«A5) *Investimenti alternativi.*

La macroclasse comprende gli investimenti in azioni o quote di FIA italiani e UE aperti, azioni o quote di FIA italiani o UE chiusi non negoziate in un mercato regolamentato, i FIA italiani riservati e gli altri FIA italiani o UE non diversamente classificati in FIA italiani riservati. Sono ammessi i FIA italiani e UE qualora rispettino le condizioni per la costituzione e la commercializzazione previste dal testo unico dell'intermediazione finanziaria.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo complessivo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A5.1a) Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario.

A5.1b) Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto azionario.

La classe comprende anche le quote di FIA italiani e UE aperti per cui non è possibile determinare con certezza l'investimento prevalente.

A5.2a) Investimenti in quote di FIA italiani e UE chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in Fia italiani riservati.

Sono ammessi in tale classe i FIA italiani e UE chiusi, i FIA italiani riservati e, per l'intero ammontare, le obbligazioni strutturate collegate a tali attivi, purché questi ultimi rispettino le condizioni previste per tale macroclasse.

A5.2b) Quote di altri FIA italiani e UE aperti diversi dalle classi precedenti.

La classe comprende le quote FIA aperti, italiani o UE, che non investono nel mercato obbligazionario o azionario, i ivi inclusi i FIA aperti che investono prevalentemente nel mercato immobiliare e in valori assimilabili.

L'esposizione verso un singolo FIA non può comunque eccedere l'1% delle riserve tecniche da coprire. Tale limite è elevato al 2% qualora l'investimento sia rappresentato da fondi che investono prevalentemente nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche ed al 3% qualora l'investimento sia rappresentato da fondi che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui al precedente punto A1.2d) o A1.9).

La classe di attività A5.1a) concorre nel limite massimo complessivo dell'85% della macroclasse A1).

Le classi di attività A5.1b), A5.2a) e A5.2b), ad eccezione dei FIA UE aperti e chiusi che investono prevalentemente in beni immobili e valori assimilabili, concorrono nel limite massimo complessivo del 25% della macroclasse A3).».

Art. 13.

Modifiche all'articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. Alla classe B3.1) del comma 1 dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, la parola: «unicamente» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La classe comprende altresì i crediti che derivano dai premi frazionati a scadere dei seguenti rami: corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi lacustri e fluviali, r.c. aeromobili, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali (rispettivamente rami 4, 5, 6, 11 e 12).».

Art. 14.

Modifiche all'articolo 27 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. L'art. 27 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 è modificato come segue:

a) al punto *i)* della lettera *a)* del comma 1, dopo le parole: «dell'investimento» sono inserite le parole: «dei titoli di capitale», le parole: «capitale sociale» sono sostituite dalle parole: «patrimonio netto» e dopo le parole: «società emittente» sono inserite le parole: «come risultante dall'ultimo bilancio approvato»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: «1-*bis*. Per quanto riguarda i finanziamenti compresi nella classe A2.2):

a) il valore del singolo finanziamento non supera, per la quota di pertinenza dell'impresa, il 20% del patrimonio netto da ultimo bilancio approvato dell'impresa destinataria del finanziamento;

b) il valore del singolo finanziamento non supera, per la quota di pertinenza dell'impresa di assicurazione, l'1% delle riserve tecniche dell'impresa di assicurazione.».

Art. 15.

Modifiche all'articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. Nel Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, il comma 3 dell'art. 28 è sostituito dal seguente comma: «3. Ai fini della valutazione del rispetto del principio di liquidità degli investimenti, di cui al precedente art. 4, l'impresa tiene conto, per il complesso degli investimenti e alla luce delle politiche definite per la gestione del rischio, delle caratteristiche degli stessi, della possibilità concreta di negoziare tali investimenti in un mercato, regolamentato o meno, sufficientemente liquido, nonché della loro coerenza con le scadenze dei flussi di cassa attesi in relazione agli impegni derivanti dalle riserve tecniche.».

Art. 16.

Modifiche all'articolo 30 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. L'art. 30 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 è modificato come segue:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente comma: «3. In circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'IVASS può autorizzare la copertura delle riserve tecniche, in via temporanea attraverso:

a) investimenti in categorie di attivi diverse da quelle indicate nei Titoli I e II;

b) investimenti nelle categorie di attivi indicate nei Titoli I e II, entro limiti più ampi di quelli indicati nei predetti Titoli.»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma: «3-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8-*bis*, comma 3, in caso di investimenti in finanziamenti diretti, l'autorizzazione di cui al comma 3, lettera *b)*:

a) è subordinata all'approvazione del piano ai sensi dell'art. 8, comma 3;

b) è concessa nel limite massimo complessivo dell'8% delle riserve tecniche da coprire e del 2% delle riserve tecniche dell'impresa di assicurazione con riferimento al valore del singolo finanziamento.»;

c) dopo il comma 3-*bis*, è inserito il seguente comma: «3-*ter*. L'autorizzazione è rilasciata dall'IVASS con riferimento ad un singolo investimento ovvero a un complesso di investimenti, avuto riguardo a:

a) la capacità dell'impresa di valutare e gestire il rischio connesso all'investimento (o al complesso degli investimenti) prospettato (prospettati) dall'impresa;

b) la coerenza con i limiti fissati dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e per gli investimenti in finanziamenti diretti, ai sensi dell'art. 8-*bis*, comma 1, lettera *e)*;

c) il grado di coerenza degli investimenti con gli impegni derivanti dalle riserve tecniche;

d) la salvaguardia del patrimonio, anche in un'ottica di medio-lungo periodo.».

Art. 17.

Modifiche all'art. 31 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. Alla lettera *b)* del comma 3 dell'art. 31 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, le parole: «agenzie di rating» sono sostituite dalla parola: «ECAI», le parole: «primaria agenzia di rating» sono sostituite dalla parola: «ECAI», le parole: «agenzia primaria» sono sostituite dalla parola: «ECAI» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le controparti siano enti creditizi vigilati ai sensi della normativa europea applicabile al settore bancario, la classe di merito creditizio è almeno pari alla categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine.».

Art. 18.

Modifiche all'articolo 36 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 36 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, le parole: «agenzie di rating» sono sostituite dalla parola: «ECAI», le parole: «primaria agenzia di rating» sono sostituite dalla parola: «ECAI» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le controparti siano enti creditizi vigilati ai sensi della normativa europea applicabile al settore bancario, la classe di merito creditizio è almeno pari alla categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine;».

Art. 19.

Modifiche all'Allegato 3 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. L'Allegato 3 al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 è modificato come segue:

a) il Modello 1 «Prospetto trimestrale delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 36 e 41, comma 4, del decreto» è sostituito con il modello riportato nell'allegato A al Provvedimento;

b) il Modello 4 «Prospetto trimestrale delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 37 del decreto» è sostituito con il modello riportato nell'allegato B al Provvedimento.

Art. 20.

Modifiche all'Allegato 4 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. L'Allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 è modificato come segue:

a) il Modello 1 «Prospetto dimostrativo delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche dei rami vita da allegare al bilancio di esercizio» è sostituito con il modello riportato nell'allegato C al Provvedimento;

b) il Modello 4 «Prospetto dimostrativo delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche dei rami danni da allegare al bilancio di esercizio» è sostituito con il modello riportato nell'allegato D al Provvedimento.

Art. 21.

Pubblicazione

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione si adeguano alle disposizioni di cui al presente Provvedimento con riferimento alle comunicazioni degli attivi a copertura delle riserve tecniche relative al quarto trimestre 2014.

3. Gli articoli 9, comma 1, lettere *i)*, *k)* e *l)*, e 12, comma 1, lettere *i)*, *k)* e *l)*, si applicano:

a) con riferimento ai FIA italiani, a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni nazionali, legislative e regolamentari attuative della Direttiva 2011/61/UE;

b) con riferimento ai FIA UE, a decorrere dall'entrata in vigore nello Stato membro in cui il FIA è istituito delle disposizioni nazionali, legislative e regolamentari attuative della Direttiva 2011/61/UE.

Roma, 21 ottobre 2014

p. *Il Direttorio Integrato*
Il Governatore
della Banca d'Italia
VISCO

ALLEGATO A

al Provvedimento IVASS n. 22 del 21 ottobre 2014
che modifica il Regolamento ISVAP n. 36/2011

Modello 1 "Prospetto trimestrale delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 36 e 41, comma 4, del decreto" di cui all'Allegato 3 al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

(valori in euro)

RISERVE TECNICHE	Consistenza alla chiusura del …… trimestre	Consistenza alla chiusura del trimestre precedente
Riserve tecniche da coprire	9	10

	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Limiti massimi	Consistenza alla chiusura del …… trimestre		Consistenza alla chiusura del trimestre precedente	
			Valori	%	Valori	%
A	**INVESTIMENTI**					
A.1	***Titoli di debito e altri valori assimilabili***					
A.1.1a	Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;		13	14	15	16
A.1.1b	Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato;		17	18	19	20
A.1.2a	Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato;		21	22	23	24
A.1.2b	Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		25	26	27	28
A.1.2c	Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi ai sensi dell'articolo 157, comma 1, del d.lgs. 163/2006 da società di progetto di cui all'articolo 156, da società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, del medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici per la realizzazione e la gestione di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche, nonché da società di cui all'articolo 157, comma 4, del d.lgs. 163/2006, il cui bilancio sia sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione debitamente autorizzata. La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che siano garantiti ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del d.lgs. 163/2006;	**3%**	513	514	515	516
A.1.2d	Obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari ai sensi dell'art. 32, comma 26-bis, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating.	**3%**	517	518	519	520
	di cui titoli non negoziati		521	522	523	524
A.1.3	Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purchè con scadenza residua inferiore all'anno;		29	30	31	32
A.1.4	Quote di OICVM italiani e UE;		33	34	35	36
A.1.5	Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli;	**20%**	37	38	39	40
A.1.8	Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche;		53	54	55	56
A.1.9	Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multiraterali di negoziazione e anche se privi di rating. [A.1.9 = A.1.9a) + A.1.9b) + A.1.9c)]	**5%**	525	526	527	528
A.1.9a)	Titoli di debito relativi alle operazioni di cartolarizzazione di crediti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 privi del requisito di rating di cui alla macroclasse A1		533	534	535	536
A1.9b)	Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili di cui all'articolo 1, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.		537	538	539	540

A1.9c)	Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione di finanziamenti concessi da società di cartolarizzazione a soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130.		541	542	543	544
	di cui titoli non negoziati		529	530	531	532
	Totale A.1		57	58	59	60
	di cui titoli strutturati (a)		501	502	503	504
	di cui cartolarizzazioni (b)		505	506	507	508
	Totale (a) + (b)		509	510	511	512
A.2	**Prestiti**	**20%**	545	546	547	548
A.2.1	Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie statali o prestate da enti locali territoriali;		61	62	63	64
A.2.2	Finanziamenti diretti non garantiti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese. [A.2.2 = A.2.2a) + A.2.2b) + A.2.2c) + A.2.2d)]	**5%**	549	550	551	552
A2.2a)	Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ed in possesso di tutte le caratteristiche sulla qualità dei prenditori e sul rapporto con l'intermediario.	**5%**	553	554	555	556
A2.2b)	Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non in possesso delle sole caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti.	**3%**	557	558	559	560
A2.2c)	Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non in possesso delle caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti e del rapporto con l'intermediario.	**1%**	561	562	563	564
A2.2d)	Finanziamenti diretti non selezionati da una banca o da un intermediario finanziario.	**	565	566	567	568
A.3	***Titoli di capitale e altri valori assimilabili***					
A.3.1a	Azioni negoziate in un mercato regolamentato;		65	66	67	68
A.3.1b	Quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative e società a responsabilità limitata ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società aventi la sede legale in un Stato membro dell'Unione Europea o appartenente all'OCSE, il cui bilancio sia certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		69	70	71	72
A.3.3	Quote di OICVM italiani e UE		77	78	79	80
A.3.4	Quote di FIA chiusi negoziate in un mercato regolamentato.	**5%**	81	82	83	84
	Totale A.3		85	86	87	88
A.4	***Comparto immobiliare***					
A.4.1	Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche:		89	90	91	92
A.4.2	Beni immobili concessi in leasing;	**10%**	93	94	95	96
A.4.3	Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga detenga il controllo, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto ed aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto delle passività iscritte nel bilancio della società immobiliare per la quota corrispondente al valore della partecipazione detenuta.		97	98	99	100
	da riportare					
	riporto					
A.4.4	Quote di FIA immobiliari italiani.	**10%**	101	102	103	104
	Totale A.4	**40%**	109	110	111	112
A.5	***Investimenti alternativi***					
A.5.1a	Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario.		301	302	303	304

A.5.1b	Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto azionario.		305	306	307	308
A.5.2a	Quote di FIA italiani e UE chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in Fia italiani riservati.		309	310	311	312
A.5.2b	Quote di altri FIA italiani e UE aperti diversi dalle classi precedenti.		313	314	315	316
	Sub-totale A.5.2a+A.5.2.b		317	318	319	320
	totale A.5	**10%**	321	322	323	324
	Sub-totale A.3+A.5.1b+A.5.2a+A.5.2.b	**35%**	325	326	327	328
	TOTALE A		113	114	115	116
B	**CREDITI**					
B.1	Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		117	118	119	120
B.2	Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		121	122	123	124
B.3.1	Crediti nei confronti di assicurati, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi;		125	126	127	128
B.3.2	Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi;		129	130	131	132
B.4	Anticipazioni su polizze;		133	134	135	136
B.5	Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine prescritto per l'accertamento.	**5%**	137	138	139	140
B.6	Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie;	**5%**	141	142	143	144
B.7	Crediti derivanti da operazioni di gestione accentrata della tesoreria di gruppo vantati nei confronti della società incaricata della gestione stessa;	**5%**	401	402	403	404
	TOTALE B		145	146	147	148
C	**ALTRI ATTIVI**					
C.1	Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio;		149	150	151	152
C.2	Immobilizzazioni materiali, non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio;		153	154	155	156
	Sub-totale C.1+C.2	**5%**	157	158	159	160
C.3	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare nei limiti del 90 per cento del loro ammontare;		161	162	163	164
C.4	Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare;		165	166	167	168
C.5	Interessi reversibili;	**5%**	169	170	171	172
	TOTALE C		173	174	175	176
	TOTALE B + C- C.3	**25%**	177	178	179	180
D	Depositi bancari, depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie;	**15%**	181	182	183	184
E	Altre categorie di attivo autorizzate dall'ISVAP ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.lgs. 209/05;		185	186	187	188
	TOTALE GENERALE ATTIVITA' A COPERTURA		189	190	191	192
	Sub-totale A.1.1b + A.1.2b + A.1.2d* + A.1.3 + A.1.9* + A.3.1b + A.5.2a + A.5.2b	**10%**	193	194	195	196

(*) Ai fini del limite del 10%, con riferimento alle classi A.1.2d e A.1.9, si considerano i soli titoli non negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione

(**): tale limite è soggetto a specifica autorizzazione IVASS.

ALLEGATO B

al Provvedimento IVASS n. 22 del 21 ottobre 2014
che modifica il Regolamento ISVAP n. 36/2011

Modello 4 "Prospetto trimestrale delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche di cui all'articolo 37 del decreto" di cui all'Allegato 3 al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

(valori in euro)

RISERVE TECNICHE		
Riserve tecniche da coprire al …..	5	6

	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Limiti massimi	Consistenza alla chiusura del … trimestre		Consistenza alla chiusura del trimestre precedente	
			Valori	%	Valori	%
A	**INVESTIMENTI**					
A.1	***Titoli di debito e altri valori assimilabili***					
A.1.1a	Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;		9	10	11	12
A.1.1b	Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato;		13	14	15	16
A.1.2a	Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato;		17	18	19	20
A.1.2b	Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		21	22	23	24
A.1.2c	Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi ai sensi dell'articolo 157, comma 1, del d.lgs. 163/2006 da società di progetto di cui all'articolo 156, da società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, del medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici per la realizzazione e la gestione di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche, nonché da società di cui all'articolo 157, comma 4, del d.lgs. 163/2006, il cui bilancio sia sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione debitamente autorizzata. La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che siano garantiti ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del d.lgs. 163/2006;	**3%**	513	514	515	516
A.1.2d	Obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari ai sensi dell'art. 32, comma 26-bis, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating.	**3%**	517	518	519	520
	di cui titoli non negoziati		521	522	523	524
A.1.3	Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purchè con scadenza residua inferiore all'anno;		25	26	27	28
A.1.4	Quote di OICVM italiani e UE;		29	30	31	32
A.1.5	Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli;	**20%**	33	34	35	36
A.1.8	Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche;		49	50	51	52
A.1.9	Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating. [A.1.9 = A.1.9a) + A.1.9b) + A.1.9c)]	**5%**	525	526	527	528
A.1.9a)	Titoli di debito relativi alle operazioni di cartolarizzazione di crediti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 privi del requisito di rating di cui alla macroclasse A1		533	534	535	536
A1.9b)	Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili di cui all'articolo 1, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.		537	538	539	540
A1.9c)	Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione di finanziamenti concessi da società di cartolarizzazione a soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130.		541	542	543	544
	di cui titoli non negoziati		529	530	531	532
	Totale A.1		57	58	59	60
	di cui titoli strutturati (a)		501	502	503	504
	di cui cartolarizzazioni (b)		505	506	507	508
	Totale (a) + (b)		509	510	511	512

A.2	**Prestiti**	**20%**	545	546	547	548
A.**2.1**	Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie statali o prestate da enti locali territoriali;	**20%**	57	58	59	60
A.2.2	Finanziamenti diretti non garantiti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese. [A.2.2 = A.2.2a) + A.2.2b) + A.2.2c) + A.2.2d)]	**5%**	549	550	551	552
A2.2a)	Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ed in possesso di tutte le caratteristiche sulla qualità dei prenditori e sul rapporto con l'intermediario.	**5%**	553	554	555	556
A2.2b)	Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non in possesso delle sole caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti.	**3%**	557	558	559	560
A2.2c)	Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non in possesso delle caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti e del rapporto con l'intermediario.	**1%**	561	562	563	564
A2.2d)	Finanziamenti diretti non selezionati da una banca o da un intermediario finanziario.	**	565	566	567	568
A.3	***Titoli di capitale e altri valori assimilabili***					
A.3.1a	Azioni negoziate in un mercato regolamentato;		65	66	67	68
A.3.1b	Quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative e società a responsabilità limitata ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società aventi la sede legale in un Stato membro dell'Unione Europea o appartenente all'OCSE, il cui bilancio sia certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		69	70	71	72
A.3.3	Quote di OICVM italiani e UE		77	78	79	80
A.3.4	Quote di FIA chiusi negoziate in un mercato regolamentato.	**5%**	81	82	83	84
	Totale A.3		85	86	87	88
A.4	***Comparto immobiliare***	**10%**	97	98	99	100
A.4.1	Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche:					
A.4.2	Beni immobili concessi in leasing;	**10%**	93	94	95	96
A.4.3	Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga il controllo, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto ed aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto delle passività iscritte nel bilancio della società immobiliare per la quota corrispondente al valore della partecipazione detenuta.		97	98	99	100
	da riportare					
	riporto					
A.4.4	Quote di FIA immobiliari italiani.	**10%**	101	102	103	104
	Totale A.4	**40%**	101	102	103	104
A.5	***Investimenti alternativi***					
A.5.1a	Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario.		301	302	303	304
A.5.1b	Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto azionario.		305	306	307	308
A.5.2a	Quote di FIA italiani e UE chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in Fia italiani riservati.		309	310	311	312
A.5.2b	Quote di altri FIA italiani e UE aperti diversi dalle classi precedenti.		313	314	315	316
	Sub-totale A.5.2a+A.5.2.b	**5%**	317	318	319	320
	totale A.5	**10%**	321	322	323	324
	Sub-totale A.1+A.5.1a	**85%**	325	326	327	328
	Sub-totale A.3+A.5.1b+A.5.2a+A.5.2.b	**25%**	329	330	331	332
	TOTALE A		105	106	107	108
B	**CREDITI**					
B.1	Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		109	110	111	112
B.2	Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		113	114	115	116
B.3.1			117	118	119	120

B.3.2	Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi		121	122	123	124
B.4	Crediti derivanti da salvataggio o surrogazione;	**3%**	125	126	127	128
B.5	Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine prescritto per l'accertamento	**5%**	129	130	131	132
B.6	Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie;	**5%**	133	134	135	136
B.7	Crediti derivanti da operazioni di gestione accentrata della tesoreria di gruppo vantati nei confronti della società incaricata della gestione stessa;	**5%**	401	402	403	404
	TOTALE B		137	138	139	140
C	**ALTRI ATTIVI**					
C.1	Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio rettificato del relativo fondo di ammortamento;		141	142	143	144
C.2	Immobilizzazioni materiali, non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio;		145	146	147	148
	Sub-totale C.1+C.2	**5%**	149	150	151	152
C.3	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare nei limiti del 90 per cento del loro ammontare;		153	154	155	156
C.4	Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare;		157	158	159	160
	TOTALE C		161	162	163	164
	TOTALE B + C- B.1	**25%**	165	166	167	168
D	Depositi bancari, depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie;	**15%**	169	170	171	172
E	Altre categorie di attivo autorizzate dall'ISVAP ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.lgs. 209/05;		173	174	175	176
	TOTALE GENERALE ATTIVITA' A COPERTURA		177	178	179	180
	Sub-totale A.1.1b + A.1.2b + A.1.2d* + A.1.3 + A.1.9* + A.3.1b + A.5.2a + A.5.2b	**10%**	181	182	183	184

(*) Ai fini del limite del 10%, con riferimento alle classi A.1.2d e A.1.9, si considerano i soli titoli non negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione
(**): tale limite è soggetto a specifica autorizzazione IVASS.

ALLEGATO C

al Provvedimento IVASS n. 22 del 21 ottobre 2014
che modifica il Regolamento ISVAP n. 36/2011

Modello 1 "*Prospetto dimostrativo delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche dei rami vita da allegare al bilancio di esercizio*" di cui all'Allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

(valori in euro)

RISERVE TECNICHE	Alla chiusura dell'esercizio ……	Alla chiusura dell'esercizio precedente
Riserve tecniche da coprire	9	10

	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Limiti massimi	Consistenza alla chiusura dell'esercizio ……		Consistenza alla chiusura dell'esercizio precedente	
			Valori	%	Valori	%
A	**INVESTIMENTI**					
A.1	***Titoli di debito e altri valori assimilabili***					
A.1.1a	Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;		13	14	15	16
A.1.1b	Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato;		17	18	19	20
A.1.2a	Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato;		21	22	23	24
A.1.2b	Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		25	26	27	28
A.1.2c	Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi ai sensi dell'articolo 157, comma 1, del d.lgs. 163/2006 da società di progetto di cui all'articolo 156, da società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, del medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici per la realizzazione e la gestione di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche, nonché da società di cui all'articolo 157, comma 4, del d.lgs. 163/2006, il cui bilancio sia sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione debitamente autorizzata. La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che siano garantiti ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del d.lgs. 163/2006;	**3%**	513	514	515	516
A.1.2d	Obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari ai sensi dell'art. 32, comma 26-bis, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating.	**3%**	517	518	519	520
	di cui titoli non negoziati		521	522	523	524
A.1.3	Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purchè con scadenza residua inferiore all'anno;		29	30	31	32
A.1.4	Quote di OICVM italiani e UE;		33	34	35	36
A.1.5	Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli;	**20%**	37	38	39	40
A.1.8	Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche;		53	54	55	56
A.1.9	Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multiraterali di negoziazione e anche se privi di rating.	**5%**	525	526	527	528
A.1.9a)	Titoli di debito relativi alle operazioni di cartolarizzazione di crediti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 privi del requisito di rating di cui alla macroclasse A1		533	534	535	536

A1.9b)	Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili di cui all'articolo 1, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.		537	538	539	540
A1.9c)	Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione di finanziamenti concessi da società di cartolarizzazione a soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130.		541	542	543	544
	di cui titoli non negoziati		529	530	531	532
	Totale A.1		57	58	59	60
	di cui titoli strutturati (a)		501	502	503	504
	di cui cartolarizzazioni (b)		505	506	507	508
	Totale (a) + (b)		509	510	511	512
A.2	**Prestiti**	**20%**	545	546	547	548
A.2.1	Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie statali o prestate da enti locali territoriali;	**20%**	61	62	63	64
A.2.2	Finanziamenti diretti non garantiti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese. [A.2.2 = A.2.2a) + A.2.2b) + A.2.2c) + A.2.2d)]	**5%**	549	550	551	552
A2.2a)	Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ed in possesso di tutte le caratteristiche sulla qualità dei prenditori e sul rapporto con l'intermediario.	**5%**	553	554	555	556
A2.2b)	Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non in possesso delle sole caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti.	**3%**	557	558	559	560
A2.2c)	Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non in possesso delle caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti e del rapporto con l'intermediario.	**1%**	561	562	563	564
A2.2d)	Finanziamenti diretti non selezionati da una banca o da un intermediario finanziario.	**	565	566	567	568
A.3	***Titoli di capitale e altri valori assimilabili***					
A.3.1a	Azioni negoziate in un mercato regolamentato;		65	66	67	68
A.3.1b	Quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative e società a responsabilità limitata ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società aventi la sede legale in un Stato membro dell'Unione Europea o appartenente all'OCSE, il cui bilancio sia certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		69	70	71	72
A.3.3	Quote di OICVM italiani e UE		77	78	79	80
A.3.4	Quote di FIA chiusi negoziate in un mercato regolamentato.	**5%**	81	82	83	84
	Totale A.3		85	86	87	88
A.4	***Comparto immobiliare***					
A.4.1	Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche:		89	90	91	92
A.4.2	Beni immobili concessi in leasing;	**10%**	93	94	95	96
A.4.3	Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga detenga il controllo, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto ed aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto delle passività iscritte nel bilancio della società immobiliare per la quota corrispondente al valore della partecipazione detenuta.		97	98	99	100
	da riportare					
	riporto					

A.4.4	Quote di FIA immobiliari italiani.	**10%**	101	102	103	104
	Totale A.4	**40%**	109	110	111	112
A.5	***Investimenti alternativi***					
A.5.1a	Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario.		301	302	303	304
A.5.1b	Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto azionario.		305	306	307	308
A.5.2a	Quote di FIA italiani e UE chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in Fia italiani riservati.		309	310	311	312
A.5.2b	Quote di altri FIA italiani e UE aperti diversi dalle classi precedenti.		313	314	315	316
	Sub-totale A.5.2a+A.5.2.b	**5%**	317	318	319	320
	totale A.5	**10%**	321	322	323	324
	Sub-totale A.3+A.5.1b+A.5.2a+A.5.2.b	**35%**	325	326	327	328
	TOTALE A		113	114	115	116
B	**CREDITI**					
B.1	Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		117	118	119	120
B.2	Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		121	122	123	124
B.3.1	Crediti nei confronti di assicurati, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi;		125	126	127	128
B.3.2	Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi;		129	130	131	132
B.4	Anticipazioni su polizze;		133	134	135	136
B.5	Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine prescritto per l'accertamento.	**5%**	137	138	139	140
B.6	Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie;	**5%**	141	142	143	144
B.7	Crediti derivanti da operazioni di gestione accentrata della tesoreria di gruppo vantati nei confronti della società incaricata della gestione stessa;	**5%**	401	402	403	404
	TOTALE B		145	146	147	148
C	**ALTRI ATTIVI**					
C.1	Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio;		149	150	151	152
C.2	Immobilizzazioni materiali, non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio;		153	154	155	156
	Sub-totale C.1+C.2	**5%**	157	158	159	160
C.3	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare nei limiti del 90 per cento del loro ammontare;		161	162	163	164
C.4	Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare;		165	166	167	168
C.5	Interessi reversibili;	**5%**	169	170	171	172
	TOTALE C		173	174	175	176
	TOTALE B + C- C.3	**25%**	177	178	179	180
D	Depositi bancari, depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie;	**15%**	181	182	183	184
E	Altre categorie di attivo autorizzate dall'ISVAP ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.lgs. 209/05;		185	186	187	188
	TOTALE GENERALE ATTIVITA' A COPERTURA		189	190	191	192
	Sub-totale A.1.1b + A.1.2b + A.1.2d* + A.1.3 + A.1.9* + A.3.1b + A.5.2a + A.5.2b	**10%**	193	194	195	196

(*) Ai fini del limite del 10%, con riferimento alle classi A.1.2d e A.1.9, si considerano i soli titoli non negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione
(**): tale limite è soggetto a specifica autorizzazione IVASS.

ALLEGATO D

al Provvedimento IVASS n. 22 del 21 ottobre 2014
che modifica il Regolamento ISVAP n. 36/2011

Modello 4 “Prospetto dimostrativo delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche dei rami danni da allegare al bilancio di esercizio” di all’Allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

(valori in euro)

RISERVE TECNICHE	Alla chiusura dell'esercizio …….	Alla chiusura dell'esercizio precedente
Riserve tecniche da coprire	5	6

	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Limiti massimi	Consistenza alla chiusura dell'esercizio…… Valori	%	Consistenza alla chiusura dell'esercizio precedente Valori	%
A	**INVESTIMENTI**					
A.1	***Titoli di debito e altri valori assimilabili***					
A.1.1a	Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;		9	10	11	12
A.1.1b	Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato;		13	14	15	16
A.1.2a	Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato;		17	18	19	20
A.1.2b	Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		21	22	23	24
A.1.2c	Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi ai sensi dell'articolo 157, comma 1, del d.lgs. 163/2006 da società di progetto di cui all'articolo 156, da società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, del medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici per la realizzazione e la gestione di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche, nonché da società di cui all'articolo 157, comma 4, del d.lgs. 163/2006, il cui bilancio sia sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione debitamente autorizzata. La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che siano garantiti ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del d.lgs. 163/2006;	**3%**	513	514	515	516
A.1.2d	Obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari ai sensi dell'art. 32, comma 26-bis, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating.	**3%**	517	518	519	520
	di cui titoli non negoziati		521	522	523	524
A.1.3	Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purchè con scadenza residua inferiore all'anno;		25	26	27	28
A.1.4	Quote di OICVM italiani e UE;		29	30	31	32
A.1.5	Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli;	**20%**	33	34	35	36
A.1.8	Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche;		49	50	51	52
A.1.9	Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating. [A.1.9 = A.1.9a) + A.1.9b) + A.1.9c)]	**5%**	525	526	527	528
A.1.9a)	Titoli di debito relativi alle operazioni di cartolarizzazione di crediti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 privi del requisito di rating di cui alla macroclasse A1		533	534	535	536
A1.9b)	Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili di cui all'articolo 1, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.		537	538	539	540
A1.9c)	Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione di finanziamenti concessi da società di cartolarizzazione a soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130.		541	542	543	544
	di cui titoli non negoziati		529	530	531	532
	Totale A.1		53	54	55	56

	di cui titoli strutturati (a)		501	502	503	504
	di cui cartolarizzazioni (b)		505	506	507	508
	Totale (a) + (b)		509	510	511	512
A.2	**Prestiti**	**20%**	545	546	547	548
A.2.1	Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie statali o prestate da enti locali territoriali;	**20%**	57	58	59	60
A.2.2	Finanziamenti diretti non garantiti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese. [A.2.2 = A.2.2a) + A.2.2b) + A.2.2c) + A.2.2d)]	**5%**	549	550	551	552
A2.2a)	Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ed in possesso di tutte le caratteristiche sulla qualità dei prenditori e sul rapporto con l'intermediario.	**5%**	553	554	555	556
A2.2b)	Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non in possesso delle sole caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti.	**3%**	557	558	559	560
A2.2c)	Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non in possesso delle caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti e del rapporto con l'intermediario.	**1%**	561	562	563	564
A2.2d)	Finanziamenti diretti non selezionati da una banca o da un intermediario finanziario.	**	565	566	567	568
A.3	***Titoli di capitale e altri valori assimilabili***					
A.3.1a	Azioni negoziate in un mercato regolamentato;		61	62	63	64
A.3.1b	Quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative e società a responsabilità limitata ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società aventi la sede legale in un Stato membro dell'Unione Europea o appartenente all'OCSE, il cui bilancio sia certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		65	66	67	68
A.3.3	Quote di OICVM italiani e UE		73	74	75	76
A.3.4	Quote di FIA chiusi negoziate in un mercato regolamentato.	**5%**	77	78	79	80
	Totale A.3		81	82	83	84
A.4	***Comparto immobiliare***					
A.4.1	Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche;		85	86	87	88
A.4.2	Beni immobili concessi in leasing;	**10%**	89	90	91	92
A.4.3	Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga il controllo, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto ed aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto delle passività iscritte nel bilancio della società immobiliare per la quota corrispondente al valore della partecipazione detenuta.		93	94	95	96
	da riportare					
	riporto					
A.4.4	Quote di FIA immobiliari italiani.	**10%**	97	98	99	100
	Totale A.4	**40%**	101	102	103	104
A.5	***Investimenti alternativi***					
A.5.1a	Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario.		301	302	303	304
A.5.1b	Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto azionario.		305	306	307	308

A.5.2a	Quote di FIA italiani e UE chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in Fia italiani riservati.		309	310	311	312
A.5.2b	Quote di altri FIA italiani e UE aperti diversi dalle classi precedenti.		313	314	315	316
	Sub-totale A.5.2a+A.5.2.b	**5%**	317	318	319	320
	totale A.5	**10%**	321	322	323	324
	Sub-totale A.1+A.5.1a	**85%**	325	326	327	328
	Sub-totale A.3+A.5.1b+A.5.2a+A.5.2.b	**25%**	329	330	331	332
	TOTALE A		105	106	107	108
B	**CREDITI**					
B.1	Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		109	110	111	112
B.2	Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		113	114	115	116
B.3.1	Crediti nei confronti di assicurati, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi;		117	118	119	120
B.3.2	Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi.		121	122	123	124
B.4	Crediti derivanti da salvataggio o surrogazione;	**3%**	125	126	127	128
B.5	Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine prescritto per l'accertamento;	**5%**	129	130	131	132
B.6	Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie;	**5%**	133	134	135	136
B.7	Crediti derivanti da operazioni di gestione accentrata della tesoreria di gruppo vantati nei confronti della società incaricata della gestione stessa;	**5%**	401	402	403	404
	TOTALE B		137	138	139	140
C	**ALTRI ATTIVI**					
C.1	Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio rettificato del relativo fondo di ammortamento;		141	142	143	144
C.2	Immobilizzazioni materiali, non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio;		145	146	147	148
	Sub-totale C.1+C.2	**5%**	149	150	151	152
C.3	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare nei limiti del 90 per cento del loro ammontare;		153	154	155	156
C.4	Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare;		157	158	159	160
	TOTALE C		161	162	163	164
	TOTALE B + C- B.1	**25%**	165	166	167	168
D	Depositi bancari, depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie;	**15%**	169	170	171	172
E	Altre categorie di attivo autorizzate dall'ISVAP ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.lgs. 209/05;		173	174	175	176
	TOTALE GENERALE ATTIVITA' A COPERTURA		177	178	179	180
	Sub-totale A.1.1b + A.1.2b + A.1.2d* + A.1.3 + A.1.9* + A.3.1b + A.5.2a + A.5.2b	**10%**	181	182	183	184

(*) Ai fini del limite del 10%, con riferimento alle classi A.1.2d e A.1.9, si considerano i soli titoli non negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione

(**): tale limite è soggetto a specifica autorizzazione IVASS.

14A08569

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicalutamide Chiesi».

Con la determinazione n. aRM - 218/2014-546 del 24 ottobre 2014 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Chiesi farmaceutici S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: BICALUTAMIDE CHIESI;

confezioni:

A.I.C. n. 038830016 «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038830028 «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038830030 «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038830042 «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038830055 «50 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038830067 «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038830079 «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038830081 «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038830093 «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038830105 «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038830117 «50 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038830129 «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038830131 «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038830143 «150 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038830156 «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038830168 «150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038830170 «150 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038830182 «150 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038830194 «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038830206 «150 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038830218 «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038830220 «150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038830232 «150 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038830244 «150 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038830257 «150 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038830269 «150 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038830271 «150 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038830283 «150 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A08620

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketorolac Dr. Reddy's».

Con la determinazione n. aRM - 217/2014-2551 del 24/10/2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Dr. Reddy's S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: KETOROLAC DR. REDDY'S

Confezione: 038276010

Descrizione: " 30 mg/ ml soluzione iniettabile " 3 fiale

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A08622

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril Dr. Reddy's».

Con la determinazione n. aRM - 214/2014-2551 del 20/10/2014 è stata revocata,ai sensi dell'art. 8, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Dr. Reddy's S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: RAMIPRIL DR. REDDY'S

Confezione: 038357012

Descrizione: "2,5 mg compresse" 28 compresse divisibili

Confezione: 038357024

Descrizione: "5 mg compresse" 14 compresse divisibili

Confezione: 038357036

Descrizione: "10 mg compresse" 28 compresse divisibili

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A08623

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Memantina Abdi».

Con la determinazione n. aRM - 213/2014-3728 del 20/10/2014 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta ABDI Farma Unipessoal LDA l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: MEMANTINA ABDI

Confezione: 042794014

Descrizione: "5 mg + 10 mg + 15 mg + 20 mg compresse rivestite con film" 7 compr 5 mg + 7 compr 10 mg + 7 compr 15 mg + 7 compr 20 mg in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 042794026

Descrizione: "10 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 042794038

Descrizione: “10 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 042794040

Descrizione: “10 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 042794053

Descrizione: “10 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 042794065

Descrizione: “10 mg compresse rivestite con film” 42 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 042794077

Descrizione: “10 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 042794089

Descrizione: “10 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 042794091

Descrizione: “10 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 042794103

Descrizione: “10 mg compresse rivestite con film” 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 042794115

Descrizione: “10 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 042794139

Descrizione: “20 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 042794141

Descrizione: “20 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 042794192

Descrizione: “20 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 042794127

Descrizione: “10 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 042794154

Descrizione: “20 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 042794166

Descrizione: “20 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 042794178

Descrizione: “20 mg compresse rivestite con film” 42 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 042794180

Descrizione: “20 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 042794204

Descrizione: “20 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 042794216

Descrizione: “20 mg compresse rivestite con film” 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 042794230

Descrizione: “20 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 042794228

Descrizione: “20 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A08624

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ferrum Hausmann».

Con la determinazione n. aRM - 205/2014-4971 del 15/10/2014 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Geymonat S.p.a. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: FERRUM HAUSMANN

Confezione: 007293020

Descrizione: 10 flac. orali 5 ml 100 mg

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A08625

Modifica degli stampati relativamente al medicinale per uso umano «Cardioxane».

Estratto determinazione V&A n. 2196/2014 del 20 ottobre 2014

Aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo (sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.2, 5.3). Aggiornamento delle etichette.

La modifica è relativa alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate: 028223016 - “500 mg polvere per soluzione per infusione”1 flacone

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Procedura: FR/H/0283/001/II/019/G

Titolare AIC: Clinigen Healthcare Limited

Tipologia della variazione: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Stampati

1. Il Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all’etichettatura.

2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08662

Autorizzazione della variazione relativamente ai medicinali per uso umano «Seroxat» e «Eutimil».

Estratto determinazione V&A n. 2195/2014 del 20 ottobre 2014

È autorizzata la seguente variazione: Allargamento dei limiti relativamente alla specifica del prodotto finito "contenuto del principio attivo sul singolo flacone" al rilascio ed alla fine del periodo di validità.

Aggiunta della specifica del prodotto finito "contenuto medio del principio attivo (su 10 flaconi)" al rilascio e "contenuto medio del principio attivo (su 3 flaconi)" alla fine del periodo di validità relativamente ai medicinali SEROXAT e EUTIMIL ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

Procedura: NL/H/0566/003/II/105/G

Tipologia della variazione:

B.II.d.1.e Modifica dei limiti di specifica del prodotto finito, al di fuori dei limiti di specifica approvati.

B.II.d.1.g Aggiunta o sostituzione (ad esclusione dei medicinali biologici o immunologici) di un parametro di specifica per questioni di sicurezza o di qualità

Titolare AIC: Glaxosmithkline S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

14A08663

Modifica degli stampati relativamente al medicinale per uso umano «Confidex».

Estratto determinazione V&A n. 2194/2014 del 20 ottobre 2014

Aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo (sezioni 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 6.6).

La modifica è relativa alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

038844015 - "500 polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flaconcino vetro di polvere+1 flaconcino vetro con 20 ml solv.+dispositivo trasf. con filtro

038844027 - "1000 polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flaconcino in vetro di polvere + 1 flaconcino in vetro con 40 ml sol+dispositivo trasf. con filtro

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Procedura: DE/H/0477/002-003/II/036

Titolare AIC: CSL Behring GMBH

Tipologia della variazione: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08664

Modifica degli stampati relativamente al medicinale per uso umano «Rabeprazolo Sandoz»

Estratto determinazione V&A n. 2193/2014 del 20 ottobre 2014

Modifica stampati relativamente al medicinale: RABEPRAZOLO SANDOZ.

Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette (sezioni 4.4, 4.5). Modifiche minori anche ai paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.8, 5.2.

La modifica è relativa alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

041110014 - "10 mg compresse gastroresistenti" 7 compresse in blister al/al;

041110026 - "10 mg compresse gastroresistenti" 10 compresse in blister al/al;

041110038 - "10 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister al/al;

041110040 - "10 mg compresse gastroresistenti" 20 compresse in blister al/al;

041110053 - "10 mg compresse gastroresistenti" 28 compresse in blister al/al;

041110065 - "10 mg compresse gastroresistenti" 30 compresse in blister al/al;

041110077 - "10 mg compresse gastroresistenti" 56 compresse in blister al/al;

041110089 - "10 mg compresse gastroresistenti" 60 compresse in blister al/al;

041110091 - "10 mg compresse gastroresistenti" 98 compresse in blister al/al;

041110103 - "20 mg compresse gastroresistenti" 7 compresse in blister al/al;

041110115 - "20 mg compresse gastroresistenti" 10 compresse in blister al/al;

041110127 - "20 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister al/al;

041110139 - "20 mg compresse gastroresistenti" 20 compresse in blister al/al;

041110141 - "20 mg compresse gastroresistenti" 28 compresse in blister al/al;

041110154 - "20 mg compresse gastroresistenti" 30 compresse in blister al/al;

041110166 - "20 mg compresse gastroresistenti" 56 compresse in blister al/al;

041110178 - "20 mg compresse gastroresistenti" 60 compresse in blister al/al;

041110180 - "20 mg compresse gastroresistenti" 98 compresse in blister al/al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Procedura: AT/H/0261/001-002/II/010.

Titolare AIC: Sandoz S.p.a.

Tipologia della variazione:

C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08665

Modifica deli stampati relativamente al medicinale per uso umano «Eletriptan Pfizer».

Estratto determinazione V&A n. 2190/2014 del 20 ottobre 2014

Modifica stampati relativamente al medicinale: ELETRIPTAN PFIZER.

Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo (sezioni 4.8, 5.1). Altre modifiche editoriali e del QDR template.

La modifica è relativa alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 042410011 - «20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister pvc/aclar/al

A.I.C. n. 042410023 - «20 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister pvc/aclar/al

A.I.C. n. 042410035 - «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister pvc/aclar/al

A.I.C. n. 042410047 - «20 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pvc/aclar/al

A.I.C. n. 042410050 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/aclar/al

A.I.C. n. 042410062 - «20 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister pvc/aclar/al

A.I.C. n. 042410074 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/aclar/al

A.I.C. n. 042410086 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/aclar/al

A.I.C. n. 042410112 - «40 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister pvc/aclar/al

A.I.C. n. 042410124 - «40 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister pvc/aclar/al

A.I.C. n. 042410136 - «40 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister pvc/aclar/al

A.I.C. n. 042410148 - «40 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pvc/aclar/al

A.I.C. n. 042410151 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/aclar/al

A.I.C. n. 042410163 - «40 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister pvc/aclar/al

A.I.C. n. 042410175 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/aclar/al

A.I.C. n. 042410187 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/aclar/al

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Procedure: UK/H/5351/001-002/II/001 e UK/H/5351/001-002/II/003.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.R.L.

Tipologia della variazione: C.I.4 Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario - Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08666

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Nebivololo Doc».

Estratto determinazione V&A n. 2188/2014 del 20 ottobre 2014

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento dell'ASMF per la produzione della sostanza attiva Nebivolol Hydrochloride eseguita da Hetero Drugs Limited: dalla versione AP-03, gennaio 2011/RP-01, maggio 2008, alla versione AP-00, luglio 2013/RP-00, settembre 2013

relativamente al medicinale NEBIVOLOLO DOC ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Numero Procedura: IT/H/0276/01/II/014.

Tipologia della variazione: B.I.z) Modifiche del principio attivo - Altra variazione.

Titolare AIC: DOC Generici SRL.

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08667

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Octanorm».

Estratto determinazione V&A n. 2191/2014 del 20 ottobre 2014

Introduzione del sito produttivo Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland mbH (OPG-D), Springe, Germania, come fornitore e produttore aggiuntivo dell'intermedio pasta di Frazione II.

Da:

Produttori:

Da plasma a Frazione II:

Octapharma AB, Stockholm, Sweden

Da Frazione II a Prodotto Finito:

Octapharma AB, Stockholm, Sweden

Etichettatura e confezionamento:

Octapharma AB, Stockholm, Sweden

Octapharma GmbH, Subsidiary Dessau, Dessau, Germany

A:

Produttori:

Da plasma a Frazione II:

Octapharma AB, Stockholm, Sweden

Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland mbH, Springe, Germany

Da Frazione II a Prodotto Finito:

Octapharma AB, Stockholm, Sweden

Etichettatura e confezionamento:

Octapharma AB, Stockholm, Sweden

Octapharma GmbH, Subsidiary Dessau, Dessau, Germany

relativamente al medicinale OCTANORM ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: SE/H/0390/001/II/041.

Tipologia della variazione:

B.I.a.1.e) «Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; La modifica riguarda un principio attivo biologica o una materia prima, un reattivo o un prodotto intermedio utilizzati nella fabbricazione di un prodotto biologico o immunologico».

Titolare AIC: Octapharma Italy S.P.A.

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08668

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2000/14/CE all'Organismo «Ente Certificazione Macchine S.r.l.», in Valsamoggia.

Con decreto del Direttore generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico del 24 ottobre 2014.

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di attuazione della direttiva 2000/14/CE relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

Acquisita la comunicazione delle delibere del Comitato settoriale di accreditamento CSA OONN, assunte in occasione della riunione del 20 maggio 2014, prot. DVA-2014-0029569 del 17 settembre 2014, con la quale si comunica che Accredia ha rilasciato alla società Ente Certificazione Macchine S.r.l. l'accreditamento per le macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto di cui all'art. 12 della direttiva 2000/14/CE: procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici, di cui all'allegato VI e procedura di verifica dell'esemplare unico, di cui all'allegato VII.

Vista l'istanza presentata dall'organismo Ente Certificazione Macchine S.r.l., con sede legale in via Ca' Bella n. 243 - loc. Castello di Serravalle - 40053 Valsamoggia (Bologna), acquisita con prot. DVA-2014-0026619 dell'11 agosto 2014, volta ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle procedure di valutazione della conformità di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativamente all'allegato VI e all'allegato VII dello stesso decreto.

L'organismo Ente Certificazione Macchine S.r.l., con sede legale in via Ca' Bella n. 243 - loc. Castello di Serravalle - 40053 Valsamoggia (Bologna), è autorizzato ad effettuare valutazioni di conformità secondo quanto disposto dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, e successive modificazioni, allegati VI e VII per le seguenti macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto:

montacarichi per materiali da cantiere (azionati da motore a combustione interna);

mezzi di compattazione (solo rulli vibranti e rulli statici, piastre vibranti e vibrocostipatori);

motocompressori (< 350 *kW)*;

martelli demolitori tenuti a mano;

argano per cantieri (azionato da motore a combustione interna);

apripista (< 500 *kW)*;

dumper (< 500 *kW)*;

escavatori idraulici o a funi (< 500 *kW)*;

terne (< 500 *kW)*;

motolivellatrici (< 500 *kW)*;

centraline idrauliche;

compattatori di rifiuti con pala caricatrice con benna (< 500 *kW)*;

tosaerba (escluse: le macchine ad uso agricolo e forestale, i dispositivi multifunzionali il cui principale elemento motorizzato ha una potenza installata di più di 20 *kW)*;

tagliaerba (trimmer) elettrici/tagliabordi elettrici;

carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo (sono esclusi «altri carrelli elevatori con carico a sbalzo» di cui all'allegato I n. 36, secondo trattino, con capacità nominale di non oltre 10 *t)*;

pale caricatrici (< 500 *kW)*;

gru mobili;

motozappe (< 3 *kW)*;

vibrofinitrici (escluse le vibrofinitrici munite di rasiera ad alta compattazione);

gruppi elettrogeni (< 400 *kW)*;

gru a torre;

gruppi elettrogeni di saldatura.

L'autorizzazione ha validità fino al 19 giugno 2016 e sarà notificata alla Commissione dell'Unione Europea.

14A08685

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Reuflogin 46,6 mg/ml» soluzione iniettabile.

Estratto del provvedimento n. 828 del 15 ottobre 2014

Oggetto: medicinale veterinario REUFLOGIN 46,6 mg/ml soluzione iniettabile.

Confezioni:

Flacone da 50 ml per equidi non DPA - A.I.C. n. 101597045

Flacone da 20 ml per bovini e suini - A.I.C. n. 101597019

Flacone da 50 ml per bovini e suini - A.I.C. n. 101597021

Flacone da 100 ml per bovini e suini - A.I.C. n. 101597058

Flacone da 250 ml per bovini e suini - A.I.C. n. 101597060

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via Emilia, 285 – 40064 Ozzano Dell'Emilia (BO) – 01125080372.

Modifica: variazione di tipo II: C.I.4: aggiunta avvertenze avvoltoi.

Si autorizza la modifica come di seguito descritte: aggiunta avvertenze avvoltoi.

Per effetto delle suddette variazioni l'RPC e le relative sezioni del Foglietto illustrativo devono essere modificati come segue:

Reuflogin soluzione iniettabile per bovini e suini.

4.3 – Controindicazioni

Aggiungere:

Gli animali trattati con il prodotto non devono essere destinati all'alimentazione della fauna selvatica.

Gli animali trattati con il prodotto non devono essere destinati alle stazioni di alimentazione per uccelli necrofagi (carnai) autorizzati ai sensi dei Regolamenti (CE) 1069/2009 e (UE) 142/2011.

Non impiegare in altre specie ad eccezione di quelle indicate.

4.5 – Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Aggiungere:

Gli animali trattati possono essere tenuti al pascolo solo al termine del tempo di sospensione (15 giorni per le carni e visceri di bovino, 12 giorni per le carni e visceri di suino).

Reuflogin soluzione iniettabile per equidi NDPA

4.3 – Controindicazioni

Aggiungere:

Gli animali trattati con il prodotto non devono essere destinati all'alimentazione della fauna selvatica.

Gli animali trattati con il prodotto non devono essere destinati alle stazioni di alimentazione per uccelli necrofagi (carnai) autorizzati ai sensi dei Regolamenti (CE) 1069/2009 e (UE) 142/2011.

Non impiegare in altre specie ad eccezione di quelle indicate.

4.5 – Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Aggiungere:

Si raccomanda di trattenere gli equidi non DPA trattati per almeno 28 giorni prima di inviarli al pascolo.

Sull'etichetta esterna di tutte le confezioni dovrà essere inoltre aggiunta la seguente avvertenza (in rosso) nel paragrafo 9:

9. Se necessario, avvertenze speciali

Questo medicinale veterinario è estremamente tossico per i volturidi (avvoltoi): leggere attentamente il foglietto illustrativo.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a 120 giorni dal presente provvedimento.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A08583

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Itrafungol».

Provvedimento n. 827 del 15 ottobre 2014

Medicinale veterinario ITRAFUNGOL

Confezione: Flacone da 52 ml - AIC: 103689016

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a. Via Gramsci, 731/733 Sesto Fiorentino (FI).

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IB, C.I.z

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

Correzione editoriale del punto 4.8 del RCP (e rispettiva sezione del Foglietto illustrativo): da […]"surrenali"[…] a […]"renali"[…].

Per effetto della suddetta variazione la sezione 4.8 del RCP (nonché dello stesso nella rispettiva sezione del Foglietto illustrativo) deve essere modificata come segue:

RCP:

4.8. Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme di interazione

Vomito, disturbi epatici e renali sono stati osservati dopo trattamento concomitante di Itrafungol e cefovecin. […].

Foglietto illustrativo:

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme di interazione

Vomito, disturbi epatici e renali sono stati osservati dopo trattamento concomitante di Itrafungol e cefovecin. […].

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A08584

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fort Vax IV».

Provvedimento n. 823 del 14 ottobre 2014

Medicinale veterinario FORT VAX IV.

AIC n. 100396

20 Flaconi da 1 dose – n. AIC 100396023

20 Siringhe da 1 dose – n. AIC 100396035

25 Siringhe da 1 dose – n. AIC 100396047

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia Via Andrea Doria, 41 M 00192 Roma

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo IB – A.2.b.: Modifica della denominazione (di fantasia) del medicinale, per prodotti autorizzati secondo procedura nazionale.

Si autorizza la modifica della denominazione della specialità medicinale per uso veterinario da:

Fort Vax IV a Fevaxyn Quatrifel.

Per effetto della suddetta variazione, il medicinale veterinario deve essere posto in commercio con etichette e foglietto illustrativo conformi al Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A08585

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Neomectin 12 mg/g» gel orale per cavalli.

Estratto del provvedimento n. 822 del 14 ottobre 2014

Specialità medicinale veterinaria NEOMECTIN 12 mg/g gel orale per cavalli. (A.I.C. nn. 104117)

Titolare A.I.C.: Le Vet B.V. con sede in Wilgenweg 7 - 3421 TV Oudewater - The Netherlands

Oggetto: numero procedura europea: NL/V/0132/IB/003/G

Si autorizza l'aggiunta della siringa preriempita multi-dose (LDPE) contenente 13,3 g di gel sufficiente per il trattamento dei cavalli di peso corporeo pari a 800 Kg (A.I.C. n. 104117027)

La variazione identificata con il numero di procedura sopra indicata comporta la modifica dei seguenti punti del Sommario delle Caratteristiche del prodotto e relative sezioni delle etichette e del foglietto illustrativo, come di seguito indicato:

Sezione 4.9 Posologia e via di somministrazione

Posologia

Somministrare per via orale ai cavalli sopra le due settimane di età alla dose raccomandata di 0,2 mg di ivermectina per kg di peso corporeo in dose singola.

Somministrazione

Per garantire la somministrazione della dose corretta, il peso corporeo deve essere determinato il più accuratamente possibile e deve essere controllata la precisione del dispositivo dosatore.

Se gli animali devono essere trattati collettivamente anziché singolarmente, devono essere raggruppati in base al peso corporeo e trattati di conseguenza, in modo da evitare un sottodosaggio o un sovradosaggio.

Ogni siringa contiene 120 mg di ivermectina, sufficienti per 600 kg di peso corporeo o 160 mg di ivermectina, sufficienti per 800 kg di peso corporeo.

Ogni segno riportato sullo stantuffo della siringa corrisponde alla quantità di pasta sufficiente per 100 kg di peso corporeo.

La dose calcolata viene somministrata regolando l'anello dello stantuffo in base al peso corporeo del cavallo. Togliere la capsula di chiusura in plastica dalla punta dell'ugello. Assicurarsi che la bocca del cavallo non contenga cibo. Inserire la siringa nella bocca del cavallo nello spazio interdentale. Spingere lo stantuffo fino all'arresto, depositando il medicinale alla base della lingua.

Sezione 6.5 Natura e composizione del condizionamento primario.

Siringa preriempita multi-dose (LDPE) con anello a vite regolabile chiusa con una capsula di chiusura (PE), confezionata in un scatola di cartone.

Ogni siringa contiene 10 g o 13,3 g di gel.

Sezione 8 Numero(i) dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Siringa da 10 g - A.I.C. n. 104117015

Siringa da 13,3 g - A.I.C. n. 104117027

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento sarà notificato alla ditta interessata e pubblicato (per estratto) nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08586

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla «Società di Revisione e Fiduciaria del Nord Est S.r.l.», ora in liquidazione, o sotto la sigla Re.Fi. Ne. S.r.l. ora il liquidazione, in Verona.

Con D.D. 28 ottobre 2014, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto direttoriale 21 giugno 2004 con il quale la «Società di revisione e fiduciaria del nord est S.r.l.», ora in liquidazione o sotto la sigla «Re.Fi.Ne. S.r.l.», ora in liquidazione, con sede legale in Verona, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 03330970231, è decaduta.

14A08621

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 44 del 27 ottobre 2014

Il Commissario delegato ai sensi dell'OCDPC n. 157 del 5 marzo 2014 per gli eccezionali eventi alluvionali verificatesi nel periodo dal 1° gennaio all' 11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana, in relazione agli eventi di cui sopra, rende noto:

che con propria ordinanza n. 44 del 27 ottobre 2014 ha approvato la rimodulazione del piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. 12 del 14 aprile 2014;

che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 29 ottobre 2014 parte prima, sul sito internet della protezione civile, tramite il percorso http://www.regione.toscana.it/protezionecivile/materiali/ ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 14 marzo 2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazionetrasparente alla voce interventi straordinari e di emergenza.

14A08616

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-262) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.